



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

# BOLLETTINO DI NUMISMATICA

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA


## LA TUTELA PER I BENI CULTURALI ASPETTI GIURIDICO-OPERATIVI

*Atti del Convegno  
Roma Città Giudiziaria - Aula Magna della Corte d'Appello  
8 marzo 2007*

LA TUTELA PER I BENI CULTURALI.  
ASPETTI GIURIDICO OPERATIVI

*Spedizione in abbonamento postale 70% - Filiale di Roma*

BOLLETTINO DI NUMISMATICA  
Supplemento al n. 48-49 - 2007



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO  
LIBRERIA DELLO STATO



*In copertina: Kylix laconica* attribuita al Pittore di Hunt, databile al 550-525 a.C. (particolare)

---

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

---

*Segretario Generale* GIUSEPPE PROIETTI

*DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI*

*Direttore Generale* STEFANO DE CARO

**BOLLETTINO DI NUMISMATICA**

Via di S. Michele, 22 - 00153 Roma - Tel. 06.58434612 - 58434665 - Fax 06.58434751

b.numismatica@archeologia.beniculturali.it

*Direttore responsabile* Silvana Balbi de Caro

*Redazione* Gabriella Angeli Bufalini, Serafina Pennestrì, Giuseppina Pisani Sartorio

*Segreteria* Olimpia de Caro

*Grafica* Claudia Pini

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

---

**BOLLETTINO**  
***DI NUMISMATICA***

---

SUPPLEMENTO AL N. 48-49

Anno 2007

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

**LA TUTELA PER I BENI CULTURALI**  
**ASPETTI GIURIDICO-OPERATIVI**

Atti del Convegno

Roma, Città Giudiziaria – Aula Magna della Corte d’Appello, 8 marzo 2007

## SOMMARIO

### Presentazioni


- La tutela per i beni culturali: aspetti giuridico-operativi* di GIOVANNI LO TURCO,  
Presidente della Corte d'Appello 9
- Il Comando Tutela Patrimonio Culturale* di GIOVANNI NISTRI, Generale Comandante  
del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 11

### Interventi

- GIOVANNI FERRARA, Procuratore Capo della Procura della Repubblica  
*Introduzione al Convegno "La tutela per i beni culturali: aspetti giuridico-operativi"* 15
- MARIA LETIZIA GOLFIERI, Sostituto Procuratore della Procura di Roma  
*L'evoluzione del concetto di bene culturale* 19
- FABIO SANTONI, Sostituto Procuratore della Procura di Roma  
*I reati contro il patrimonio culturale ed il problema della competenza* 34
- FERDINANDO MUSELLA, Ten. Col. Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale -  
Reparto Operativo  
*Aspetti operativi della salvaguardia e del recupero dei beni culturali nell'esperienza  
dell'Arma dei Carabinieri* 37
- PIERLUIGI CIPOLLA, Sostituto Procuratore della Procura di Roma  
*Le strane vicende del 'frutto proibito' del falso. Considerazioni sui limiti della  
confiscabilità delle opere di pittura, scultura e grafica e degli oggetti di antichità falsificati* 43
- BRUNO LA CORTE, Ten. Col. Gruppo Tutela Patrimonio Artistico della Guardia di Finanza  
*Il ruolo della Guardia di Finanza a tutela del patrimonio storico-artistico* 55
- ANNA MARIA REGGIANI, Direttore Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i  
Beni e le Attività Culturali  
*Il recupero delle opere d'arte. Difesa e valorizzazione del patrimonio* 59
- PAOLO GIORGIO FERRI, Sostituto Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale Ordinario di Roma  
*Uscita o esportazione illecite. Brevi cenni alle problematiche di maggiore rilievo  
in tema di beni culturali* 75
- DANIELA RIZZO, MAURIZIO PELLEGRINI, Soprintendenza Archeologica  
per l'Etruria Meridionale  
*Magistratura e archeologia contro il traffico illecito* 91
- FRANCESCA QUADRI, Capo Ufficio Legislativo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
*La tutela dei beni culturali e il rafforzamento del sistema legislativo* 103

VOLUMI EDITI E IN CORSO DI STAMPA





## Presentazioni



## LA TUTELA PER I BENI CULTURALI: ASPETTI GIURIDICO-OPERATIVI

A nome della nostra Corte d'Appello, che ha il piacere di ospitarvi e ovviamente anche a nome mio personale ringrazio e rivolgo un cordiale saluto a tutti gli intervenuti e mi auguro che questo convegno abbia veramente un grande successo.

Ringrazio il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e i suoi rappresentanti, il Capo dell'Ufficio Legislativo, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma, il Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la tutela del patrimonio culturale e tutti coloro che hanno scelto un argomento di grande importanza, di grande delicatezza e di grande attualità.

Ringrazio in particolare la collega dott.ssa Maria Letizia Golfieri del Tribunale della Procura della Repubblica, che è stata in qualche misura l'animatrice di questo convegno e che mi ha offerto un contributo in relazione al tema del convegno stesso.

Ringrazio ancora la Soc. Artèsia, che ha contribuito generosamente alla riuscita di questa giornata.

L'ordinamento giuridico italiano si occupa della cultura nel suo significato complessivo e più pregnante sotto tre diversi profili:

- nell'individuare i settori di intervento degli apparati pubblici rispetto all'attività culturale;
- nell'intervenire per tutelare il patrimonio culturale, come bene giuridico;
- nel dar vita, spinto dalla vocazione universale dell'arte, della scienza e della cultura, ad una specie di diritto collettivo alla 'fruizione' artistica, alla 'fruizione' culturale e alla 'fruizione' scientifica.

Per il nostro ordinamento il principale e assoluto protagonista di questo fenomeno è lo Stato; giacché è lo Stato che deve curare la promozione della cultura, che è uno dei compiti essenziali per il nostro Paese, come per gli altri Stati democratici, in quanto necessario allo sviluppo e a benessere psicofisico, direi, di tutti quanti i cittadini.

Questo assunto non ha mai avuto dei periodi di crisi, perché è stato sempre valutato molto ed addirittura ha trovato recentemente nella legislazione comunitaria la sua ratifica: infatti l'articolo 151 del trattato di Amsterdam fissa quale obiettivo dell'azione comunitaria la promozione delle diverse culture presenti nei vari Stati, recependo così la concezione identitaria attribuita in antropologia alla cultura nei confronti dei singoli gruppi sociali o comunità determinate. In questa disposizione si legge testualmente: "La Comunità (Europea) contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli stati membri nel rispetto della loro diversità nazionale e regionale, evidenziando nel contempo il retaggio comune".

La promozione della cultura non è soltanto del nostro Paese; tutti gli stati democratici la promuovono, ovviamente in forme diverse.

Il nostro Stato trova la fonte di questa promozione nella Costituzione, che – unica in Europa – come tutti sappiamo, all'articolo 9 dice: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione".

Ora questa scelta di tutelare la cultura, di tutelare i beni culturali e il paesaggio è fondamentale nel nostro Stato, perché ha una sua radice storica già presente negli Stati pre-unitari, i quali avevano da tempo iniziato questa opera di promozione della cultura. Quindi occorre avere consapevolezza di ciò che la cultura e l'arte rappresentano.

Il legislatore, ma anche l'interprete della legislazione, devono capire che questo è un bene fondamentale, in modo da trovare la maniera adeguata per realizzare la tutela e la promozione della cultura. In altre

parole il patrimonio culturale è rappresentativo di una comunità più di quanto lo siano le industrie e le infrastrutture.

Come dice Michel Leinnot, la società ha bisogno di fondarsi su un passato. Nessuna civiltà umana può durare senza un passato, senza essere attaccata alle sue tradizioni culturali, artistiche.

Ovviamente il patrimonio culturale non può che essere di tutti e questo concetto esiste in tutti gli stati democratici europei.

Il nostro legislatore ad un certo punto con una legge del 06.07.2002, ha ritenuto di intervenire. Questa legge è stata poi inserita nel Codice Urbani dei Beni Culturali, il quale è sfociato in una parcellizzazione e regionalizzazione dell'attività di tutela e conservazione dei beni culturali.

Questo intervento ha fatto dire ad alcuni commentatori europei: "Oggi l'eredità culturale dell'Italia è degradata a mero valore economico, a una risorsa di cui ci si può disfare a piacimento".

Ma non c'è nulla che dia la misura dello stato di salute di una società quanto il rapporto che essa riesce ad avere con i propri monumenti, con i propri paesaggi, con i propri beni culturali.

Quindi questa nostra legislazione è un po' – occorre ammetterlo – in contrasto anche con la Comunità Europea, perché non viene riconosciuta allo Stato la titolarità della politica culturale, che deve essere attuata con tutti i mezzi che può impiegare solo lo Stato.

Ora per tornare un momento al trattato di Amsterdam, l'art. 151 dice proprio: "L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e se necessario ad appoggiare e integrare l'azione di questi".

Vediamo quali sono i settori che la Comunità Europea e l'Italia ritengono particolarmente utili:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
- scambi culturali e commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore degli audiovisivi.

Ricordo che sia il nostro art. 9 che la linea perseguita dal nostro legislatore sono andati in qualche misura nella stessa direzione che ha perseguito la Comunità Europea, ma in un modo e in un senso un po' diverso da quello seguito dal nostro legislatore che ha perseguito una eccessiva parcellizzazione, che ha guardato più allo scambio commerciale che al valore culturale.

Ad ogni modo la nostra giurisprudenza, non è questo il primo caso, in tutte le sue articolazioni dovrà trovare delle soluzioni adeguate per contemperare, da un lato, la salvaguardia del nostro patrimonio culturale e la possibilità di fruizione da parte di tutti i cittadini, dall'altro l'esigenza di maggiore economicità delle attività ad esso collegate.

Ovviamente il dettato costituzionale dovrà comunque prevalere allorché il diritto fondamentale alla fruizione si dovesse scontrare con esigenze di ordine commerciale con esso in contrasto.

In conclusione, il temperamento di queste diverse e opposte spinte, di cui ho parlato, in sintesi le spinte commerciali e quelle culturali, non è impossibile.

Tutti i protagonisti di questo nostro settore, i legislatori, gli interpreti, gli operatori ministeriali, le forze dell'ordine, dovranno mirare a questo obiettivo: impedire la trasformazione della nostra memoria collettiva, memoria culturale, memoria scientifica, in mezzi di scambio.

GIOVANNI LO TURCO  
*Presidente della  
Corte d'Appello di Roma*

## IL COMANDO TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

Desidero anzitutto esprimere il mio ringraziamento al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Capo e al 'pool' della Procura della Repubblica del Tribunale Penale di Roma, che si occupa di queste tematiche, per averci invitato a partecipare a questo convegno.

Il mio vuole essere solo un breve cenno di saluto dal momento che, dovendo assentarmi per inderogabili esigenze di servizio sopravvenute, delego in questa circostanza così importante il Col. Musella a esporre compiutamente la posizione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in materia.

Credo che questo convegno sia assolutamente importante e che la sua importanza potrà essere incentrata su quattro aspetti fondamentali, che sicuramente saranno trattati.

Il primo aspetto è quello del coordinamento investigativo: il coordinamento investigativo non è fatto solo di norme processuali e procedurali, ma è fatto anche di persone e di rapporti inter-personali, e per noi – Polizia Giudiziaria – è assolutamente importante questa possibilità di osmosi amicale, oltre che professionale con l'Autorità Giudiziaria.

Ma a volte, ai fini del miglior coordinamento, non è neppure sufficiente la mera conoscenza delle persone; a volte è importante che ci sia una organizzazione e sotto questo profilo devo dire che l'orientamento della Procura di Roma di istituire un pool specializzato nel settore deve sicuramente costituire per noi ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria un ulteriore punto di riferimento, che si aggiunge alle normative e alle persone.

Il secondo punto, di cui sicuramente si parlerà nel corso del convegno è il rafforzamento della legislazione di tutela e allora penso, come pure è stato detto, a ispirare fattispecie di reato o ad aggravanti specifiche, penso anche a tutte quelle possibilità operative che possono in qualche maniera consentire alla Polizia Giudiziaria un rafforzamento dell'attività investigativa, penso alla possibilità di indagini sotto copertura o di acquisti controllati; penso cioè a tutta una serie di attività operative mutate da istituti già presenti e che pure potrebbero essere utilissimi nel nostro settore.

Penso anche, sempre per esempio, alla possibilità di una più decisa aggressione ai patrimoni, attraverso misure di prevenzione patrimoniale che ben potrebbero anticipare, a seguito degli accertamenti condotti dalla Polizia Giudiziaria, gli esiti del procedimento penale, sempre nell'ambito delle linee fissate sul tema dalla giurisprudenza.

Un altro punto che sarà sollevato, sicuramente importante anche ai fini di un coordinamento internazionale, è quello del rafforzamento del sentimento etico nella tutela internazionale del patrimonio culturale: è un sentimento che si sta rafforzando anche grazie all'azione del Governo, del Ministero, all'azione dell'Autorità Giudiziaria, ed è assolutamente importante, perché laddove manchi la base giuridica, sia il trascorrere del tempo, sia per altri motivi o per altri problemi, certamente è l'etica che deve ispirare le attività volte a restituire al patrimonio nazionale ciò che ad esso appartiene, appartenenza che costituisce fondamento etico della universalità del patrimonio stesso.

E se il sentimento etico si deve rafforzare, probabilmente la base di partenza, a livello internazionale, non potrà che essere la Convenzione UNESCO del 1970.

C'è un quarto punto, infine, che sicuramente sarà trattato in questa sede e che ritengo sia importante: il punto relativo al coordinamento dell'attività informativa e dell'attività di analisi pre-giudiziaria, se così possiamo definirla.

Un anno prima della Convenzione UNESCO del 1970, l'Italia decideva di costituire un Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico, all'epoca si chiamava così, primo esempio di ciò che poi sarebbe

stato istituito a livello internazionale un anno dopo, primo esempio di servizio specificamente deputato alla tutela del patrimonio culturale. Nel 1970 l'UNESCO riteneva che questo modello potesse essere valido, che potesse anche essere applicato anche agli altri stati membri e, in effetti, l'art. 5 di quella Convenzione di Parigi ne sottolineava l'importanza.

I tempi sono trascorsi, ma rimane e forse si rafforza l'esigenza di questo coordinamento informativo e di analisi.

Al riguardo, con decreto ministeriale del 28 aprile 2006, in un quadro di migliore coordinamento delle forze sul campo, il Ministero dell'Interno, con propria direttiva di concerto con i ministeri interessati, nel dividere quelli che potevano essere i comparti di specializzazione, ai quali tutte le forze di polizia potessero fornire il proprio contributo, stabiliva che nei vari comparti di specialità la forza di polizia che aveva, per motivi storici, professionali, organizzativi, una certa 'primazia' nel settore dovesse acquisire una funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le forze di polizia. E quindi credo che anche questo sia un punto importante: insieme con il coordinamento investigativo, insieme con il rafforzamento della legislazione, insieme con il rafforzamento del sentimento etico, occorre tenere presente che un polo di gravitazione informativa e di analisi non è una limitazione delle possibilità operative di nessuno, ma viceversa diventa una risorsa qualificata a favore di tutti, tanto per l'Autorità Giudiziaria, quanto per le altre forze di polizia.

Una risorsa qualificata a favore delle associazioni di categoria, perché anche le associazioni di categoria vanno coinvolte in questo nuovo modo di 'sentire' il problema della tutela del patrimonio culturale, a favore anche dei singoli cittadini. Perché non c'è dubbio che la tutela del patrimonio culturale non è un compito solo per specialisti, ma deve coinvolgere tutta la collettività.

Per concludere, credo che questo convegno non potrà dare risposte perché nessun convegno, forse, dà risposte ma sicuramente indicherà degli obiettivi assolutamente utili ed importanti sotto questo profilo; perciò, esprimo ancora il mio ringraziamento al Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore della Repubblica per averci invitato e per aver consentito a noi Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale di poter esprimere la nostra opinione e di poter contribuire alla migliore riuscita di questo convegno finalizzato a indicare gli obiettivi per una sempre più efficace tutela nazionale del patrimonio culturale.

GIOVANNI NISTRI

*Comandante del Comando Carabinieri  
Tutela Patrimonio Culturale*

## Interventi





GIOVANNI FERRARA\*

## INTRODUZIONE AL CONVEGNO “LA TUTELA PER I BENI CULTURALI: ASPETTI GIURIDICO-OPERATIVI”

La Procura della Repubblica di Roma ha avvertito l'esigenza di promuovere questo convegno sia per sensibilizzare i partecipanti rispetto alle tematiche che verranno trattate; sia per dare contezza dell'egregio lavoro svolto da questo ufficio che non solo è riuscito a contenere un fenomeno criminale in sicura espansione, almeno in passato; ma anche a recuperare beni culturali di immenso valore, alcuni dei quali verranno esposti o illustrati nel corso di questo evento.

Ciò premesso, non è difficile constatare come l'Italia sia uno tra i paesi più ricchi quanto a beni culturali, con una tipologia che abbraccia l'intera storia dell'umanità, dai primi insediamenti agli Etruschi; dall'epoca romana al medioevo; dal rinascimento ai nostri tempi.

L'immenso patrimonio è poi distribuito nell'intera nazione ed interagisce con il territorio, nella duplice dimensione urbana e paesaggistica. È infatti dislocato in modo tale da realizzare una complessa testimonianza culturale, vera espressione della civiltà del nostro popolo, contribuendo indubbiamente alla formazione della nostra identità nazionale.

Ma queste elementari constatazioni vengono ad essere messe in discussione allorché ci si confronti con le spinte economiche proprie del commercio delle opere d'arte, il cui incremento è ai nostri giorni diventato spesso intollerabile, fino a costituire motivo di impoverimento del patrimonio di alcuni paesi, a vantaggio di altre nazioni, economicamente più forti.

Il mercato giustifica le proprie scelte, non sempre lecite, sostenendo che altrimenti si attuerebbe una politica restrittiva, di nazionalismo culturale, la quale tenderebbe unicamente al mantenimento dei beni entro i confini del paese di origine.

Ma il contrasto di questo commercio ed almeno delle condotte penalmente rilevanti non significa affatto sottovalutare quelle autorevoli opinioni che vedono nella circolazione dei beni culturali un contributo al dialogo fra le culture nazionali, essenziale per il progresso dei popoli.

Occorre invece opporsi alla piaga delle spoliazioni dei patrimoni culturali: saccheggi ed accaparramenti che sono da sempre esistiti, ma che certo non onorano almeno al tempo presente chi li compie, né facilitano la comprensione tra i popoli.

Tutte queste considerazioni non vogliono affatto trascurare i problemi vivi e fondati che scaturiscono dalla constatazione che la cultura non può essere rinchiusa in ambiti esclusivamente nazionali; tuttavia una liberalizzazione intesa come accaparramento è senz'altro da sempre più dannosa, tanto da essere stata censurata addirittura dallo storico Polibio. E mentre alla eccessiva regionalizzazione culturale può essere data soluzione con una attenta politica di scambi e prestiti; alla decontestualizzazione dei beni culturali consegue perdita di identità, delle radici e, nei risultati, dell'amicizia tra popoli, che almeno ai nostri giorni hanno tutti pari dignità.

L'Italia, come già accennato, ospita testimonianze preziose dell'arte di ogni tempo, che permettono di leggere la storia dell'uomo attraverso le sue scoperte ed il suo genio artistico, la sua sapienza e la capacità di

---

\* Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

organizzarsi. Senza contare che i beni culturali costituiscono, essi stessi, una risorsa economica in grado di arrecare cospicui vantaggi economici ed occupazionali. Costituiscono infatti un investimento affidabile, oltre che promozione per la crescita culturale e sociale di tutto il popolo.

Al riguardo l'Italia, per la dimensione e diffusione dei suoi tesori, può essere considerata un museo a cielo aperto: che annovera circa 18.500 biblioteche, 20.000 castelli, 3.500 musei, oltre 1.200 chilometri di documenti archivistici e numerose ville, palazzi e complessi monumentali; come pure circa 95.000 chiese e 1.500 monasteri, oltre 6.000 siti archeologici terrestri e marini.

Purtroppo tanta ricchezza ha attirato da sempre l'attenzione della criminalità, favorita sovente da collezionisti e da alcune istituzioni museali di altri Paesi, talora senza scrupoli e compiacenti ovvero, addirittura, complici rispetto all'illecito traffico di beni culturali provenienti dall'Italia.

E tali beni attirano i criminali, non certo o solo per i profili estetici, ma per il profitto economico, che possono far conseguire; e le fattispecie criminose sono molteplici e varie.

Ci si può così trovare, ad esempio, di fronte a casi di esportazione a seguito di furti in pregiudizio di Musei, di Chiese e di Enti o luoghi pubblici, ovvero di privati; oppure ad esportazioni illecite, che scaturiscono dal desiderio di porre in vendita l'oggetto su mercati esteri più redditizi.

Ma sicuramente il fenomeno più devastante ed invasivo è quello in danno delle aree archeologiche, ove operano vere e proprie bande di tombaroli. Costoro nel tempo sono stati in grado di immettere sul mercato beni culturali in numero elevatissimo, anche di 'outstanding value'; ed è certo che hanno contribuito a decontestualizzare moltissimi siti archeologici, persi definitivamente alla ricerca scientifica, con un danno culturale irreparabile, proprio perché, com'è noto, trattasi di beni o fonti non-rinnovabili: si può parlare di un fenomeno che può essere tradotto in parole con l'espressione 'stealing history'. Ed è proprio come se di un libro sulle passate civiltà si siano distrutte gran parte delle sue pagine.

La vastità del patrimonio culturale italiano non sembra, poi, sufficiente a garantire il volume di affari della delinquenza di settore; sicché accanto ai beni autentici vengono con maggiore frequenza proposti oggetti falsi che contribuiscono a creare confusione e distorsione nel mercato, anche nella parte che opera nella legalità.

Per far fronte alle problematiche di cui sopra si è dato breve cenno, sin dal 1995 è stato costituito presso la Procura di Roma un gruppo di magistrati che si occupano dei reati contro il Patrimonio Culturale Italiano.

Cinque colleghi sono stati destinati a comporre tale gruppo di lavoro ed il numero è stato determinato sia in relazione al carico di lavoro sia per rispettare quella che è un'esigenza fortemente avvertita di non disperdere le informazioni che vengono raccolte.

Trattasi, a che risulta, di un esempio unico in ambito nazionale: ma i cui risultati sembrano siano estremamente positivi, sia in termini di contenimento delle spinte delinquenziali in questo settore particolarmente agguerrito, attesi i valori economici interessati dalle condotte criminose; sia pure con riferimento a quello che costituisce uno degli aspetti significativi di questa scelta di politica criminale, vale a dire il recupero di importanti beni culturali, altrimenti destinati ad essere decontestualizzati e comunque sottratti alla pubblica fruizione.

E, quindi, al pari di altre materie, sembra essere stata molto proficua la creazione di un apposito pool di magistrati. Costoro anzi tutto si sono specializzati in un settore particolarmente complesso sotto il profilo normativo. È sufficiente, al riguardo, ricordare che la materia richiede sovente l'impiego di nozioni e categorie concettuali che trovano la loro previsione e disciplina in differenti aree, dal diritto costituzionale a quello internazionale; da quello ecclesiastico al diritto civile e amministrativo. Non solo. Poiché la delinquenza di settore opera con mezzi sovente sofisticati (si pensi alle triangolazioni e all'occultamento dei beni culturali), occorre predisporre procedure investigative sempre aggiornate e che tengano nel debito conto anche quella finalità dell'azione penale, volta senz'altro alla repressione dei fatti reato che si vengono ad accertare; ma anche alla

*Introduzione al convegno "La tutela per i Beni Culturali: aspetti giuridico-operativi"*

---

salvezza del bene culturale, oggetto di volta in volta della condotta criminale: sicchè molto resta affidato alla sensibilità e ai doveri istituzionali del magistrato procedente.

Si ricorda ancora una volta come la delinquenza di settore, essendo anch'essa assai specializzata e numericamente contenuta, debba essere investigata da un gruppo ristretto di Colleghi, per ogni opportuna connessione sia sul piano soggettivo che probatorio.

Si può affermare, quindi, che la scelta di creare un pool di magistrati sia stata non solo felice e produttiva, come già detto, di esiti favorevoli; ma anche esempio da ripetere almeno nelle Procure sede dei principali Tribunali, anche per realizzare ogni opportuno collegamento conoscitivo ed investigativo.

Occorre altresì segnalare come la legislazione riguardante i beni culturali non sia esente da critiche ed anzi è spesso farraginosa e contraddittoria. Si finisce, così, ad esempio, per essere più severi nel reprimere il furto di un autoradio, piuttosto che nel sanzionare la sottrazione di reperti archeologici, anche di valore culturale ed economico ingente, visto che la pena non può in alcun caso superare i tre anni di reclusione, a cui si accompagna una multa davvero irrisoria, di fronte ad un traffico di beni che porta guadagni ingenti alla delinquenza di settore.

Si stima, al riguardo, che il traffico illecito di opere d'arte è secondo solo a quello degli stupefacenti; e viene, come volumi di affari, prima anche di quello delle armi.

Occorrerebbe una vera e propria radicale svolta, iniziando a riconsiderare i valori che vengono violati dalle condotte che attentano ai beni culturali; promozione di cui il legislatore avrebbe dovuto già darsi carico in un corpo normativo chiamato, con enfasi, 'codice' (si fa riferimento a quello di cui al D.L. n. 42/04): specie a fronte di valori che, ex art. 9, vengono espressamente tutelati dalla nostra Carta Costituzionale.

Ma una vera e propria attenzione – va segnalato – manca sovente pure in altri ambiti qualificati e persino nelle aule di giustizia, ove le sanzioni per tali fatti sono per lo più irrisorie; ed ove sembra esservi un atteggiamento di sufficienza, come se non avessero valenza penale quelle condotte di sottrazione di taluni 'coccetti', di cui l'Italia possiede in abbondanza.

Si è persa in buona sostanza un'occasione; ed il legislatore con strumenti differenti dalla legge n. 137/02 avrebbe dovuto mettere mano ad una riforma in materia, sicuramente auspicata da più parti e mai, comunque, tempestiva.

Occorre, infatti (con riguardo a quest'ultimo aspetto: l'urgenza), sottolineare come le riforme in materia di beni culturali e segnatamente quelle che riguardano i reperti archeologici siano tra le più necessarie. Sia perché occorre evitare che i saccheggiamenti dei siti archeologici (ovvero, in genere, la decontestualizzazione del nostro patrimonio culturale) continuino indisturbati, sino al punto che unico ostacolo alla loro perpetuazione è costituita dalla mancanza di nuove strutture da scoprire (o di beni da aggredire); tant'è che di recente si assiste al moltiplicarsi dei falsi, sempre più perfetti ed ingannevoli. E sia perché ogni riforma in materia abbisogna di diversi anni – se non addirittura di qualche decennio – affinché divenga effettiva ed operativa.

È ad esempio noto di come gli scavi illeciti siano per lo più clandestini e non è affatto agevole determinare, nella maggior parte dei casi, l'epoca della condotta e, quindi, stabilire, in caso di successione di legge, quale disposizione sia applicabile, dovendosi nel dubbio avvantaggiare il colpevole con la normativa meno severa.

L'esigenza di cambiamento si avverte tanto più perché proprio a livello internazionale si assiste ad una difesa sempre più efficace dei patrimoni culturali dei Paesi ricchi di vestigia del passato e quindi anche del nostro; e recentemente si può segnalare una tendenza a dare puntuale attuazione alle convenzioni e raccomandazioni di settore e segnatamente a quelle dell'UNESCO, con restituzioni di reperti da parte di molti istituzioni museali estere che così, non solo onorano la scienza archeologica, ma offrono un sicuro aiuto all'opera di contrasto avviata in sede processuale da questa Procura.

Ma a questo punto risulta evidente che una sottovalutazione dei fenomeni criminali in esame all'interno del nostro ordinamento: creerebbe sconcerto a livello internazionale ove si apprestano tutele che noi sovente disattendiamo, sia a livello normativo che giurisprudenziale.

Si dovrà, invece, sempre più considerare che in altri contesti il bene culturale perde di valore; e nel contempo, per contrastare la criminalità di settore, dovrà essere sempre più incentivata quella la pratica dei prestiti, della quale vi è previsione in più fonti normative: vera strada maestra, la quale davvero potrà in futuro contrastare ogni attività di accaparramento, divenuta per lo più inutile in ambiti di fattiva solidarietà e confronto culturale tra le diverse nazioni.

Al riguardo, non va neppure trascurata la circostanza che i reati aventi ad oggetto il traffico illecito di beni culturali sono tra quelli per i quali è previsto il c. d. mandato di arresto europeo. Segno evidente che in materia si è formato un ordine pubblico internazionale, almeno a livello europeo; e che, se non da subito, almeno in un prossimo futuro, andranno ad avviarsi processi di assimilazione delle varie legislazioni.

Tutto ciò eviterà ovviamente agli operatori del diritto quei continui aggiornamenti sia della legislazione che della giurisprudenza di altri ordinamenti, necessari invece per agevolare le richieste rogatorie che mi risultano avanzate da questo Ufficio – in tale materia – con cadenza quasi settimanale. E proprio la collaborazione operativa delle Forze di Polizia di altri ordinamenti e la loro sensibilizzazione ha consentito di raccogliere numerosi frutti anche a livello investigativo, proprio perché la delinquenza di settore è soprattutto interessata all'illecita esportazione del nostro patrimonio culturale.

Ovviamente, il pool che opera presso questa Procura si è potuto avvalere della preziosissima collaborazione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e delle sue articolazioni; il quale, attesi i suoi compiti istituzionali, ha posto a disposizione sia il bagaglio di esperienze e di conoscenze, che le risorse umane ed economiche per fronteggiare un fenomeno criminale che almeno in passato era in sicura espansione. Non da meno appare essere il contributo delle altre Forze di Polizia e segnatamente della Guardia di Finanza, particolarmente attenta e competente specie rispetto a quelle situazioni che implicano indagini pure di natura fiscale e doganale.

Sembra, in conclusione, che la materia dei beni culturali sia meritoria della massima attenzione sia da parte del legislatore, della giurisprudenza come pure delle Forze dell'Ordine proprio perché sta attraversando un periodo di grandi fermenti in tutti gli ordinamenti; e sembra che la corretta via sia stata per lo più intrapresa, almeno in ambito internazionale; sicché ogni contributo interpretativo potrebbe risultare salutare a quel completo riconoscimento dello *status* unico e singolare del bene, in quanto culturale.

MARIA LETIZIA GOLFIERI\*

## L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI BENE CULTURALE

### *Premessa*

L'Italia possiede la maggiore eredità artistica e culturale al mondo e la più antica e consolidata tradizione in tema di conservazione, e l'unicità della nostra Costituzione nel porre la tutela del patrimonio paesaggistico e storico-culturale, fra le norme fondamentali dello Stato, ne costituisce il risultato.

La cultura giuridica italiana, del resto, ha da sempre considerato come imprescindibile la salvaguardia del patrimonio culturale. Pertanto può affermarsi con certezza che le leggi emanate nel corso di questo secolo e lo stesso articolo 9 della Costituzione, sono un precipitato di tutte le forme legislative di tutela che vennero emanate dagli stati pre-unitari, nelle varie 'Italie'<sup>1</sup>.

L'art. 9 della Costituzione recita, "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

La portata del significato di 'beni culturali' e di cosa questi 'rappresentano' per la vita dell'uomo, atteso il loro stretto legame, col tessuto storico della civiltà, risulta fondamentale affinché si possa legislativamente intervenire, nel modo più giusto in questo settore.

Qualunque operatore tecnico-giuridico che miri alla protezione e alla tutela dei beni culturali, sia a livello locale, ma anche nazionale ed internazionale, deve avere come unico obiettivo, un adeguato e corretto uso dei beni in questione. Pertanto un'efficace intervento legislativo in tal senso, deve tenere conto del fatto che la tutela, non può essere considerata in maniera statica, passiva intesa come mera conservazione ma deve necessariamente riflettere, la nozione di bene culturale e ambientale adottata.

Invero l'espressione 'bene culturale' ricalca la tradizione politico-amministrativa italiana, da sempre orientata nel senso di ritenere il patrimonio culturale un insieme di oggetti la cui importanza va ricercata nel loro portato materiale: venale o artistico. Questa locuzione continua ad essere preferita dal nostro legislatore, nonostante da parte della dottrina più avveduta, si consideri più esaustiva in tal senso, la definizione di 'patrimonio culturale'. A ragion veduta questa viene ritenuta maggiormente espressiva del significato unitario e di coesione sociale, che la cultura (intesa come memoria storico-collettiva di un paese) i beni che la rappresentano e le attività che ad essi si ricollegano, costituiscono per ogni società, affinché possa riconoscersi come un corpus unico.

La storia insegna come ogni forma di conquista, bellica o economica, passa attraverso la distruzione o il dissolvimento del Patrimonio culturale dei paesi o delle società soccombenti.

È storia recente, l'effetto simbolicamente dirompente avuto in Afghanistan dalla distruzione delle statue del Buddha, da parte dell'esercito dei talebani<sup>2</sup>.

Di 'beni culturali', nel suo significato giuridico, si è parlato per la prima volta nel 1954 in ambito internazionale: Convenzione dell'Aja "per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato" – Convenzione

---

\* Sostituto Procuratore della Procura di Roma.

<sup>1</sup> G. MASTROCINQUE, *Tutela e Valorizzazione: l'inscindibilità dei due termini*.

<sup>2</sup> PINNA, *Editoriale*, pp. 1-2.

del 1972 per la protezione mondiale culturale e naturale – Convenzione del 1970 per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardante i beni culturali.

In Italia il concetto viene introdotto dalla Commissione Franceschini<sup>3</sup>, a cui si deve la definizione del bene culturale quale bene che “costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà”, e fu poi ripresa dalla successiva Commissione Papaldo<sup>4</sup>.

Utilizzata per la prima volta dal legislatore italiano, nel decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministero per i Beni culturali e ambientali. L’affermazione di tale terminologia esprime, da un lato la tendenza alla considerazione il più possibile unitaria della materia e dall’altro, il definitivo abbandono della concezione estetizzante su cui si fondavano le due leggi del 1939 (la l. 1089, dedicata alle “cose di interesse artistico o storico”, alle “cose d’arte” o “antichità e belle arti”, e la l. 1497, che parla di “bellezze naturali”).

La definizione di bene culturale non è problema meramente nominalistico, poiché<sup>5</sup> dall’accoglimento di un’opzione interpretativa piuttosto che di un’altra dipende il tipo di concezione che si assume in ordine alla natura del patrimonio culturale ossia “esprime una differente visione dell’assetto proprietario e del rapporto che si instaura tra situazione di appartenenza e funzione sociale di tali beni”<sup>6</sup>.

Nell’analizzare l’attuale stato dell’ordinamento italiano in materia di beni culturali, colpisce come il processo di riforma che ha coinvolto la materia negli ultimi anni, non ha avuto ancora termine.

La ragione sicuramente è da ricercare nello stato d’incertezza in cui versa il contesto istituzionale ed amministrativo, al quale tale processo è strettamente collegato. Questo perché la scelta della definizione, delle categorie dei beni di riferimento e le funzioni ad essi collegate, dipendono anche dallo scenario istituzionale.

#### *L’art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*

Il legislatore dà per la prima volta la definizione di bene culturale nel d. lg. 31 marzo 1998 n. 112, attraverso il quale viene attuata l’auspicata ‘simmetria’ tra i risultati raggiunti in merito dalla dottrina e l’evoluzione legislativa. Infatti, mentre la dottrina aveva maturato e approfondito il concetto di bene culturale, partendo dalla definizione della Commissione Franceschini, il legislatore aveva sì, utilizzato l’espressione ‘bene culturale’, senza darne però una precisa definizione<sup>7</sup>.

Le difficoltà incontrate in campo legislativo, nel dare una definizione generale di bene culturale oltre a derivare dai riflessi che la definizione adottata può avere nell’ambito della tutela del bene, derivano anche dalla constatazione dell’eterogeneità degli stessi beni, cui dovrebbe farsi riferimento<sup>8</sup>. Difatti l’art. 1 legge 1 giugno 1939, n. 1089 si asteneva dal dare una definizione giuridicamente unitaria di bene culturale limitandosi a elencare una serie di ‘cose’ oggetto della disciplina di tutela.

La nostra cultura giuridica pertanto ha oscillato tra una concezione c.d. ‘normativa’, per la quale i beni culturali assoggettati ad una speciale disciplina sono esclusivamente quelli individuati dallo stesso legislatore

<sup>3</sup> La Commissione Franceschini fu istituita dal Parlamento italiano con la legge 26-4-1964 su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.

<sup>4</sup> Istituita nel 1968 dal medesimo Ministero, concluse i lavori dopo due anni con la bozza di un d. d. l. sulla ‘Tutela e valorizzazione dei beni culturali’.

<sup>5</sup> G. ROLLA, *Beni culturali e funzione sociale*, in “Scritti in onore di M.S. Giannini”, II, Milano 1988, p. 564.

<sup>6</sup> G. ROLLA, *Beni culturali e funzione sociale*, cit. p. 565.

<sup>7</sup> M.P. CHITI, *La nuova nozione di “beni culturali” nel d. lg. 112/1998: prime note esegetiche*, in *Aedon*, 1/1998.

<sup>8</sup> Cfr. C. BARBATI, *Decentramento e beni culturali tra tutela e valorizzazione*, in “Le istituzioni del federalismo”, 2, 1997, p. 385 ss.

e una concezione c.d. 'aperta' per la quale sono beni culturali, tutti quei beni che costituiscono espressione di un determinato valore.

L'art. 148 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 va finalmente oltre e, recependo la proposta della c. d. commissione Franceschini, ne dà una definizione il più possibile aperta.

Secondo la prima parte dell'art. 148, lett. a), del d. lg. 112/1998, sono beni culturali "quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario" e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge.

La definizione accolta, piuttosto ampia, ricomprende sia le principali categorie di beni già individuate col metodo della elencazione dalla legge 1089/1939, sostituendo però al termine 'cose' il termine più calzante di 'patrimonio'; sia i beni individuati di volta in volta e inclusi avvalendosi della clausola di chiusura: "gli altri beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà"<sup>9</sup>.

La norma nella sua formulazione risente dell'influenza della prima dichiarazione proposta dalla Commissione Franceschini, discostandosene sotto due profili:

1) per la eliminazione del riferimento alla materialità delle cose che costituiscono "testimonianza avente valore materiale di civiltà";

2) per il riferimento ad altri beni "così individuati dalla legge".

Infatti, nella Dichiarazione I la Commissione, superando la concezione estetizzante proposta dalla legge del 1939, a favore di una visione positivista del patrimonio culturale, definiva il bene culturale come "ogni testimonianza 'materiale' avente valore di civiltà"<sup>10</sup>. Proponendo, in armonia con i tempi una lettura storicistica, del concetto di bene culturale, lettura ulteriormente proposta dalla XXII Dichiarazione che individuava i beni archeologici nelle cose mobili o immobili costituenti testimonianza storica di epoche, di civiltà "indipendentemente dal loro pregio artistico".

L'aver omesso il riferimento al carattere materiale dei beni, apparentemente avrebbe dovuto evidenziare l'intenzione del legislatore di inserire le attività culturali nel *genus* più ampio dei beni culturali<sup>11</sup>. Tuttavia lo specifico riferimento, presente alla lettera f), alle attività culturali da parte del medesimo art. 148, individuate come "quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte", di fatto non ha suffragato l'interpretazione suggerita. Anzi ancora una volta, gli autori della norma, non tenendo in alcun conto quanto elaborato dalla dottrina sull'argomento, ripropongono la ormai usurata nozione, delle attività culturali non come beni a se stanti, ma come attività connesse e strumentali ai beni<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Corte Cost. Sent. 26-28 marzo 2003, n. 94. La Corte Costituzionale riconosce la possibilità che a beni diversi rispetto a quelli definiti e disciplinati dal d. lg. 490/1999 possa essere riconosciuto, "a fini di valorizzazione", particolare valore storico o culturale da parte della comunità regionale o locale.

<sup>10</sup> La Dichiarazione I stabilisce che: "Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà." e (co. 2°) "Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario ed ogni altro bene che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà". Normalmente, come fa notare G. COFRANCESCO, *I beni culturali, profili di diritto comparato ed internazionale*, I.P.Z.S., Roma 1999, p. 18, *sub* nota 8, si attribuisce alla Commissione la definizione di bene culturale individuato al secondo comma come testimonianza materiale avente valore di civiltà. In effetti, però, la definizione generale di bene culturale è contenuta al comma primo dove si dice che il patrimonio culturale della Nazione è costituito da tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Nel secondo si fa una elencazione di beni e si propone una definizione residuale di beni culturali che sono assoggettati alla legge. Quindi, mentre il primo comma si riferisce a tutti i beni "anche a quelli che non sono assoggettati alle disposizioni della legge ma sono regolati da altre leggi" (Commento della stessa Commissione), il secondo comma definisce, invece, l'oggetto della tutela. I beni di cui al secondo comma sono quelli che hanno una realtà materiale e che possono formare oggetto della legge sui beni culturali. Si può comunque cogliere un riferimento alla immaterialità del bene culturale al primo comma dove si afferma che appartengono al patrimonio della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà.

<sup>11</sup> M.P. CHITI, *La nuova nozione di "beni culturali" nel d. lg. 112/1998, cit.*, p. 12.

<sup>12</sup> M. AINIS e M. FIORILLO, *cit.*, p. 1067; gli autori criticano la eccessiva enfasi riposta sugli aspetti materiali della cultura, "come se quest'ultima si addica unicamente alle cose dotate di un supporto tangibile e corporeo" quindi "bene ha fatto l'art. 148 del d. lg. 112/1998 a depurare tale aggettivo dalla definizione normativa di bene culturale".

Il legislatore ha perso ancora una volta l'occasione, da sempre caldeggiata dagli studiosi, di formulare una nozione unitaria di bene culturale, comprensiva anche delle attività ad essi ricollegabili, rimarcando vigorosamente l'insufficienza di una concezione meramente materiale di bene, ad esaurire la categoria. Giustamente è stato puntualmente sottolineato che "tutto il sistema tende ad evolversi, assumendo come nozione centrale quello di attività culturale, comprensiva delle *utilitates* non risolvibili in termini oggettuali"<sup>13</sup>.

L'aver operato una scelta diversa rappresenta un regresso: non solo rispetto alle più avanzate impostazioni dottrinarie sui beni culturali, ma anche rispetto al decreto 616/77, che sotto un unico capo VII, unitariamente titolato "beni culturali" trattava sia di questi che delle attività culturali e con la definizione che di beni culturali dava la l. 1197 n. 352: Disposizioni sui beni culturali (art. 2 comma 4).

La conferma dell'impostazione tradizionale seguita nel decreto legislativo, si ricava dalla lettura del Capo V "beni e attività culturali": in particolare dalla distinzione presente tra la 'valorizzazione' dei beni culturali, oggetto della definizione della lettera e) dello stesso articolo, e la "promozione di ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali", come definita alla successiva lettera g).

La giurisprudenza sull'argomento non si dimostra più avveduta ribadendo in diverse pronunce provenienti da giudici amministrativi e non, "che la cultura non assume un rilievo autonomo, separato e distinto dai beni d'interesse artistico storico, archeologico o etnoantropologico, ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale; essa quindi non può essere protetta separatamente dal bene". (C. cost. n. 118/1990).

La stessa impostazione è presente nella giurisprudenza del C. d. S. nel vigore della legge 1089/1936 per il quale la tutela riguarda cose storiche e artistiche materiali e in quella relativa all'applicazione del decreto dove ancora viene ribadito che oggetto di tutela storico culturale sono i beni nei quali siano incorporati valori storico-artistici e culturali<sup>14</sup>.

Un'ulteriore differenza tra la definizione adottata dal d. lg. 112/1998 e la proposta della Commissione Franceschini, sta nel fatto che i beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà devono essere "così individuati in base alla legge". Ossia il legislatore si riserva il potere di stabilire se un bene può essere concretamente qualificato 'bene culturale'<sup>15</sup>.

Il campo di applicazione della riserva non appare chiaro. In particolare non si comprende se il procedimento menzionato riguarda solo i beni che costituiscono "testimonianza avente valore di civiltà" ovvero i beni culturali genericamente intesi. Inoltre se il risultato del procedimento abbia un mero valore accertativo o costitutivo.

Un'interpretazione esclusivamente letterale porterebbe a ritenere che il riferimento riguarda i soli beni rapportabili alla testimonianze avente valore di civiltà. Ma ciò contrasta con l'attuale vigore della disciplina prevista dalla legge 1089/39 per l'individuazione dei beni, attraverso l'apposizione di un vincolo diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati.

Ne consegue, che in base ad una interpretazione sistematica, il procedimento di cui alla riserva comprende tutti i beni culturali presi in considerazione dall'art. 148 e i suoi effetti sono necessariamente di carattere costitutivo.

Comunque qualunque sia il confine delle definizioni presenti nell'art. 148, queste hanno, un ambito di operatività intrinsecamente limitato, poiché la proposizione iniziale dell'articolo in oggetto stabilisce che hanno valore solo "ai fini del presente decreto".

<sup>13</sup> T. ALIBRANDI e P.G. FERRI, *I beni culturali ed ambientali*, Milano 1995, p. 5.

<sup>14</sup> C. d. S. Sez. VI, n. 1266/1998, Foro Amm. 1998, I, 2397 - C. d. S. Sez. VI n. 1523/1998 in Cons. Stato, 1998, I, 1805.

<sup>15</sup> G. COFRANCESCO, *op. cit.*, Roma 1999, p. 17.

*L'evoluzione del concetto di bene culturale*

Pertanto, come è stato giustamente fatto notare, l'ampiezza del concetto di bene culturale è piuttosto teorica, essa "non ha alcuna utilità se non quella di costituire a favore dello Stato una sorta di clausola generale di riserva nell'individuazione di altri beni che costituiscano *testimonianza avente valore di civiltà*"<sup>16</sup>.

Nonostante il limitato campo applicativo, la nozione accolta ha tuttavia il merito di avere ribadito l'attualità della proposta Franceschini a discapito delle leggi del 1939, che riconoscevano la tutela solo a quei beni che avessero avuto "particolare pregio, rarità", o fossero di "non comune bellezza". I beni culturali meritevoli di tutela non coincidevano col patrimonio culturale nazionale, ma solo con quelle sue manifestazioni particolarmente significative per valore estetico, storico ed economico<sup>17</sup>.

La nuova accezione di bene culturale inteso come ogni bene che costituisce "testimonianza materiale avente valore di civiltà", formulata dalla Commissione Franceschini, presuppone una nozione aperta di bene culturale cui la disciplina giuridica non può (e non deve) dare un contenuto che, invece, deve essere individuato "mediante il rinvio a discipline non giuridiche".

Questo processo di riformulazione del concetto, oltre ad assolvere una funzione unificante delle varie categorie di beni sottoposti a tutela focalizza l'attenzione del legislatore, sul "valore culturale che diventa funzione sociale del bene" imponendo un intervento pubblico volto a garantire alla collettività "una fruizione ampia ed effettiva del valore culturale custodito dal bene".

In questo contesto la legge del 1939 è stata interpretata estensivamente in modo da far rientrare nella sua disciplina nuove categorie di beni che nel tempo, al mutare della sensibilità sociale, diventava necessario proteggere.

*La nozione di bene culturale nel Testo Unico*

Il legislatore ha utilizzato lo strumento del Testo Unico con d. lg. 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di riunire e coordinare la normativa degli ultimi 60 anni, emanata a salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico. Nel T.U. sono confluite la legge n. 352, le due leggi del 1939, quelle sugli archivi e la legge n. 4/1993<sup>18</sup>.

Per quanto concerne i beni oggetto della tutela, il legislatore si è trovato a scegliere ancora una volta, tra una definizione unitaria di bene culturale ovvero la sua considerazione come oggetto di specifici interventi legislativi. Nel determinarsi per l'una o l'altra soluzione, naturalmente, non può non essere stato condizionato dal fatto che "il mutamento terminologico avrebbe dovuto comportare un cambiamento di prospettiva, per cui il regime giuridico si sarebbe imperniato sul valore culturale che non è rappresentato dall'oggetto materiale nella sua estrinsecazione fisica, bensì dalla funzione sociale del bene, visto come fattore di sviluppo intellettuale della collettività e come elemento storico attorno a cui si definisce l'identità delle collettività locali"<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> G. COFRANESCO, *op. cit.*, p. 25. 9.

<sup>17</sup> G. SEVERINI, in G. CAIA (a cura di), *Il Testo Unico sui beni culturali*, Giuffrè 2000, p. 3, fa notare che la definizione adottata dalla Commissione Franceschini è stata largamente influenzata "dall'affermarsi proprio in quegli anni delle scienze sociologiche e antropologiche e del loro sovrapporsi alle scienze storiche dell'arte e della filosofia (. . .)". L'A. prosegue evidenziando che "si cominciò a criticare il riferimento alle cose d'arte come elitistico ed estetizzante e si additò in positivo la progressività e la socialità del riferimento alla civilizzazione e ai suoi segni che era contenuto nelle parole 'beni culturali'".

<sup>18</sup> Il legislatore delegato, come nota il Consiglio di Stato, è partito dalla ricognizione delle disposizioni esistenti rientranti nella materia e per operare tale valutazione ha ritenuto che "nel dato normativo dovesse riscontrarsi un carattere di 'realità' nel senso più ampio del termine: in altre parole il bene nella sua 'materialità' deve costituire l'elemento centrale della fattispecie regolata dalla norma; ed il suo valore culturale o ambientale deve improntare la *ratio* del contenuto positivo".

<sup>19</sup> PITRUZZELLA, *La nozione di bene culturale*, artt. 1, 2, 3, 4, d. lgs. n. 490 /1999, in *Aedon* 1, 2000, p. 12.

La soluzione adottata è stata la riproposizione di quella ‘normativa’ con una definizione il cui nucleo centrale è costituito dalle ‘cose’ regolate dalla legge 1.6.1939, n. 1089 “temperata dall’allargamento alle altre categorie di beni già fatte oggetto di disciplina normativa e dall’inclusione delle fotografie, gli spartiti musicali gli audiovisivi, gli strumenti scientifici e tecnici, in base al criterio per il quale ogni bene rappresenta una testimonianza di civiltà”.

A discolpa degli autori del TU, per l’assenza di qualsivoglia spirito innovativo, oltre alle ragioni sopra esposte vi è stata sicuramente la necessità di evitare le accuse di genericità, che una definizione omnicomprensiva di “testimonianza avente valore di civiltà” avrebbe comportato. Ma soprattutto la circostanza che la legge di delega ha imposto agli estensori delle rigide direttive: la l. 8 ottobre 1997, n. 352, all’art. 1 stabilisce che nel TU devono essere “riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti”, aggiungendo altresì all’art. 1, comma 2, che: “possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entrano in vigore nei sei mesi successivi” e che “alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti”.

Una scelta diversa avrebbe potuto ingenerare il sospetto di un eccesso di delega. Pertanto gli estensori del TU si sono limitati a disciplinare unitariamente tutti quei beni che erano già singolarmente oggetto di norme specifiche. Inoltre la delimitazione temporale ha comportato che nel redigere il TU gli autori non abbiano potuto tenere conto del decreto legislativo 368/1998 con il quale si riorganizzava il Ministero per i Beni e le Attività Culturali<sup>20</sup>.

Il TU all’art. 1 afferma che i beni culturali compongono il “patrimonio storico artistico nazionale” e la disciplina prevista costituisce attuazione dei principi consacrati nell’art. 9 della Costituzione. Viene altresì ribadito che i beni culturali e ambientali richiedono una tutela specifica che più volte la Corte Costituzionale ha confermato essere preminente rispetto alla tutela di altri beni<sup>21</sup>.

All’art. 2 il TU riprende l’art. 1 e 2 della legge del 1939, accogliendo la distinzione tra “le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico” (lett. a) e gli “immobili che a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte o della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante” (lett. b).

La differenza tra i due tipi di beni immobili, cui fa cenno la norma, è stata così spiegata: la prima categoria (corrispondente all’art. 1 della l. 1089/1939) di beni ha un valore culturale intrinseco; la seconda assume tale valore in quanto i beni che ne fanno parte siano in qualche modo connessi con avvenimenti storici, di cui l’immobile è testimonianza.

La norma va raccordata con quanto previsto dal comma 1 lett. c) che fa oggetto di tutela “le collezioni o serie di oggetti che per tradizione fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico”.

Rispetto alla legge del 1939 vengono inclusi nella categoria di bene culturale anche i “beni archivistici” (già disciplinati dal d. p. r. 30 settembre 1963, n. 1409), i “beni librari” e le “fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e pregio artistico o storico”<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. parere del Consiglio di Stato dell’11 marzo 1999. Il Consiglio per spiegare meglio il concetto considera che: “In altre parole, parafrasando una formula utilizzata dai giuristi che si occupano di usi civici (*ubi feuda, ibi demania*), si può affermare che il legislatore delegato è partito dal presupposto che, ovunque si ravvisi una norma che tutela in qualsiasi modo un determinato bene in considerazione del suo valore storico, artistico, archeologico, ecc., si è in presenza di un *bene culturale*”.

<sup>21</sup> Sentenze della Corte Cost. 21.12.1985, n. 139; 20.06.1995, n. 1196.

<sup>22</sup> Nella individuazione dei beni archivistici il TU, seguendo le indicazioni date dalla Commissione Franceschini, ha lasciato fuori dalla sua disciplina i documenti delle pubbliche amministrazioni ancora legati all’esercizio delle funzioni amministrative e gli archivi correnti. Del resto la consultazione degli archivi correnti e l’accesso ai documenti è disciplinato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 6, confermando la disposizione dell'art. 1, ult. comma, della legge del 1939, dispone che “non rientrano nella disciplina del TU le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni”.

Il legislatore ha voluto così evitare che la produzione artistica più recente subisse limiti alla commerciabilità a seguito di vincoli normativi imposti dalla disciplina del TU<sup>23</sup>.

Il TU specifica, diversamente dalla legge del 1939, che la disposizione in oggetto trova applicazione solo per i beni di cui al comma 1 lett. a); di conseguenza gli immobili di cui alla lett. b), privi di uno specifico valore intrinseco, non sono sottoposti ad alcuna limitazione attinente alla commerciabilità. Allo stesso modo devono essere escluse dall'applicazione di ogni limitazione alla circolazione e alla commerciabilità le raccolte d'arte contemporanea.

Infatti non può esistere differenza sostanziale tra i beni di cui alla lettera a) e i beni di cui alla lettera c), del comma 1; in entrambi i casi i beni vengono in considerazione per il loro intrinseco valore storico artistico. L'unica differenza è che i beni di cui alla lett. c) vengono in considerazione come complesso di beni e non nella loro individualità. L'esclusione delle opere contemporanee dalla disciplina del TU riguarda i beni, sia come singoli sia come complesso.

Il TU, così come la legge del 1939, si occupa solo della tutela dei beni che presentano un certo grado di interesse. Si occupa infatti di mobili e immobili di “interesse artistico, storico” (. . .), di immobili che rivestono un “interesse particolarmente importante”, collezioni o raccolte “di eccezionale interesse artistico o storico”, cose di “interesse numismatico”, e ancora, di carte geografiche e spartiti aventi “carattere di rarità e pregio artistico”, di raccolte librerie di “eccezionale interesse culturale”, di archivi che rivestono notevole “interesse storico” ecc.<sup>24</sup>

Nell'art. 3 sono enumerate alcune categorie ‘speciali’ di beni culturali (come dice testualmente la rubrica), già presenti nella legge del 1939 e in successivi interventi legislativi: la lettera a) individua nella categoria “gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista”.

La norma è connessa alla disposizione di cui all'art. 51 che, riproducendo l'art. 13 della legge del 1939, impone a chi dispone o esegue il distacco di affreschi, stemmi (. . .) di richiedere l'autorizzazione del soprintendente.

La lettera b) inserisce nella categoria anche gli studi d'artista, cui fa riferimento all'art. 52 del TU. La disposizione non fa altro che riprendere il decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15.

La lettera c) richiama espressamente l'art. 53: si tratta di aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale individuate con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana.

La lettera d) inserisce nella categoria: fotografie, esemplari di opere cinematografiche, sequenze di immagini in movimento, documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, prodotti da più di venticinque anni,

<sup>23</sup> R. TAMIOZZO, *op. cit.*, p. 5, il quale ricorda come il problema delle opere d'arte contemporanea sia stato molto sentito in sede dottrinarie soprattutto a partire dagli anni ottanta: “in particolare si è avvertita una forte esigenza di superamento della disposizione in esame, al fine non tanto di eliminare il predetto termine, quanto e più specificatamente di prevedere una possibile, sia pure limitata, azione di concreta tutela di opere che abbiano età inferiore ai cinquanta anni, fermo restando il rispetto di condizioni particolari, quali, ad esempio, quella che si tratti di opere il cui autore sia deceduto”.

<sup>24</sup> La scelta di graduare l'interesse è stata criticata in ragione dell'ambiguità che il criterio porta con sé. In effetti il legislatore avrebbe potuto elaborare una soluzione definitoria più chiara visto che proprio tale definizione delimita l'ambito di applicazione del regime vincolistico imposto ai privati.

a prescindere dal loro valore artistico (a differenza dei beni di cui all'art. 2 lett. e). La norma consegue alla Risoluzione del Consiglio dei Ministri della U.E. responsabili degli affari culturali, del 13.11.1986 sull'anno europeo del cinema e della televisione.

Infine la lettera e) prende in considerazione i "mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni". Anche questa norma deriva da una disposizione comunitaria: il Regolamento n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 sull'esportazione dei beni culturali, e la direttiva n. 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, entrambe recepite con la legge 30.3.1998, n. 88.

Il TU attraverso l'art. 3 ha operato un coordinamento tra la legge 1089 del 1939 e le leggi successive che hanno ampliato la nozione dei beni culturali.

Il legislatore delegato, pur avendo accolto una nozione di bene culturale nella sua accezione materiale, non ha tralasciato di fare riferimento anche a una espressione maggiormente omnicomprensiva: all'art. 4 rubricato "Nuove categorie di beni culturali" dispone che "i beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà". Nel recepire quanto già disposto dall'art. 148 del d. lg. 112 del 1998, stabilisce la facoltà di ampliamento della categoria dei beni culturali subordinato a un intervento del legislatore.

La disposizione ribadisce il superamento da parte del nostro ordinamento della visione estetizzante di bene culturale. Quindi, malgrado le fondate critiche, l'art. 4 ha comunque il merito di riconoscere definitivamente il concetto di bene culturale come "testimonianza avente valore di civiltà"<sup>25</sup>.

### *Il codice Urbani*

Nella XIV legislatura, con la L. 137/02, art. 10, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi "per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali".

I principi e i criteri direttivi, ai quali il governo avrebbe dovuto attenersi nella formulazione dei decreti delegati, erano: riordino della disciplina attraverso lo strumento della codificazione e adeguamento al nuovo assetto istituzionale, derivante dalla modifica degli artt. 117-118 della Costituzione e dall'intervento normativo degli organi comunitari.

Il Decreto legislativo n. 42/2004, pur presentando elementi di continuità con il precedente TU e la legge 1089, non si è attenuto alle direttive indicate, ma ha innovato profondamente la legislazione in materia, intervenendo sui concetti fondamentali di tutela-fruizione e valorizzazione e modificando incisivamente la struttura organizzativa del ministero.

Il Codice si apre con una prima parte dedicata alle Disposizioni Generali contenente norme che hanno carattere definitorio e di portata applicativa generale. Una seconda, dedicata alla disciplina dei Beni Culturali. Una terza parte è dedicata ai beni paesaggistici, la parte IV alle sanzioni e la parte V alle disposizioni transitorie.

Diversamente dal TU nel Codice all'art. 1 rubricato "Principi" è presente un puntuale richiamo all'art. 9 della Costituzione: "La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale. È compito della Repubblica provvedere allo sviluppo della cultura".

<sup>25</sup> A. MANSI, *op. cit.*, p. 17. Ma anche G. SEVERINI, *op. cit.*, p. 10, sottolinea che la disposizione in oggetto ha il contenuto principale di una "clausola da termine passivo per un eventuale rinvio *ab extra*, destinata ad operare (. . .) se e quando nuove norme primarie individueranno ulteriori categorie di beni culturali e faranno rinvio espresso al Testo Unico".

L'elemento di novità maggiore, presente nel testo, è l'uso all'art. 1 della locuzione di 'patrimonio culturale', che rompe finalmente con una inveterata tradizione legislativa, ampiamente esposta.

Ad una prima lettura l'espressione sembrerebbe di significato più ampio, rispetto a quella più tradizionale di "patrimonio storico artistico", solitamente usata dal legislatore in materia. Gli autori, affiancando al termine patrimonio, l'aggettivo culturale, sembra abbiano recepito, il suggerimento più volte adombrato dalla dottrina, di prendere in considerazione il patrimonio nel suo complesso valore 'simbolico-identitario' e non come insieme di singoli oggetti di cui esaltare la parte estetica-materiale<sup>26</sup>. Significato implicitamente presente nella definizione utilizzata negli ordinamenti di altri paesi: nel francese 'patrimoine' e nella parola inglese 'heritage'.

Tuttavia l'analisi del successivo art. 2 non consente questa ottimistica conclusione.

Recita l'art. 2:

- 1) Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
- 2) Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico storico archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Come appare evidente, l'articolo non fa altro che ricalcare la tradizionale definizione già presente nel TU, ricomprendendo nella nozione sia i beni indicati direttamente da disposizioni normative, sia la residuale categoria di beni individuati dalla legge o in base alla legge "quali testimonianze aventi valore di civiltà", rifacendosi a quanto elaborato sull'argomento dalla più volte citata Commissione Franceschini.

L'ambito oggettivo di tutela dell'art. 2, trova la sua concreta specificazione negli artt. 10-11, del capo I del 1° titolo, relativo alla tutela dei beni culturali. Queste norme contengono l'elenco delle tipologie di beni da sottoporre a tutela, mantenendo la bipartizione presente negli artt. 2-3 del Decreto Legislativo 90/1999, ossia tra beni rientranti 'tout court' nell'intera disciplina e beni oggetto di specifiche disposizioni.

Come già sottolineato, viene mantenuta la tradizionale impostazione normativa nel delineare il concetto di bene culturale, temperata da un timido tentativo di dare comunque una nozione maggiormente omnicomprensiva, seppure di carattere residuale (sulla falsariga di quanto già disposto dagli art. 4 DL 490/1999 e 148 DL 112/1998).

La conferma del mantenimento del modulo tradizionale nella individuazione del concetto di bene culturale viene altresì, dal nuovo vigore assunto dall'elemento della materialità e dell'interesse culturale, come criterio distintivo determinante che viceversa, era stato eliminato dal TU.

Una novità è costituita dalle modalità adottate dal Codice per distinguere le "cose culturali": combinando il criterio dell'appartenenza pubblica o privata, con le diverse modalità di sottoposizione alla tutela in alcuni aspetti.

Al primo comma prende in considerazione "i beni mobili e immobili appartenenti allo stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente o istituto pubblico nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico storico archeologico".

Il comma due aggiunge che, "come beni culturali sono alla lett. a) le raccolte dei musei pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi. Alla lett. b) gli archivi e i singoli documenti e alla lett. c) le raccolte librerie".

Il comma 3) fornisce un elenco di beni culturali definiti tali dopo un procedimento dichiarativo. L'elenco riproduce a grandi linee i beni presenti nei primi due commi e riferendosi in particolare alla lett. a) all'appartenenza a soggetti diversi, da quelli indicati al comma 1, alle lett. b) e c) ai soggetti privati, alle lett. d) ed e) a beni appartenenti a chiunque.

<sup>26</sup> PINNA, *Editoriale*, pp. 1-2.

I commi 4-5 riproducono in gran parte le norme dell'art. 2 del TU: l'art. 4 specifica ulteriormente quali beni siano da ritenere cose avente interesse storico artistico archeologico etnoantropologico con l'aggiunta dei beni presenti dalla lett. g) alla lett. h).

In altri termini, il Codice nei primi tre commi inquadra le cose da ritenere 'beni' attraverso la loro appartenenza a categorie predefinite. Nel quarto comma vi è una maggiore puntualizzazione di alcune tipologie di beni. Al quinto comma prende in considerazione i requisiti richiesti affinché alcuni beni siano suscettibili di tutela.

La considerazione dei beni in base alla loro appartenenza, pubblica o privata, incide anche sulla tutela apprestata: per i primi la qualità di bene culturale è attribuita mediante un procedimento di verifica, dell'interesse culturale.

Per i secondi, invece è acquisita con la dichiarazione prevista dall'art. 13 che riprende l'art. 6 TU.

Nel 1° comma sono definiti beni culturali "le cose mobili o immobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico".

La formulazione normativa evidenzia la diversa impostazione seguita dal Codice nel riconoscimento del valore culturale di un bene, sia esso pubblico o privato. Non viene riproposta la presunzione *juris tantum*, ma è sempre necessario un procedimento di carattere costitutivo che accerti la rilevanza culturale, procedimento specificato nel successivo art. 12.

Il 2° comma fa riferimento ad una categoria assente nel precedente TU disciplinata come *universitates rerum* di cui agli artt. 822-824 cc. Mentre le raccolte sono ritenute beni culturali *in re ipsa*, senza bisogno di alcun procedimento di riconoscimento.

Nel 3° comma vengono elencate le categorie di beni per i quali è indispensabile la dichiarazione formale dell'interesse culturale, trattandosi: i primi tre gruppi, di beni appartenenti a soggetti privati; gli altri due gruppi, di cose per i quali è comunque previsto il procedimento di riconoscimento, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata.

La prima delle categorie riguarda beni rilevanti non per il loro intrinseco valore, ma in quanto rappresentativi di eventi o legati a personaggi della storia. Questi disciplinati dalla l. 1089/1939 e dal TU, solo se di natura immobiliare, vengono ora sottoposti a tutela a prescindere dalla circostanza che si tratti di mobili o immobili.

Recente è la creazione delle cose di interesse 'storico-identitario', che comprendono le cose immobili e mobili, particolarmente importanti, che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche collettive, ecclesiastiche. Questi beni inseriti per la prima volta nel DPR 283/2000 sono stati ripresi dal Codice.

Ultima categoria è rappresentata dalla collezione e serie di oggetti, di cui si occupava anche il TU, il cui contenuto normativo è mutuato dal codice senza alcuna modifica. Infine nel comma 4 vengono esemplificativamente indicate alcune categorie, presenti con medesimo contenuto nei testi precedenti.

A conclusione di queste brevi note, s'impone una ulteriore considerazione critica, riguardo la diversa gradazione dell'interesse culturale richiesto, a seconda che si tratti di beni di appartenenza privata o di appartenenza pubblica.

Per i primi, infatti, si richiede un *quid pluris*, un interesse più elevato, attraverso l'utilizzo di termini come 'particolarmente importante' o 'eccezionale', mentre per i beni di appartenenza pubblica è sufficiente la mera presenza di un interesse culturale.

La conseguenza di questa scelta legislativa è l'impossibilità di considerare unitariamente i beni sotto il profilo oggettivo e la sussistenza di un interesse culturale identico e indipendente dalla natura del bene. Tutto questo sembra costituire la naturale conseguenza della diversa intensità delle modalità di tutela e di valorizzazione cui sembra far riferimento l'art. 1 nel distinguere il diverso ruolo dei soggetti pubblici e privati a riguardo<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> PASTORI, *I beni culturali*, in *Aedon* 1, 2004.

*La 'cultura' nell'evoluzione legislativa europea*

La cultura per divenire oggetto di specifica legislazione a livello europeo deve attendere il Trattato di Maastricht con la riformulazione dell'art. 128 (oggi 151), poiché agli organismi comunitari non erano attribuite specifiche competenze in materia<sup>28</sup>.

Tuttavia non sono mancati sull'argomento interventi, seppure indiretti, che trovavano il loro fondamento nella disciplina prevista dal Trattato medesimo in materia di libera circolazione delle merci. In altri termini ciò che veniva in rilievo erano i profili economici scaturenti da interessi culturali.

Una norma particolarmente utilizzata in proposito, era l'art. 36 che consentiva deroghe al principio della libera circolazione delle merci, al fine di contemperare quest'ultima con l'esigenza di tutela dei patrimoni culturali nazionali<sup>29</sup>.

La necessità di una politica culturale comunitaria si affaccia quando i membri della Comunità cominciano a percepire che la mancanza nel trattato di un qualche riferimento alla cultura si scontrava con le enunciazioni contenute nel preambolo, relativamente all'esigenza di promuovere la coesione tra gli stati membri.

I primi specifici interventi si sono avuti con un regolamento comunitario (3911/92) in tema di esportazione di beni culturali, e con una direttiva (93/7/CEE) in tema di restituzione di beni trafugati dal territorio di uno stato membro a seguito della esigenza di alleviare gli esiti negativi derivanti dall'abolizione dei controlli doganali.

Successivamente, la redazione del Trattato di Maastricht segna il passaggio a forme di integrazione maggiormente pregnanti e di conseguenza all'allargamento delle politiche cosiddette culturali.

La rinnovata stesura dell'art. 128 insieme all'introduzione nel Trattato di un titolo dedicato alla cultura, inseriscono tra i principali scopi delle azioni comunitarie la "conservazione e salvaguardia del patrimonio di importanza europea"<sup>30</sup>.

Il Consiglio dell'Unione, in una recente risoluzione<sup>31</sup>, ha invitato gli Stati membri a cooperare per consentire alla Commissione la valutazione dell'applicazione dell'art. 151.

L'art. 151 del Trattato di Amsterdam fissa quale obiettivo dell'azione comunitaria, non la promozione di una cultura unica (alla stregua della moneta) dei paesi europei, quanto piuttosto la promozione delle diverse 'culture' in essi presenti, recependo così la concezione identitaria attribuita in antropologia alla cultura, nei confronti di gruppi sociali o comunità determinate.

La disposizione recita: "la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio comune".

Che poi comunque quella culturale sia e rimanga, tra le politiche funzionali, una di quelle in cui il grado di coinvolgimento della comunità è ridotto, è altrettanto evidente, laddove si consideri il ruolo riservato in materia, alla Comunità. A quest'ultima infatti è riconosciuta solo una funzione di coordinamento, aggiuntiva ed eventualmente integrativa rispetto a quella nazionale. In sostanza l'Unione interviene nel settore culturale solo se la sua azione è tale da apportare un valore aggiunto a livello europeo.

<sup>28</sup> Sull'evoluzione delle politiche culturali, cfr. M.P. CHITI, *Beni culturali*, in "Trattato di Diritto Amministrativo Europeo", diretto da M.P. CHITI e G. GRECO, Milano 1997, p. 349 ss.

<sup>29</sup> Le pronunce della Corte di Giustizia in materia, ben sintetizzano le tensioni allora esistenti tra Comunità e ordinamenti nazionali in ordine allo stesso regime giuridico dei beni culturali per i quali dunque non si intravedeva né la necessità né tantomeno il fondamento di una disciplina differenziata, quantomeno sotto il profilo della circolazione.

<sup>30</sup> M.P. CHITI, *Beni culturali*, in *Trattato di Diritto Amministrativo Europeo*, diretto da M.P. CHITI e G. GRECO, *cit.*, pp. 380-381.

<sup>31</sup> Risoluzione del consiglio del 21 gennaio 2002.

Lo stesso articolo 151 del Trattato riconosce che le maggiori responsabilità ed i maggiori compiti in materia restano affidati ai singoli Stati, escludendo l'intervento della Comunità se non diretto all'armonizzazione delle disposizioni nazionali legislative e regolamentari (sebbene non di quelle amministrative)<sup>32</sup>.

L'impostazione accolta costituisce il frutto di un compromesso raggiunto tra i due diversi approcci, alla materia dei beni culturali: quello liberistico, da un lato; quello protezionista dall'altro, i cui termini si sono venuti precisando in occasione della realizzazione del mercato interno. La Comunità ha scelto di riservare agli Stati il potere di definire l'estensione del patrimonio nazionale, ha previsto inoltre che esigenze connesse alla tutela del patrimonio artistico, storico ed archeologico nazionale possano giustificare deroghe alla libera circolazione delle merci.

Sebbene con queste limitazioni, la rinnovata attenzione delle istituzioni comunitarie per il settore culturale è comunque evidente, laddove si consideri il lavoro di Consiglio e Commissione finalizzato all'elaborazione di un piano d'azione comunitario nel settore del patrimonio culturale.

Una disamina dell'attività di tali istituzioni evidenzia come sin dall'introduzione del nuovo art. 128 si sia cercato di porre le basi di un'azione unitaria e globale nel settore, precisando l'oggetto dell'intervento europeo nella promozione della cooperazione tra gli stati, e fissando una serie di criteri e principi, cui l'azione deve essere orientata: trasparenza e concertazione, sussidiarietà e complementarità, stretta cooperazione tra Commissione e stati membri<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> S. CATTANEO, *Cultura e patrimonio culturale*, in G. SANTANIELLO (diretto da), *Trattato di Diritto Amministrativo*, vol. XXXIII; A. CATELANI, S. CATTANEO, *I beni e le attività culturali*, cit., p. 35.

<sup>33</sup> Conclusioni del Consiglio del 10 novembre 1994 in merito alla comunicazione della commissione su l'azione comunitaria nel settore culturale.

FABIO SANTONI\*

## I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE ED IL PROBLEMA DELLA COMPETENZA

Il mio intervento prende l'avvio dalle parole del sig. Procuratore della Repubblica Cons. Ferrara su uno degli aspetti peculiari della tutela del patrimonio culturale italiano. La necessità che l'attività investigativa e repressiva si attui ad ampio raggio sia nel territorio nazionale che internazionale.

A livello di rapporti con le autorità giudiziarie estere è a tutti nota l'esistenza di normative europee ed internazionali sempre più mirate alla semplificazione della attività operativa sia da parte degli organi di polizia e sia delle singole autorità giudiziarie.

Da questo punto di vista l'Europa è da lungo tempo sensibile e lo dimostra con una fiorente attività legislativa indirizzata proprio a tal fine.

Fra tutti basti pensare alla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato ratificata dall'Italia sin dal 1993.

Secondo l'art. 10 della Convenzione, allorché una parte faccia consegna spontanea di documentazione o di altro mezzo di prova, diviene evidentemente e logicamente superflua ogni richiesta formale di assistenza proprio perché ogni eventuale domanda viene soddisfatta ancor prima che venga proposta grazie alla iniziativa dell'ordinamento straniero.

Potranno al più esservi ulteriori richieste ma ciò per eventuali successive acquisizioni non comprese nella primitiva consegna. Solo in quest'ultimo caso diverrà efficace la normativa che impone una richiesta ufficiale a mezzo di rogatoria internazionale.

Ho scelto questo esempio per meglio comprendere come, a fronte di una così semplificata e efficace legislazione europea per un migliore contrasto della criminalità a livello transnazionale, per contro la legislazione italiana processualpenalistica soffre di una inadeguatezza delle regole della competenza per territorio rispetto ai mutati scenari delle attività criminali nazionali ed internazionali.

In particolare rilevo dalla esperienza lavorativa presso la Procura della Repubblica di Roma, che tali delitti si manifestano diffusamente non solo sul territorio nazionale, ma spesso vengono portati ad ulteriori conseguenze illecite anche all'estero.

Ne consegue che l'Ufficio del PM si trova a far fronte ai problemi derivanti non solo dalla complessità di una indagine che valica il suo distretto ed i confini nazionali, ma soprattutto deve tenere sempre in considerazione le regole della giurisdizione e della competenza per territorio, proprio perché i reati sono spesso molteplici e le regole sulla competenza non sempre consentono di salvaguardare l'interesse del PM che procede, che è quello della concentrazione delle indagini presso un'unica sede giudiziaria.

Preliminarmente al tema della competenza, quindi, non posso esimermi da un accenno alla normativa italiana in tema di giurisdizione.

Rammento, in breve, che gli articoli 7, 8, 9, 10 del c.p. regolano i delitti commessi all'estero e la loro procedibilità.

---

\* Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Sulla base di quanto detto sopra e leggendo il titolo dell'intervento del collega Ferri "Uscita o esportazioni illecite. Brevi cenni alle problematiche di maggior rilievo in tema di beni culturali" viene spontaneo un collegamento con il tema della giurisdizione e della competenza.

Ricordo che il delitto di esportazione clandestina si consuma nel luogo da cui il bene viene trasferito verso uno stato estero (es. il porto di Napoli, l'aeroporto di Fiumicino).

Nella pratica spesso le indagini non partono dal luogo in Italia ove il bene è transitato prima di essere trasferito all'estero ma, ad esempio, da un museo estero ove il bene è stato rinvenuto dalle forze dell'ordine.

Il problema pratico consiste nel fatto che il più delle volte le investigazioni non sono in grado di individuare il luogo sul territorio nazionale attraverso il quale il bene è transitato e ciò sia per il mancato reperimento di documentazione commerciale o amministrativa, che attesti il trasferimento del bene, sia per il fatto che gli indagati spesso producono una documentazione per lo più falsa sul luogo del transito.

Un discorso analogo riguarda il delitto di scavo clandestino: anche qui è praticamente impossibile (salvo il caso della flagranza di reato) accertare il luogo di consumazione del delitto e ciò per il fatto che l'area dello scavo si trova spesso in località impervie o ignote ai più.

Inoltre i beni archeologici dopo lo scavo vengono immediatamente trasferiti in luoghi lontani dalla zona di commissione del primo delitto e solo dopo ciò si organizza la vendita in Italia o il trasferimento all'estero.

Poiché, come detto, il problema pratico per il PM rimane quello della incertezza sul luogo effettivo della consumazione di questi due reati, si dovranno applicare, in difetto dei principi generali del *locus commissi delicti*, le norme suppletive del c.p.p. sulla competenza per territorio, le quali fissano la competenza nel luogo in cui risiede l'indagato ovvero presso l'Ufficio della Procura della Repubblica, dove per la prima volta è stata iscritta la notizia di reato.

Tali norme suppletive fortunatamente non creano nel caso pratico effetti di 'sradicamento della competenza' dall'Ufficio del PM procedente.

Quest'ultimo riesce infatti a mantenere la direzione delle indagini e la titolarità del processo grazie al fatto che proprio in ragione della laboriosità investigativa per accertare tali reati, di essi si occupano in via quasi esclusiva un numero ristretto di Uffici requirenti (tra essi quelli di Roma, Napoli, Bari, Venezia) dotati di strutture di PG specializzate nelle indagini sul patrimonio culturale.

Ne consegue che, acquisita la notizia di reato, sovente all'estero ovvero in diverse città del territorio nazionale (spesso nell'ambito di più ampie attività investigative) questa viene immediatamente trasmessa all'Ufficio della Procura (al quale le FF.PP. sono funzionalmente collegate) e il PM provvede immediatamente ad iscrivere la notizia di reato come p.p. contro ignoti.

È chiaro il vantaggio non indifferente sul piano dei risultati sia nella fase investigativa sia in sede dibattimentale.

Ho citato il caso più semplice in cui si manifestano i delitti di esportazione clandestina e/o di scavo clandestino e i loro riflessi sulla competenza per territorio.

Tuttavia, nella prassi investigativa, tali delitti sono spesso commessi nell'ambito di un più vasto programma criminoso di tipo associativo che vede coinvolti soggetti operanti sia in Italia che all'estero.

In tale prospettiva, il PM procedente dovrà tenere conto non solo delle norme sulla competenza ma, in primo luogo, di quelle che regolano la giurisdizione e verificare se questa spetti al giudice italiano o a quello straniero, con conseguenze non indifferenti sul piano pratico e investigativo.

La giurisprudenza chiamata a risolvere la problematica dei reati associativi commessi in parte in Italia ed in parte all'estero, ha da tempo individuato i seguenti criteri:

*I reati contro il patrimonio culturale ed il problema della competenza*

---

1 - Si applicherà sempre la giurisdizione italiana qualora l'operatività della struttura organizzativa si è manifestata in tutto ovvero anche solo in parte nel nostro paese.

2 - In presenza poi di una pluralità di centri associativi sia in Italia che all'estero, anche nel caso in cui uno solo dei centri associativi si trovi in Italia, prevale a norma dell'art. 6 c.p., l'interesse dello stato italiano a perseguire tutti coloro che in qualche modo abbiano posto in essere, anche all'estero, una attività illecita che abbia violato norme penali italiane. (Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 4378 del 07/11/1997 Cc. [dep. 25/03/1998] Rv. 210812*).

3 - Ed anche in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte in Italia ed in parte all'estero la potestà punitiva dello Stato, quindi la giurisdizione, si estenderà a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, anche nel caso in cui in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, peraltro a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile. (Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 4284 del 16/12/1999 Ud. [dep. 06/04/2000] Rv. 216833*).

Quanto detto ci fa chiaramente intendere come la giurisprudenza abbia svolto un'opera interpretativa che si è rivelata proficua ai fini della concentrazione nella sfera della giurisdizione italiana, rispetto a quella estera, di gravi reati come quelli associativi, e ciò a tutto vantaggio di una migliore gestione ed efficacia delle indagini e, conseguentemente, del processo, da parte di un unico ufficio requirente.

E proprio partendo da tale esigenza di concentrazione delle indagini presso un unico Ufficio requirente che continua il discorso sulla competenza per territorio nei delitti contro il patrimonio culturale italiano.

Ricordo, a proposito, che gli articoli 8 c.p.p. e 9 c.p.p. fissano i criteri della competenza per territorio per i delitti commessi in Italia; l'art. 10 c.p.p. disciplina invece la competenza in caso di delitti commessi interamente all'estero.

Qualora poi più procedimenti risultino tra loro connessi si fa luogo agli articoli 12 (connessione tra procedimenti) e 16 c.p.p. (connessione tra processi).

L'esperienza di questi anni, che mi hanno visto impegnato come membro del pool reati contro il patrimonio culturale italiano, ha evidenziato un dato centrale della attività criminale che opera in tale settore, fatto che in parte ho già accennato sopra.

La messa in circolazione delle opere di interesse storico artistico (sottratte a privati, gallerie d'arte pubbliche, luoghi di culto) ovvero di beni archeologici provento di scavi clandestini, avviene sempre più spesso attraverso una complessa organizzazione che si avvale di soggetti specializzati.

Ciascuno di essi opera nelle diverse fasi della vicenda criminale:

- in primo luogo figurano coloro che si occupano in via esclusiva della materiale sottrazione delle opere;
- i beni rubati vengono poi immediatamente trasferiti in altre città ed occultati;
- trattandosi di beni mobili è assai facile per il regime di circolazione dei medesimi formare falsa documentazione di origine e trasferirli alla destinazione finale 'rigenerati' (ovvero parzialmente modificati come avviene per alcuni beni mobili, ad es. quadri) ed apparentemente provenienti lecitamente da privati o da collezioni.

In un caso recente ricordo che proprio secondo lo schema sopra indicato, i beni d'arte sottratti a Roma sono stati 'ripuliti' in provincia di Bologna e sono stati poi trasferiti a Milano per essere venduti presso una nota casa d'aste di quella città.

Ho illustrato questo schema-tipo ritenendo che rappresenti non solo un fenomeno che si ripete oramai con preoccupante cadenza, ma anche perché è mia opinione che le organizzazioni criminali che operano in tale settore siano ben consapevoli delle difficoltà che il loro *modus agendi* volutamente ‘spezzettato’ (anche nei singoli ruoli operativi) crea alla attività delle forze di polizia ed alle AA.GG. titolari delle indagini, in particolare a livello investigativo nella fase di ricerca delle prove sia dei reati che del collegamento criminale tra i tutti gli autori dei reati.

Ed invero, se da un verso il codice di procedura penale disciplina in modo snello ed efficace l’attività investigativa sul territorio nazionale da parte del PM (fra tutti si ricorda l’art. 370 e 371 c.p.p.) consentendo in tal modo la possibilità di ottenere validi risultati sul piano investigativo anche mediante indagini collegate tra i vari uffici del PM, per contro esaurita la fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha, come nel caso sopra descritto, di fronte a sé lo scenario di una molteplicità di delitti accertati in varie città del territorio nazionale.

Ed è in questa fase che si pone per il PM il nodo cruciale del radicamento della competenza per territorio con le problematiche della connessione tra i reati che vanno interpretate tenendo conto della necessità per il PM di concentrare quanto più possibile sia le indagini che il processo presso un unico Ufficio.

Proprio qui le regole della competenza mostrano chiaramente il loro limite strutturale, funzionale e la totale inadeguatezza a disciplinare il fenomeno criminale di cui ci occupiamo.

Invero, se si legge l’art. 12 c.p.p., ci si rende conto che tale norma limita la connessione di procedimenti esclusivamente:

- al caso di concorso o cooperazione di più persone nella commissione di un reato,
- al caso di più reati commessi da un solo soggetto in continuazione,
- al caso in cui dei reati, per cui si procede, gli uni siano stati commessi al fine di eseguire gli altri ed il reato fine sia stato commesso dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato mezzo.

Ragionando su tali previsioni normative ci si rende conto che le modalità di commissione dei reati così come sopra illustrate (una catena di singoli episodi criminosi, furti, ricettazioni, il riciclaggio commessi in diverse città da soggetti diversi senza che si riesca spesso a provare un concorso materiale o morale tra gli indagati) rende impossibile radicare secondo le regole della connessione la competenza per territorio presso un’unica Procura della Repubblica e conseguentemente celebrare il processo dinanzi ad un solo giudice.

In situazioni come quella sopra descritta si crea, dunque, al momento dell’esercizio della azione penale una ‘frantumazione’ vera e propria del processo con le conseguenze di seguito indicate.

Una, fra tutte, la difficoltà dei vari PM che ricevono ciascuno solo lo ‘spezzone’ di una indagine più complessa e che, loro malgrado, non hanno cognizione di tutta la vicenda criminosa e di tutti i fatti reato nella loro completezza.

Ed ancora, si pensi alle conseguenze sempre in sede dibattimentale allorché le FF.PP., che hanno svolto la intera indagine, saranno chiamate come testimoni in tutte le sedi giudiziarie ove una parte dell’originario procedimento è stata trasmessa per competenza.

In mancanza dunque di una disciplina adeguata ci si chiede quali possano essere in concreto le soluzioni pratiche per ovviare alle conseguenze negative sulla intera indagine e, a maggior ragione, sul risultato finale del processo.

Un primo rimedio.

Innanzitutto ritengo che sarebbe sufficiente che il legislatore inserisse nell’art. 12 c.p.p. la previsione di una fattispecie di connessione probatoria tra reati, con la possibilità quindi di poter disciplinare anche il fenomeno criminale che ho descritto sopra secondo siffatta previsione e consentire così l’esercizio della azione penale ad opera di un solo ufficio requirente.

Al contrario, il legislatore prevede la connessione probatoria solo nel corso del dibattimento art. 17 lettera c) c.p.p., quando oramai la competenza risulta radicata.

In tal caso sarebbe privo di efficacia, oltre che non poco complicato, immaginare che il PM dopo aver stralciato i vari reati non connessi nella fase delle indagini preliminari, potesse poi recuperarli in fase dibattimentale.

Vi è poi il fatto che la connessione probatoria opera solo a condizione che i processi da riunire essi siano pendenti davanti allo stesso giudice.

Ne consegue che una norma così formulata, se trasposta tout court nell'art. 12 c.p.p., sarebbe del tutto inutile per disciplinare ai fini che qui interessano reati commessi in varie parti di Italia e quindi sottoposti al vaglio di giudici diversi.

Un secondo rimedio.

L'esperienza ci mostra che sovente il PM, in situazioni identiche a quelle sopra descritte, ha incardinato l'intero processo esercitando l'azione penale presso il Tribunale di Roma non affrontando il problema della competenza.

Il caso ha voluto che né i difensori degli imputati abbiano sollevato la eccezione sulla competenza territoriale e neppure il giudice l'abbia rilevata per i reati commessi nelle altre città (Siena, Venezia): di conseguenza il processo ha mantenuto la sua struttura originaria ed è stato definito dal Tribunale di Roma.

È chiaro, tuttavia, che questo episodio non può rappresentare né una regola processuale né una soluzione giurisprudenziale valida ed efficace, essendo, al contrario, il suo esito collegato esclusivamente a strategie processuali del momento adottate della difesa dei singoli imputati.

A ciò si aggiunga che la questione relativa alla competenza per territorio può essere sollevata ex art. 24 c.p.p. fino al giudizio di appello.

È quindi chiaro che il rischio della temuta 'frantumazione' del processo perdura per il PM precedente fino a tale grado, con la conseguenza che il giudice di appello che accerti la competenza per territorio di un giudice diverso da quello di primo grado, dovrà disporre la trasmissione degli atti al primo.

Un terzo rimedio.

Viene suggerito dalla possibilità di individuare sempre più efficacemente il fenomeno associativo.

Applicando a tale tipo di reato le regole sulla competenza per territorio i risultati sono più incoraggianti sul piano della concentrazione dei procedimenti.

Invero, negli ultimi tempi, le più moderne tecnologie, strumenti satellitari e di ascolto locale, consentono di raggiungere la prova certa che quelle condotte illecite che un tempo apparivano slegate fra loro nonostante gli indizi deponessero in senso contrario, sono, in realtà, il frutto di una organizzazione dedita in modo stabile con ruoli ben precisi al controllo del mercato illecito e del riciclaggio dei beni culturali italiani in varie zone del territorio nazionale.

Ne consegue, quindi, che grazie alla prova certa della esistenza di una associazione a delinquere, in luogo di una serie di reati svincolati, il temuto 'spezzettamento' delle indagini del quale si è parlato prima, trova qui un deciso limite.

Si ricorda poi che la giurisprudenza consolidata stabilisce la competenza per territorio nel reato associativo si radica nel luogo in cui si è costituito il vincolo associativo diretto allo scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione della associazione soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o comunque del primo atto diretto a commettere i delitti programmati; ove poi non sia possibile stabilire la competenza sulla base di tali regole è decisivo il luogo ove fu eseguito l'arresto ovvero ove fu compiuto il primo atto del procedimento (Cass. sez. 4 n. 35229 del 7.6.05 MERCADO VASQUEZ).

Ragionando in via applicativa, essendo come detto più facile provare in concreto l'esistenza del luogo in cui si è costituito il vincolo associativo la competenza rimane radicata il più delle volte presso l'ufficio del PM che ha iniziato le indagini.

Tuttavia, quando non sia possibile raggiungere tale tipo di prova e necessita applicare il criterio dei reati fine, si verifica, quasi sempre il trasferimento del procedimento da Roma in altra sede.

Ciò in quanto la tipologia del reato associativo come lo abbiamo descritto sopra ci conferma che spesso reati fine sono commessi in varie città italiane, se non addirittura all'estero, e ciò allo scopo di far perdere le tracce del bene nel più breve tempo possibile.

Rimane, infine, l'ultimo criterio sussidiario, quello del primo atto del procedimento.

Questo si dimostra spesso utilissimo ai fini che qui interessano, proprio perché a Roma hanno sovente origine importanti indagini in materia di repressione dei delitti contro il patrimonio culturale ed a Roma convergono notizie di delitti contro il patrimonio dello Stato provenienti da tutta Italia.

Abbiamo parlato della associazione a delinquere e delle applicazioni delle norme sulla competenza sul reato associativo.

Non va dimenticato tuttavia che nel caso concreto spesso il delitto di associazione a delinquere risulta connesso con un procedimento che riguarda i reati fine della associazione (fra tutti il più frequente la ricettazione).

Anche in questo caso secondo la giurisprudenza la competenza si determinerà nel luogo in cui si è realizzata la operatività della struttura organizzativa, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del *pactum sceleris*.

Qualora invece non emerga il luogo in cui la associazione opera ovvero abbia operato, si ricorre ai reati fine (il furto, la ricettazione delle opere d'interesse storico).

Da ultimo, solo in difetto della individuazione del luogo in cui essi siano stati commessi, si ricorre al criterio suppletivo dell'art. 9 comma terzo c.p.p., che è il luogo di prima iscrizione della notizia criminis (Cass. 7.12.05 n. 45388 SAVA).

Anche qui valgono le considerazioni sopra dette per il reato associativo puro.

Un quarto rimedio.

Sempre più spesso gli uffici requirenti, quando le indagini riguardano più soggetti residenti in varie città italiane in qualche modo collegati fra loro, i quali hanno posto in essere una serie di delitti in danno del patrimonio culturale italiano, inquadrano l'intera vicenda in una associazione a delinquere, e ciò al di là del dato probatorio acquisito.

È chiaro che ci troviamo di fronte ad una evidente forzatura operata al solo fine di poter concentrare l'indagine presso un unico ufficio giudiziario.

Anche qui i risultati sono prevedibili: l'ardita operazione del PM trova spesso il suo primo insormontabile ostacolo nella udienza preliminare in occasione della quale viene eccepita la incompetenza per territorio.

E comunque, il rischio che il processo si frantumi per la rilevata incompetenza rimane in sospeso fino alla conclusione del giudizio di appello.

In conclusione, alla luce delle problematiche indicate nel mio intervento, ritengo che il legislatore non possa esimersi da una rivisitazione della disciplina della competenza per territorio e per connessione, tenendo conto delle esigenze sempre più pressanti legate alla necessità di concentrazione delle indagini e del processo penale presso un'unica sede giudiziaria evitando, in tal modo, la dispersione delle energie materiali ed intellettuali profuse dal PM e dalla PG per la tutela di beni così rilevanti non solo per il patrimonio culturale italiano, ma anche per quello internazionale.

FERDINANDO MUSELLA\*

## ASPETTI OPERATIVI DELLA SALVAGUARDIA E DEL RECUPERO DI BENI CULTURALI NELL'ESPERIENZA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

L'opportunità di rappresentare il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che da anni opera nel settore della tutela dei beni culturali, induce a formulare, in questo Convegno, un intervento di stampo operativo rivolto allo specifico settore con l'ottica da investigatore in sinergia con l'attività di direzione e coordinamento del nostro Comando e dei compiti istituzionali ad esso affidati.

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale nasce nel 1969, addirittura un anno prima che la Convenzione UNESCO del 1970 raccomandasse ai paesi membri la costituzione di reparti di polizia specializzati all'interno delle proprie strutture nazionali.

In questo caso l'Italia aveva già precorso i tempi e – come indicato da ultimo dal decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile del 2006 nell'ambito del riassetto dei comparti specializzati delle Forze di Polizia – ha affidato al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale questo particolare compito. Così facendo è stato riconosciuto al Comando un ruolo di preminenza nello specifico comparto di specialità ed è stata quindi ad esso attribuita la funzione di polo informativo e di analisi, a favore del complesso delle altre forze di polizia.

La sede centrale del Comando si trova a Roma, in piazza S. Ignazio ed opera con una struttura capillare che ricopre l'intero territorio nazionale.

Dal Comandante, Generale Nistri, dipende un vice-comandante, al quale fanno capo, a loro volta, 12 nuclei dislocati sul territorio: Ancona, Bologna, Firenze, Monza, Palermo, Torino, Bari, Cosenza, Genova, Napoli, Sassari e Venezia – che esercitano una competenza territoriale, di massima, nelle Regioni di loro appartenenza poiché alcuni nuclei includono più Regioni come ad esempio il Nucleo di Torino che include anche la Val d'Aosta o il Nucleo di Bologna, a cui era assegnata l'Emilia Romagna e le Marche, prima della recentissima istituzione del Nucleo di Ancona in quest'ultima regione.

Dal Comando di Roma dipendono la segreteria personale, l'ufficio operazioni, la squadra servizi e la Sezione Elaborazione Dati. Quest'ultima costituisce il cuore pulsante di tutta l'organizzazione poiché gestisce la Banca Dati delle Opere d'Arte rubate che contiene non solo immagini e descrizioni di quanto asportato in Italia dal 1969 ad oggi, ma altresì tutti gli eventi delittuosi relativi ai furti di beni culturali asportati all'estero e notificati attraverso il canale INTERPOL nonché custodisce una infinità di informazioni sugli eventi, le persone e i criminali che operano nello specifico settore. Si tratta di un settore dominato da una criminalità che agisce anche al di fuori dei confini nazionali e, come dirò ancora in seguito, che opera soprattutto all'estero dove la commercializzazione dei beni culturali è più redditizia.

Dal Comando dipende anche il Reparto Operativo di cui ho il privilegio e l'onore di essere il comandante.

Il Reparto Operativo ha una competenza territoriale esclusiva che comprende Lazio ed Abruzzo, cui si aggiunge anche il coordinamento delle attività investigative complesse sull'intero territorio nazionale. In altri

---

\* Comandante del Reparto Operativo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

termini, di fronte ad attività complesse, di particolare importanza, il Reparto Operativo interviene anche al di fuori dei limiti territoriali del Lazio e dell'Abruzzo.

Come ha spiegato il dott. Santoni, visto che la maggioranza delle ipotesi delittuose che riguardano la specifica attività e che trovano un loro sviluppo all'estero, si verifica sovente nel Lazio, la competenza del 70-80% dell'attività di indagine oltre i confini nazionali, è – di fatto – gestita del Reparto Operativo di Roma.

Il Reparto Operativo è ulteriormente specializzato rispetto ai Nuclei perchè è dotato di tre Sezioni specialistiche: la Sezione antiquariato, la Sezione archeologia e la Sezione arte contemporanea e falsificazioni.

La Sezione Antiquariato si occupa solo ed esclusivamente di antiquariato; la Sezione Archeologia si occupa di ciò che attiene direttamente all'archeologia e, infine, la sezione Arte contemporanea e falsificazioni si occupa delle falsificazioni in generale, un fenomeno che in Italia per una grande percentuale (circa il 70%-80%) investe l'arte contemporanea lasciando il resto al settore archeologico.

Questa struttura esiste per difendere l'enorme patrimonio culturale della nazione.

Si è avuto modo di affermare, all'inizio del discorso inaugurale del Presidente della Corte d'Appello che "l'Italia è un immenso museo".

Il Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in un suo intervento, definì l'Italia "la più grossa potenza culturale del mondo" e le cifre e le statistiche lo dimostrano.

Noi italiani abbiamo il privilegio di vivere nel paese più bello del mondo e siamo talmente abituati ad essere circondati dal bello che spesso non vi facciamo più caso. Un mio amico monsignore mi ha raccontato che gli italiani hanno tale familiarità ad essere circondati dal bello che non commettono peccati, ma fanno semplicemente cose brutte: un modo scherzoso per rafforzare il concetto del bello che ci circonda.

Ebbene noi difendiamo questo patrimonio culturale che è immenso, che secondo i dati dell'UNESCO rappresenta il 60%-70% dell'intero patrimonio culturale mondiale poiché è disseminato sull'intero territorio nazionale, è presente cioè dappertutto, in maniera capillare, cosa che ne aumenta i rischi di perdita e le problematiche di difendibilità. Infatti i nostri beni culturali subiscono aggressioni quotidiane, costanti e continue, come mette in evidenza qualche dato statistico nonostante tutti gli sforzi per proteggerlo.

Dal 1970 al 2006, i furti di opere d'arte sono stati più di 40.000 per un totale di circa 858.000 oggetti rubati.

È da sottolineare la parola 'oggetti' perché, per fortuna, non si tratta di 858.000 opere d'arte: in questo numero sono comprese sia le opere d'arte sia gli oggetti con limitato valore storico-artistico che peraltro hanno comunque un valore di interesse antiquario.

Per parlare più rapidamente in termini di statistiche, possiamo dire che gli obiettivi presi maggiormente di mira sono: musei, istituzioni pubbliche e private, appartamenti e chiese. Ad onor del vero i furti nei musei sono pochi, la media è di due furti al mese in trentasei anni, cioè 982 furti in totale. Ciò è dovuto al fatto che i musei detengono beni che sicuramente sono catalogati ed un bene catalogato, fotografato e quindi conosciuto risulta difficile da collocare sul mercato illecito, creando maggiore difficoltà per i ricettatori per la loro commercializzazione. Presso le altre istituzioni pubbliche e private, invece, la media è di 6 furti al mese.

Il problema grosso è rappresentato dalle Chiese, che sono contenitori di grosse quantità di opere d'arte e che vengono aggredite in maniera costante e preoccupante: in Italia, in media, vi sono 41 furti al mese. Ancor di più i furti in appartamento: 2.000 al mese per un totale di circa 25.000 furti all'anno.

Quali sono gli oggetti maggiormente trafugati? Ovviamente quelli che sono maggiormente richiesti sul mercato, per cui è anche in quest'ultimo settore che dobbiamo operare: con quali compiti? L'attività di tutela si esercita attraverso il recupero dei beni sottratti, il controllo delle aree archeologiche, l'attività preventiva e l'attività consultiva per il recupero dei beni in via extra-giudiziale.

In tema di attività di recupero a livello nazionale, possiamo notare che esiste una sorta di circolarità della rotta dell'illecito, cioè – in linea di massima – quello che viene rubato al sud viene ritrovato nei mercatini dell'antiquariato del nord. E questo è un discorso abbastanza logico: difficilmente ci è capitato, nel corso dei controlli che facciamo periodicamente al mercato di Porta Portese, di ritrovare oggetti rubati in appartamenti di Roma, infatti quello che viene rubato a Roma normalmente lo ritroviamo nei mercatini del Veneto e del Nord Italia.

Ma come operiamo? Quest'attività è rivolta principalmente sui canali della ricettazione, controllando il mercato, conoscendo il mercato di approvvigionamento, conoscendo i canali della ricettazione e quindi, attraverso il monitoraggio periodico degli esercizi antiquari, il controllo dei mercatini, la vigilanza delle tele-vendite e da ultimo i controlli sui portali INTERNET relativamente alle vendite di oggetti di interesse archeologico e di antiquariato.

Poiché non interveniamo mai direttamente sul luogo del furto per il relativo sopralluogo, in quanto tale attività è compito dell'Arma territoriale dove è stata presentata la denuncia, operiamo direttamente sul fenomeno della ricettazione, ed è proprio la conoscenza del mercato dell'illecito e la conseguente individuazione dei canali di ricettazione (che una volta intercettati vengono sottoposti ad una attenta analisi al fine di individuarne i punti di penetrazione atti alla loro disarticolazione) a fare da fulcro alla nostra azione.

Questa, sia pur molto sommariamente, è la situazione nella quale operiamo in campo nazionale. All'estero la situazione è diversa: intanto, come già accennato, il meglio di quanto viene rubato in Italia o il meglio di quanto viene esportato illegalmente dal nostro territorio trova la sua collocazione ottimale all'estero, dove si realizzano i maggiori guadagni e sicuramente si corrono i minori rischi da parte dei ricettatori e dei trafficanti.

La lotta all'illecito internazionale è diversificata a seconda della tipologia delle opere da ricercare. Normalmente troviamo quasi sempre un passaggio obbligato dei beni rubati in Svizzera essendo la sede delle principali gallerie a livello internazionale e dell'80% del mercato internazionale archeologico che ha luogo tra Ginevra, Zurigo, Losanna e Basilea.

Le cose, tuttavia, ultimamente stanno cambiando, perchè la Svizzera, l'anno scorso, ha ratificato la Convenzione UNESCO del 1970, e subito dopo la ratifica della convenzione ha modificato la legislazione in materia, raddoppiando addirittura i termini di prescrizione del reato. Inoltre, il Governo italiano ha firmato 6 mesi fa un Accordo di cooperazione e di collaborazione con la Svizzera nell'area del recupero di beni culturali. L'Accordo purtroppo non è retroattivo, ma ci consente tuttavia di recuperare e di riportare in Italia tutto quello che si riesce a localizzare sul territorio elvetico.

L'accordo siglato, purtroppo, per il momento, riguarda solo l'archeologia anche se si ipotizza in futuro una estensione anche altri settori dell'arte.

Sempre a livello internazionale, in materia di traffico di reperti archeologici e di oggetti di antiquariato, il ruolo che la Svizzera svolge, o che ha svolto nel passato come paese di passaggio obbligato, viene portato avanti per quanto riguarda l'antiquariato, anche dall'Inghilterra. In tutte le nostre indagini troviamo il passaggio in Inghilterra di beni di antiquariato rubati: si tratta di pezzi importanti e di alto antiquariato. Inoltre, un altro paese di transito per i beni di medio e basso antiquariato è la Francia, ove spesso si individuano le tracce di passaggio o di smercio di oggetti rubati in appartamenti italiani.

Tornando all'Inghilterra, il motivo per il quale questo paese svolge un ruolo di leader in questo settore e che a Londra esistono le sedi delle quattro più importanti case d'asta del settore: Sotheby's, Christies, Philips e Bonhams da sole detengono il 90% del mercato mondiale dell'antiquariato. Una volta transitati da questa piazza i beni raggiungono i destinatari finali che, normalmente, sono dei collezionisti facoltosi ovvero, come spesso è accaduto in passato, dei musei.

Come si opera, quali sono i passaggi obbligati dell'attività di recupero in campo internazionale? E, ancora, quali sono e come giungono sul mercato gli oggetti che alimentano questo tipo di settore? Provengono, in genere, da furti in danno di musei, di collezioni private e di chiese nonché da esportazioni illegali. A tal proposito è stato previsto dal codice come reato anche l'esportazione clandestina di opere d'arte. Quello che di illecito viene trovato sui mercati esteri non è, infatti, necessariamente un oggetto rubato, ma molto spesso è un pezzo che è uscito dal territorio nazionale senza passare dal controllo dell'Ufficio Esportazioni ed è un frutto di una esportazione clandestina.

Una volta individuati i beni all'estero le procedure per il recupero ed il successivo rimpatrio sono principalmente tre: il recupero attraverso la rogatoria, ne ha parlato in precedenza il dott. Santoni, attraverso quanto previsto dai meccanismi contenuti nelle Convenzioni internazionali o, infine, attraverso l'attività extra-giudiziaria, cosa che in questi ultimi tempi ha consentito notevoli successi in tema di recuperi.

Quanto alle rogatorie, queste ultime vengono portate avanti in collaborazione con l'INTERPOL, dal momento che tutti gli atti per avere valore processuale devono essere trasmessi per il suo tramite e, quasi sempre, vengono portate avanti in collaborazione con altre Forze di Polizia estere, più o meno specializzate nel particolare settore.

Anche all'estero esistono strutture specializzate, per esempio in Francia l'OCBC, organismo di polizia, analogo al nostro, con struttura centralizzata a Parigi, specializzato come noi in questo settore operativo; in Spagna ci sono i colleghi della Brigata Patrimonio Storico, mentre negli Stati Uniti l'FBI ha costituito una squadra speciale che si occupa di opere d'arte con competenze aggiunte di carattere doganale e con la quale c'è sempre stata una stretta e fruttuosa collaborazione portando avanti le varie operazioni svolte sul territorio americano.

Anche in Inghilterra, Scotland Yard ha un gruppo di pochi uomini specializzati in questo tipo di attività e in altri stati esistono altre forze di polizia alcune delle quali sono state formate negli anni dal nostro Comando che è stato il primo al mondo a creare una forza di polizia specializzata nel settore. In tale quadro, abbiamo effettuato corsi di formazione per gli ungheresi, gli argentini, i peruviani e i boliviani, e tutt'ora ci vengono richiesti corsi di formazione da parte di altri Stati che indubbiamente costituiscono elementi positivi sotto il profilo della collaborazione internazionale nel settore.

Per quanto attiene agli Atti Internazionali, i principali sono la più volte citata Convenzione UNESCO del 1970, quella UNIDROIT del 1995 e la Direttiva Comunitaria del 1993.

In merito all'attività extra-giudiziaria, che viene svolta dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, noi non facciamo altro che attività di consulenza, giacché esiste una Commissione in ambito ministeriale, presieduta dall'Avvocato Generale dello Stato Maurizio Fiorilli e della quale fa parte il Comando CC. T.P.C., il Segretario Generale del Ministero, i Direttori Generali competenti per la materia ed i consulenti del Ministro. La Commissione, utilizzando elementi di prova raccolti nel tempo dalla polizia, elementi non più impiegabili sul piano processuale per intervenuta prescrizione, conduce una attività extra-giudiziaria che ultimamente ha dato grossi risultati: si pensi agli accordi siglati dal nostro Ministero con il Metropolitan Museum di New York e con il Fine Art di Boston, mentre in atto ci sono ulteriori negoziati con diversi, importanti musei americani ed europei.

L'attività ha portato nel tempo al recupero di oltre 8.000 beni d'arte localizzati all'estero e di 1.270 beni d'arte localizzati in Italia o estero su estero, relativi a furti avvenuti in territorio estero che ci hanno consentito di restituire ad altri paesi più di 1.270 opere; infatti, la criminalità specializzata nel settore non si occupa, ovviamente, soltanto di arte italiana. Le indagini sui grandi trafficanti, hanno consentito di recuperare oggetti ed opere d'arte appartenenti ad altre nazioni, che poi vengono restituiti.

Le principali azioni condotte dal Reparto Operativo, con il coordinamento dalla Procura di Roma investono i settori combinati dell'archeologia, dell'antiquariato, dell'arte contemporanea e della contraffazione.

Un'operazione spicca su tutte: l'operazione 'Medici'. Coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Paolo Giorgio Ferri. Grazie a tutta la documentazione sequestrata a Ginevra (Svizzera), le cui fasi processuali sono attualmente in corso presso le competenti sedi giudiziarie di Roma, sono stati recuperati numerosi ed importanti reperti archeologici.

La condanna in primo grado del Medici, poi, è un fatto eccezionale ed esemplare: infatti non si era mai visto un trafficante di reperti archeologici condannato, seppure in primo grado, a dieci anni di reclusione. È difficile persino per un trafficante di droga arrivare in primo grado ad una condanna a dieci anni di reclusione, ma soprattutto non s'era mai visto un trafficante di beni archeologici condannato al pagamento, in via provvisoria, di dieci milioni di euro per il danno scientifico cagionato allo Stato Italiano, a fronte di una richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi parte civile, di ben centoquaranta milioni di euro di risarcimento, calcolati sulla scorta del movimento d'affari rivelato dalla documentazione del Medici e recuperata, come detto, a Ginevra.

Cinque anni prima di questa inchiesta, a Parigi, nel processo contro i fratelli Loglisci, trafficanti di beni archeologici, per la prima volta lo Stato si era costituito parte civile. Il processo si è celebrato presso il Tribunale di Grande Istanza di Parigi e l'avvocato che rappresentava gli interessi della nostra Ambasciata in Francia ha chiesto, per la prima volta nella storia, un risarcimento per il danno scientifico. Risarcimento che è stato accordato nella misura simbolica di un franco francese: tuttavia quello è stato solo l'inizio.

Da quel momento in poi, finalmente, anche nei processi celebrati in Italia lo Stato Italiano ha fatto richiesta del danno scientifico cagionato. Mi auguro che la sentenza di primo grado resista in Appello ed in Cassazione perchè costituisce veramente un precedente di grande interesse e di tanta soddisfazione per coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di un tale risultato.

Il recupero del 'volto d'avorio' è sicuramente una delle operazioni più riuscite di questi ultimi anni. Di questo tipo di reperti se ne conosceva l'esistenza grazie alla letteratura greca e latina. Si sapeva che, nell'antichità, Fidia scolpiva degli acroliti, testa, mani e piedi erano in avorio mentre il resto era di legno o di oro. Mai nessuno però aveva trovato qualcosa di simile. Dopo sei anni di indagini tra Italia, Svizzera, Germania, Cipro ed Inghilterra, siamo riusciti, grazie agli sforzi e all'appoggio della Procura della Repubblica di Roma ed in particolare alla minuziosa attività istruttoria del dott. Ferri, a riportare a casa questo tesoro che tutto il mondo ci invidia e che oggi è possibile ammirare al Museo Nazionale Romano.

Nel settore dell'antiquariato due sono state le operazioni importanti e di rilievo del Reparto con la direzione della Procura di Roma: l'operazione 'Paliotto' e l'operazione 'Piazza pulita'.

L'operazione 'Paliotto' si è conclusa nel dicembre 2006. La strana denominazione dell'operazione deriva dal 'Palio' che ci riconduce a Siena, dove parte dei furti venivano commessi e da 'Otto', nome di battesimo di uno dei ladri.

L'operazione è importante per i numeri, dal momento che ha portato al recupero di cinquanta opere d'arte pertinenti ad una trentina di furti effettuati su Roma e nel Lazio ed ha condotto all'arresto di dodici persone e alla denuncia in stato di libertà di altre ventuno.

In questa sede merita, altresì, di essere menzionata l'operazione 'Piazza pulita' che, seppur datata 2003, è stata di grande rilievo.

Con quell'operazione arrestammo un'intera banda di ladri romani specializzati nel settore ed il loro capo storico, Vladimiro Glorioso, che, per gli addetti ai lavori, era una specie di mito perché era il ladro d'arte più bravo di Roma e da sempre riconosciuto come il maestro da tutti quelli che operavano in questo settore. Grazie

all'operazione 'Piazza pulita' e durante il periodo di detenzione della banda, i furti su Roma diminuirono del 70%. Quell'operazione portò al recupero di quarantasette opere d'arte e a sei ordinanze cautelari, cioè la banda al gran completo, ed a ventisei altri decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati.

Nel settore dell'arte contemporanea e falsificazioni come non ricordare l'operazione 'Van Gogh', probabilmente la più importante operazione degli ultimi anni. Importante perchè in quella circostanza la Procura di Roma si trovò a dover fronteggiare una rapina a mano armata eclatante che aveva portato via dal nostro patrimonio gli unici due Van Gogh presenti in una collezione pubblica italiana e un dipinto di Cézanne. In quell'occasione, come è stato già sottolineato da altri oratori circa la pericolosità dell'attività investigativa sui furti d'opere d'arte, ricordo che con l'allora Procuratore della Repubblica Vecchione e con l'aggiunto Ormani portammo avanti questa indagine condotta insieme alla Squadra Mobile di Roma: sembrava che la ricerca non fosse finalizzata al recupero dei dipinti, ma che l'oggetto dell'indagine fosse un vero sequestro di persona.

Il nostro problema era, infatti, di liberare il 'giardiniere' che era in ostaggio: si parlava del 'giardiniere' non come un quadro di Van Gogh, ma come di una persona. Avevamo identificato l'intera banda, potevamo colpire da un momento all'altro perchè eravamo in possesso di tutti gli elementi per poter arrestare i responsabili, ma non conoscevamo dove era tenuto nascosto il 'giardiniere'. L'operazione scattò il 6 luglio del 1998, solo quando fummo certi che il 'giardiniere' si trovava in un determinato posto, dopo di che arrestammo tutti e recuperammo le tre opere.

In sintesi, preme sottolineare, dal momento che il fine principale ed ultimo è il recupero di un'opera d'arte, talvolta talmente eccezionale da non poter correre il rischio di un suo danneggiamento o della sua perdita, che spesso ci troviamo a considerare l'opera d'arte alla stessa stregua di una persona in carne ed ossa presa in ostaggio.

L'ultima operazione di cui faccio menzione in questa sede, si è svolta l'anno scorso nel settore dei falsari e delle opere d'arte false: centoventuno opere sequestrate, quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un falso marchese, che vedeva i dipinti falsi, due falsi professori dei quali uno (con un titolo accademico inesistente ed in realtà in possesso della sola abilitazione al terzo superiore) conduceva expertise su opere d'arte. Due dei quadri esposti in questa sala sono riferiti a questa operazione: c'è un San Girolamo attribuito da uno dei 'professori' arrestati al Caravaggio e uno attribuito a Luca Giordano.

In conclusione, la creazione di un pool di magistrati della Procura di Roma che si occupa di opere d'arte è un fatto di estrema validità ed importanza, un quid che molto aiuta il nostro operare. In altre procure d'Italia non abbiamo questa fortuna: ogni volta dobbiamo farci conoscere dai vari magistrati, illustrare la nostra attività per iniziare un rapporto di collaborazione e di lavoro che poi ovviamente, una volta avviato, va avanti.

Pertanto auspico che quanto realizzato dalla Procura di Roma possa trovare identiche soluzioni in altre Procure d'Italia. Questa necessità di sensibilizzazione e di coordinamento verso la delicata materia risulta estremamente importante anche per amplificare le potenzialità e, di conseguenza, la percentuale dei successi.

L'intervento del dott. Santoni, in relazione al problema dello spezzettamento dei processi, mi porta a fare una riflessione magari azzardata: non sarebbe forse utile istituire nell'ambito della magistratura una Autorità nazionale in grado di coordinare tutte le attività di indagine relative a questo settore operativo? Questa è solo una mia idea che lancia per la riflessione dei partecipanti a questo convegno nella speranza che venga raccolta.

PIERLUIGI CIPOLLA\*

## LE STRANE VICENDE DEL 'FRUTTO PROIBITO' DEL FALSO<sup>1</sup>

### CONSIDERAZIONI SUI LIMITI DELLA CONFISCABILITÀ DELLE OPERE DI PITTURA, SCULTURA E GRAFICA E DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ FALSIFICATI

*Trionfa 'l falso e il ver non sorge fora.*

Michelangelo

#### 1. *Gli effetti del falso artistico e archeologico sul patrimonio dei collezionisti, sul mercato dell'arte, sulla reputazione degli artisti, sul patrimonio artistico*

Il dato di partenza della riflessione sul falso artistico e archeologico è un dato numerico, che prova come la dimensione del fenomeno sia in costante crescita: 120 opere false scoperte nel 1974, 904 nel 1975, 1.998 nel 1976, 2.326 nella prima metà del 1977<sup>1</sup>; tra il 1970 e il 2000 sono state sequestrate in Italia 75.574 opere, di cui 10.326 solo nel 2000<sup>2</sup>; al 2000 risale un maxi sequestro in un unico contesto di 53 tele falsamente attribuite a Mario Schifano, Franco Angeli e Tano Festa<sup>3</sup>.

Né tale dato deve sorprendere. L'imitazione del vero in campo artistico e archeologico ha sempre allettato per la facilità di lucro, connessa, in conformità alle regole dell'economia, con l'inidoneità delle opere d'arte e dei reperti archeologici 'autentici', in quanto beni numericamente limitati, di soddisfare la crescente domanda degli investitori e dei collezionisti; se è giocoforza che in corrispondenza della diminuzione quantitativa dei reperti veri cresca il numero dei falsi, l'esigenza di repressione del falso artistico e archeologico appare strettamente connessa con quella della tutela dei beni culturali, e ciò giustifica l'inserimento dapprima nel Testo Unico dei beni culturali e poi nel Codice dei beni culturali di due materie (falso artistico e archeologico, da una parte; beni culturali, dall'altra parte) obiettivamente agli antipodi.

Il problema è che il falso artistico e archeologico non si limita a depauperare i patrimoni degli sprovveduti acquirenti e a far arricchire i falsari e il loro ampio *milieu*; le conseguenze, per così dire 'immateriali', sono perfino più gravi di quelle strettamente patrimoniali.

---

\* Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma.

<sup>1</sup> Espressione tratta da PISANI, *La tutela penale del patrimonio artistico: aspetti processuali*, in AA.VV., *La tutela penale del patrimonio artistico*, Milano 1977, p. 160, per il quale la restituzione dell'oggetto falso alla vittima della frode consiste in "una ben magra soddisfazione, almeno per chi non si lasci sedurre dalla patina, sottile e tetra, del frutto proibito".

<sup>2</sup> COCO, *Problemi criminologici dei falsi d'arte*, in *Arch. pen.* 1977, p. 354.

<sup>3</sup> CIOTTI GALLETTI, *Furti e traffico internazionale di opere d'arte*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2003, fasc. 1, p. 67, p. 71.

<sup>3</sup> *Il Messaggero*, 22 gennaio 2000.

Come la calunnia è un ‘venticello’ destinato a inquinare le verità più robuste, così il falso artistico fa calare un velo di incertezza anche sulle opere autentiche, in quanto insinua il tarlo del dubbio che queste non siano poi così vere; il discredito nei confronti degli stessi artisti è strisciante ed è destinato ad esplodere dopo la loro morte, allorché diviene impossibile acquisire *de viva voce* e quindi con il massimo grado di certezza possibile assicurazioni sulla genuinità delle opere (grado di certezza che comunque l’esperienza non consente di considerare indiscutibile).

In più, la commercializzazione del falso fa in modo che musei e gallerie pubblici espongano fianco a fianco opere vere e opere false, con inganno dei frequentatori e enorme discredito delle stesse istituzioni allorché il falso sia smascherato: è nota la vicenda di quei falsari senesi di inizio Novecento che ingannando autorevoli critici d’arte costellarono non pochi musei europei e statunitensi di primitivi toscani spesso più strabilianti degli originali<sup>4</sup>.

In breve, il fiorire del falso artistico ed archeologico altera le regole che disciplinano i mercati, arreca danno economico agli acquirenti e ingiustificato profitto ai venditori, disonora la fama degli artisti, mette in crisi la fede pubblica, arreca confusione nel panorama dell’arte.

Gli argomenti esposti inducono dunque a valutare intrinsecamente ‘pericolosi’ i falsi artistici e archeologici, come tali meritevoli di essere definitivamente espunti dal mercato, e financo fisicamente eliminati, una volta scoperti e giudizialmente accertati.

E tuttavia la legislazione penale italiana sul punto, oltre a prevedere sanzioni complessivamente blande, tali da inibire il ricorso a misure cautelari e intercettazioni, contempla una disciplina sulla confisca delle opere e reperti falsi non solo più benevola – nonostante le apparenze – di quella ordinaria rinvenibile nel codice penale, ma anche parimenti foriera di dubbi ed incertezze interpretative, nonostante sia di conio più recente.

## 2. La confisca prevista dalla legislazione speciale in materia d’arte

L’art. 178 del Codice dei beni culturali (d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, CBC) che riproduce le norme omologhe della legge n. 1062 del 1971 c.d. Pieraccini (artt. 3, 4) e del Testo Unico d.lg. 490 del 1999 (art. 127) oltre a sanzionare penalmente:

- la contraffazione, alterazione, riproduzione di opera di pittura scultura grafica o oggetto di antichità o di interesse storico e archeologico;
- la messa in commercio, detenzione per il commercio, introduzione nel territorio dello stato, messa in circolazione dei predetti oggetto alterati, contraffatti, duplicati;
- l’autenticazione di opere contraffatte, alterate, riprodotte;
- l’accredito o la contribuzione all’accredito come autentiche le opere suindicate;

<sup>4</sup> In particolare, nel corso della mostra “*Falsi d’autore: Icilio Federico Joni e la cultura del falso tra otto e novecento*”, tenutasi a Siena, Complesso monumentale di Santa Maria della Scala dal 18 giugno al 3 ottobre 2004 sono stati esposti, tra l’altro, una Madonna con bambino e due angeli, attribuita a Sano di Pietro e realizzata da Icilio Federico Joni, attualmente esposta presso il Cleveland Museum of Art; e una Madonna con Bambino, Maria Maddalena e San Sebastiano, realizzata nello stile di Neroccio di Bartolomeo Landi, a questi attribuita da Berenson, Lionello Venturi e Van Marle, come tale pervenuta al Metropolitan Museum of Art di New York e in seguito risultata di mano di Icilio Federico Joni.

così prescrive in merito alla sorte delle opere e reperti di cui sia stata accertata la falsità: “è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

Tale disposizione sembra conforme alla norma generale in tema di confisca, c.d. obbligatoria, contenuta nell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p., concernente le cose la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione costituisce reato: infatti le opere di pittura, scultura, grafica e di antichità o i reperti di interesse storico o archeologico contraffatti, alterati e riprodotti rientrano a ragione tra le cose la cui realizzazione, detenzione e commercio costituisce reato.

Posto che la confisca ex art. 240 comma 2 n. 2 c.p. deve essere applicata ‘sempre’, ossia senza che occorra una valutazione sulla pericolosità<sup>5</sup>, laonde è ritenuta ‘obbligatoria’, parimenti può definirsi ‘obbligatoria’ l'ipotesi speciale di confisca in materia d'arte.

Tuttavia, mentre la norma generale distingue beni la cui realizzazione, detenzione e commercializzazione integra sempre reato (cose vietate in modo assoluto) e beni la cui realizzazione, detenzione e commercializzazione integra reato in mancanza di autorizzazione (cose vietate in modo relativo o “regolarizzabili”)<sup>6</sup>, e ammette la confisca incondizionatamente solo per i beni della prima categoria, mentre esclude la misura di sicurezza patrimoniale dei beni della seconda categoria quando appartenenti a persona estranea al reato (art. 240 co. 4 c.p.: “la disposizione di cui al comma 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa”), al contrario<sup>7</sup>, la disposizione speciale, pur riguardando cose vietate in modo assoluto – dato che per esse non è prevista la regolarizzazione amministrativa – prevede la confisca sempre, a meno che la *res* appartenga all'estraneo al reato.

Dunque, dal confronto tra la disciplina speciale e la disciplina ordinaria appare evidente come la norma sulla confisca in materia di falso artistico e archeologico sia effettivamente più blanda di quella ordinaria.

Benché conforme a quello che la sentenza Cass. sez. III, 12 dicembre 2002 n. 22039 imp. Pludwinski<sup>8</sup>, ha definito “trend giurisprudenziale della Corte Costituzionale in tema di confisca con cui si tende a tutelare l'affidamento dei terzi incolpevoli”<sup>9</sup>, la norma in esame non può non suscitare perplessità sul piano dell'opportunità; infatti lascia spazio alla nuova circolazione dell'opera falsa, una generazione dopo l'accertamento del falso o anche prima, ad opera della stessa vittima della commercializzazione truffaldina, verosimilmente mossa dall'intento di recuperare la somma oggetto della frode.

<sup>5</sup> Favorevole alla tesi della pericolosità delle cose come presupposto (implicito o da provarsi) della confisca, IACCARINO, *La Confisca*, Bari 1935, pp. 177, 184; FROSALI, *Sistema penale italiano*, III, Torino 1958, p. 448; MASSA, *Confisca (dir. e proc. pen.)*, in *EdD*, VIII, pp. 982 e 985; *contra* ARDIZZONE, *Appunti in tema di confisca*, in *Riv. dir. pubb.* 1942, I, p. 246 ss.

<sup>6</sup> Sulla necessità di distinguere tra cose vietate in modo assoluto e cose vietate in modo relativo solo allorché appartengano a soggetti estranei al reato, con la conseguenza che, quando la cosa appartenga al reo, la confisca è sempre applicabile: ARDIZZONE, *Considerazioni in tema di confisca obbligatoria*, in *Giust. pen.* 1947, II, p. 398.

<sup>7</sup> ROSI, *Opere d'arte - Contraffazione o alterazione di*, in *Digesto delle discipline penali*, Torino 1995, p. 8.

<sup>8</sup> In *Cass. pen.* 2005, n. 244, p. 559 con nota dello scrivente: “i limiti soggettivi alla confiscabilità delle opere di pittura, scultura, e grafica provento di falsificazione”.

<sup>9</sup> Sono citate Corte Cost. n. 2 del 1987 relativa alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma (art. 661, n. 1089 del 1939) che prevedeva la confisca obbligatoria delle cose di interesse artistico e storico esportate abusivamente appartenenti a terzi estranei al reato anche quando nei loro confronti non emerga difetto di vigilanza (in *C.E.D. Cass. Arch. Costit.* 14068; nonché Corte Cost. n. 1 del 1997 e n. 78 del 2001 rispettivamente in tema di contrabbando e di mezzo di trasporto utilizzato per commettere reati di immigrazione clandestina (pubbl. in *G.U.* n. 3 del 15 gennaio 1997, 1 serie speciale, Corte Costituzionale e *G.U.* n. 13 del 28 marzo 2001, 1 serie speciale, Corte Costituzionale).

### 3. Le incertezze interpretative della disciplina della confisca in materia di falso d'arte

A prescindere dalle critiche esposte sul merito delle scelte legislative in materia così delicata, la disciplina della confisca di opere d'arte o di reperti archeologici falsificati non è esente da censure afferenti alle varie incertezze interpretative cui dà luogo.

#### 3.1. Confisca e formule assolutorie

Il primo problema riguarda uno dei presupposti della applicazione della confisca, in particolare se, una volta accertata la falsificazione, essa possa essere disposta anche in caso di assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo, nonché nell'ipotesi di proscioglimento per prescrizione.

Infatti, mentre la norma generale, con riferimento alle cose la cui realizzazione, detenzione e commercializzazione integra reato, prescrive la confisca "sempre" e "anche fuori dei casi di condanna" (240 comma 2 n. 2 c.p.), la norma speciale in materia artistica si limita a rilevare come la confisca sia "sempre" disposta, senza aggiungere la locuzione "anche fuori dei casi di condanna", con la conseguenza che si può ipotizzare l'inconfiscabilità dei falsi appartenenti al reo assolto nel merito<sup>10</sup>.

Inoltre, in tema di prescrizione, mentre l'art. 236 c.p. con riferimento alla confisca prescrive tra l'altro l'inapplicabilità dell'art. 210 comma 1 c.p., che esclude l'applicazione delle misure di sicurezza in caso di estinzione del reato, di tal che, proprio nell'ipotesi della prescrizione, per le cose la cui realizzazione, detenzione e commercializzazione integra reato vale la regola speciale di cui all'art. 240 comma 2 n. 2 c.p. ("è sempre disposta la confisca, ... anche se non è stata pronunciata condanna"), nulla statuisce l'art. 178 CBC sul punto, lasciando residuare il dubbio che per le opere d'arte falsificate e per i falsi reperti archeologici operi proprio la regola generale di cui all'art. 210 c.p.

Tuttavia, le incertezze vengono meno se si apprezza nel suo significato letterale la perentoria locuzione contenuta nell'art. 178 comma 4 CBC "è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1"<sup>11</sup>; pertanto ogni volta che sia stata accertata la falsità dell'opera o del reperto, la confisca è inevitabile, salvo il caso dell'appartenenza a persona estranea al reato.

In sintesi, mentre in linea generale per le cose vietate in modo assoluto opera una confisca assolutamente obbligatoria, incondizionata (perché applicabile anche al di fuori dei casi di condanna) e sicuramente non suscettibile di limiti soggettivi (perché relativa anche a cose appartenenti a estranei al reato<sup>12</sup>), gli oggetti d'arte o archeologici falsificati, benché vietati in modo assoluto – dato che per essi non è prevista la regolarizzazione amministrativa – e soggetti a confisca, pur in caso di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" o "per non aver commesso il fatto" allorché appartengano all'imputato<sup>13</sup>, e in caso di proscioglimento per prescrizione, tuttavia sono inconfiscabili allorché appartengano a soggetto estraneo al reato.

<sup>10</sup> Dalla compresenza tra l'avverbio "sempre" e la locuzione "anche fuori dei casi di condanna", nell'art. 240 co. 2 c.p. si desume che non trattasi di sinonimi, sicché ove la seconda locuzione manchi, il requisito legittimante della confisca sarà comunque la sentenza di condanna: in questo senso, Cass. sez. U, 23 aprile 1993, Carlea, in *C.E.D. Cass.* 193120.

<sup>11</sup> Dal fine del legislatore di tutelare i consumatori da possibili falsi, la sentenza Pludwinski, citata alla nota 9, desume l'obbligatorietà della confisca dei falsi d'arte pure in presenza di sentenze di assoluzione, ad esclusione di quella "perché il fatto non sussiste".

<sup>12</sup> Salvo il problema relativo alla riferibilità della qualifica di soggetto estraneo al reato allo stesso imputato assolto nel merito (per non avere commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato); per SPIZUOCO, *Rilievi sulla confisca obbligatoria*, in *Giust. pen.* 1971 II, p. 766 e per Cass. sez. I, 6 febbraio 1958, in *Giust. pen.* 1958, II, p. 778 e Cass. sez. I, 12 marzo 1952 in *Giust. pen.* 1952, II, p. 905 per "estraneo al reato" deve intendersi anche l'imputato assolto nel merito. Per MELCHIONDA, *Disorientamenti giurisprudenziali in tema di confisca*, in *RIDPP*, 1977, p. 339, per le cose intrinsecamente pericolose (ad es. arma da guerra, monete false, pubblicazioni oscene) la confisca obbligatoria di cui all'art. 240, co. 2 n. 2 c.p. deve essere applicata anche in caso di proscioglimento dell'imputato e anche in caso di appartenenza a terzi.

<sup>13</sup> Non così secondo una interpretazione desumibile dalla sentenza Cass. sez. U, 23 aprile 1993, Carlea, *cit.*, ma non accolta dalla pronuncia che si annota.

*Le strane vicende del “frutto proibito” del falso*

Per tali beni potrebbe validamente utilizzarsi la locuzione sintetica: “confisca obbligatoria, incondizionata, ma soggettivamente non illimitata”.

### 3.2. Confisca e concetto di “appartenenza a persone estranee al reato”

Altre e più gravi questioni scaturiscono dalla esatta delimitazione del concetto di “appartenenza a persone estranee al reato”, nella disciplina della confisca, di cui agli artt. 178 CBC e 240 c.p.

Nessun aiuto scaturisce dalla relazione del Guardasigilli al codice del 1930 che si limitava a esporre la *ratio* della limitazione soggettiva alla confisca obbligatoria, senza specificare alcunché, a proposito del concetto di “appartenenza a persona estranea al reato”: “a tutela dei diritti dei terzi ho esplicitamente disposto (...) che non si fa luogo a confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato se la cosa appartenga a persona, che sia rimasta estranea al reato medesimo. Quanto alla confisca obbligatoria delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisca reato, il Progetto esclude l’applicabilità di tale misura allorché il reato abbia come presupposto il difetto di un’autorizzazione di polizia (illiceità cosiddetta relativa del fatto) e la cosa appartenga a persona estranea al reato”<sup>14</sup>.

Di qui la ridda delle interpretazioni, delle distinzioni e delle suddistinzioni.

#### 3.2.1. Il concetto di ‘appartenenza’ e il problema della intangibilità del bene del reo su cui insistono diritti altrui

Quanto alla nozione di ‘appartenenza’, ai fini dell’art. 240 c.p., si è discusso e si discute ancora se si verta in un sinonimo di ‘proprietà’ o debba considerarsi concetto più ampio, e in questo secondo caso ricomprenda i diritti reali (di godimento e di garanzia) e perfino i diritti personali di godimento.

Il Levi, rifacendosi alla concezione lata di ‘appartenenza’, risalente allo Jhering<sup>15</sup>, per cui una cosa può appartenere a qualcuno senza che possa dirsi in relazione allo stesso individuo oggetto di un diritto di proprietà, individuò l’essenza della nozione nel vincolo giuridico di destinazione ad uno scopo, e giunse pertanto alla conclusione che rientrassero nel concetto di ‘appartenenza’ di cui all’art. 315 c.p. 1930 il diritto di proprietà, qualsiasi altro diritto reale, e la destinazione della *res* al servizio o agli scopi della Pubblica amministrazione<sup>16</sup>.

Sulla falsariga di questa impostazione, la dottrina italiana ha aderito, con rare eccezioni<sup>17</sup>, alla nozione ampia di ‘appartenenza’, nel senso di titolarità di un diritto avente per oggetto un bene<sup>18</sup> (concezione lata) o di potere di disponibilità sulla cosa, pertanto comprensivo del possesso<sup>19</sup> (concezione latissima).

<sup>14</sup> Relazione del Guardasigilli, I, p. 280 (riportato da *Codice penale illustrato con i lavori preparatori*, a cura di MANGINI, GABRIELI COSENTINO, Roma 1930, p. 212).

<sup>15</sup> JHERING, *Tutela del possesso*, ed. it., Milano 1929, p. 115.

<sup>16</sup> LEVI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano 1935, p. 166.

<sup>17</sup> LOZZI, *Appartenenza*, in *Nss. Dig. It.*, Torino, I, p. 721, e LOZZI, *L’appartenenza nel diritto penale*, in *RIDPP* 1958, p. 713 ss., per il quale il termine ‘appartenenza’ nel diritto penale equivale a ‘proprietà’; GUARNERI, *Confisca (diritto penale)*, in *Nss. Dig. It.*, Torino, IV, p. 42, per il quale “se pare fuori dubbio che in civile appartenenza significhi titolarità di un diritto avente per oggetto un bene, questa nozione non sembra suscettiva di importazione in penale, dove non permette di distinguere con sufficiente chiarezza il peculato dalla malversazione ... onde è necessario attribuirle un significato più ristretto; quello di proprietà”. Nello stesso senso GULLO, *La confisca*, in *Giust. pen.* 1981, II, p. 52.

<sup>18</sup> Tra gli altri, SPIZUOCO, *Rilievi*, cit., p. 767; CHIAROTTI, *La nozione di appartenenza nel diritto penale*, Milano 1956, p. 82; CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile - processo di esecuzione*, Padova 1929, p. 173.

<sup>19</sup> PUNZO, *L’appartenenza del denaro o della cosa alla Pubblica Amministrazione quale elemento differenziale tra peculato e malversazione*, in *Giust. pen.*, 1951, II, p. 943; conforme MAGGIORE, *Diritto penale, parte speciale*, Milano 1950, II, p. 135. Parzialmente conforme, almeno ai fini dell’art. 315 c.p. cod. 1930: NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, Milano 1942, p. 157, per il quale nella nozione di appartenenza si comprendono, oltre alla proprietà, “tutti quei rapporti con la cosa che implicano un diritto di disposizione o di godimento autonomo della cosa stessa”.

Proverebbero la correttezza della tesi la provenienza della nozione dal diritto civile, dove l' 'appartenenza' a titolo di proprietà è soltanto una forma, tra le tante, di 'appartenenza'<sup>20</sup>; il fatto che allorché il legislatore ha inteso riferirsi al diritto di proprietà, ha utilizzato espressioni specifiche quali 'proprietario', 'cosa altrui', ecc.; infine la natura di sanzione repressiva della confisca, di tal che se fosse applicabile a danno del terzo titolare di un diritto reale anche diverso dalla proprietà si lederebbe il principio della responsabilità personale<sup>21</sup>.

Dal canto suo, facendo leva sul linguaggio comune, per cui si dice che al locatario non 'appartiene' la cosa bensì solo l'uso di questa<sup>22</sup>, il Manzini, formulò la tesi che agganciava il concetto 'appartenenza' alla proprietà e la titolarità di ogni diritto reale, in modo da escludervi il possesso e i diritti personali di godimento<sup>23</sup>.

L'autorità di quel maestro del diritto penale ha fatto sì che ai fini dell'applicazione dell'art. 240 c.p., la giurisprudenza aderisse all'idea dell' 'appartenenza' come sinonimo di tutti i diritti reali, compresi quelli di garanzia, come tali idonei ad escludere la confisca; in questo senso, *ex pluribus*, Sez. III, 12 dicembre 1978, Giorgi<sup>24</sup> e più recentemente Sez. I, 25 luglio 1991, Mendella<sup>25</sup>. Tuttavia, al fine di evitare pericolose elusioni della norma, la Suprema Corte ha anche precisato che la titolarità del diritto deve essere effettiva e non fittizia e di conseguenza ha ritenuto confiscabile un oggetto formalmente intestato a terzi, ma in possesso esclusivo dell'imputato<sup>26</sup>.

Di converso, il problema degli ingiustificati vantaggi scaturenti in capo al reo, per effetto dell'intangibilità di beni su cui insistono diritti reali altrui, e dell'inconciliabilità tra la titolarità *in re aliena* in capo a terzi e l'interesse dello Stato al blocco della circolazione giuridica di cose pericolose, ha indotto altri autori e la giurisprudenza a rimeditare le soluzioni accreditate.

Dottrina minoritaria, ma autorevolissima, ha optato in modo deciso per la nozione restrittiva di appartenenza<sup>27</sup>.

<sup>20</sup> CARNELUTTI, *Lezioni*, cit., p. 173. Tuttavia, *contra*, MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, 1950, p. 244, per il quale l'appartenenza consiste nel legame stretto sussistente tra il proprietario e la *res*.

<sup>21</sup> CHIAROTTI, *La nozione*, cit., p. 82.

<sup>22</sup> MANZINI *L'appartenenza della cosa alla Pubblica Amministrazione nel peculato*, in *Giur. Cass. pen.*, 1949, p. 69.

<sup>23</sup> MANZINI, *Trattato del diritto penale italiano*, Torino 1950, V, p. 106.

<sup>24</sup> In *C.E.D. Cass.* 140566: "il concetto di 'appartenenza', cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 240 cod. pen. per indicare la relazione giuridica della persona estranea al reato con la cosa soggetta a confisca – relazione che esclude la confisca e se già disposta ne impone la revoca – ha una portata più ampia del diritto di proprietà, sicché nel concetto di 'appartenenza' deve farsi rientrare anche la titolarità di un diritto reale di garanzia – ipoteca, pegno – avente per oggetto il bene".

<sup>25</sup> In *C.E.D. Cass.* 187903: "Il concetto di appartenenza, di cui al comma terzo dell'art. 240 c.p., non può ridursi alla sola proprietà della cosa suscettibile di confisca, ma deve estendersi ai diritti reali di garanzia, e ciò perché il diritto reale di garanzia determina una indisponibilità del bene da parte del proprietario e il suo diretto assoggettamento alla disponibilità del titolare della garanzia per il soddisfacimento delle sue ragioni creditorie. Ne discende l'insuscettibilità della cosa sottoposta a garanzia reale sia dell'uso pregiudizievole per prevenire il quale è contemplata dal cod. proc. pen. la misura cautelare del sequestro preventivo, sia della stessa confisca, quantomeno sino al soddisfacimento delle ragioni creditorie per le quali la garanzia è stata costituita".

<sup>26</sup> Cass. sez. U, 15 novembre 1985, Piromalli, in *C.E.D. Cass.* 171061: "la confisca nel procedimento penale, conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati ai sensi dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982 n. 646, anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, sempre che essi siano collegabili all'attività delittuosa"; Cass. sez. I, 19 novembre 1985, Lo Monaco, in *C.E.D. Cass.* 171098: "in tema di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) la legge 13 settembre 1982 n. 646 ha imposto, in caso di condanna, la confisca obbligatoria delle cose che hanno costituito l'impiego o il reimpiego del frutto di attività illecite. Pertanto, così come il sequestro, la misura di sicurezza patrimoniale può colpire beni formalmente appartenenti a terzi estranei al reato, ma nella sostanziale disponibilità dell'imputato"; Cass. sez. VI, 30 gennaio 1991, Longo, in *C.E.D. Cass.* 186413: "In tema di confisca (nella specie di veicolo usato per commettere il reato di detenzione di sostanza stupefacente) regolata dall'art. 240 cod. pen. (a seguito della sostituzione dell'art. 79 legge 22 dicembre 1975, n. 685 con l'art. 22 legge 26 giugno 1990, n. 162, che non prevede più la confisca dei mezzi comunque usati per commettere il reato), non integra il concetto di "appartenenza a persona estranea al reato" – la cui nozione è più ampia di quella civilistica – la semplice intestazione del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene"; Cass. sez. VI, 3 novembre 1992, Guzzaggi, in *C.E.D. Cass.* 192142: "È legittima la confisca dell'autovettura servita alla commissione del reato di spaccio di stupefacenti, ancorché essa sia formalmente intestata a persona estranea al reato (nella specie i genitori dell'imputato), qualora sia accertata la sua piena disponibilità da parte dell'imputato medesimo".

<sup>27</sup> Infatti se si escludesse la confisca di *res* soggetta a diritto di terzi, in quanto appartenente al terzo, il penalmente responsabile ingiustificatamente conserverebbe la proprietà della cosa (Lozzi, *L'appartenenza*, cit., p. 719).

*Le strane vicende del “frutto proibito” del falso*

Altri autori, partendo dalla constatazione delle irrazionalità cui conduce la predetta nozione lata con riguardo alle finalità preventive della confisca, hanno propugnato, quanto meno ai fini dell'art. 240 c.p., la tesi restrittiva dell'“appartenenza” come diritto di proprietà, salvi i diritti dei terzi, come tali persistenti e operanti anche dopo la confisca<sup>28</sup>.

Detta soluzione pratica è stata accolta anche dalla Suprema Corte, che in diverse occasioni, pur continuando ad aderire in via astratta alla nozione lata di ‘appartenenza’, ha decretato che la parziale titolarità non esclude la confisca *in parte qua*<sup>29</sup> e la titolarità gravata da diritti altrui non impedisce la confisca “salvi i diritti dei terzi”<sup>30</sup>.

Trattasi di una soluzione compromissoria efficace, ma scarsamente conforme a logica: infatti, come è stato rilevato, “poiché l'art. 240 c.p. esclude la confisca se la cosa appartiene a persona estranea al reato, in base alla nozione criticata d'appartenenza dovrebbe ritenersi la *res* non confiscabile se titolare di un qualsiasi diritto su di essa sia un soggetto estraneo al reato. Di fronte alla chiara e precisa disposizione dell'art. 240 c.p. ci pare che questa conclusione ... sia una conseguenza logica e non evitabile della definizione d'appartenenza come titolarità di un diritto”<sup>31</sup>.

### 3.2.2. *Il problema dell'estraneità del terzo rispetto al reato*

Si è visto come la confisca obbligatoria *ex art. 178 CBC* sia esclusa se la *res* “appartiene” a terzi, e se i terzi siano “persone estranee al reato”.

A ben vedere, l'esclusione della confisca a danno dei terzi estranei al reato costituisce espressione del principio generale della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., che trova esplicitazione, per quanto attiene alle misure di sicurezza, nell'art. 199 c.p.

Tuttavia, sia nella prassi giurisprudenziale, sia nella dottrina, vi è la tendenza ad interpretazioni del concetto di persona estranea finalizzate ad ampliare la portata della confisca.

In particolare, tra gli autori, non di rado si è escluso dall'ambito della “persona estranea al reato” non solo – come ovvio – chi ha concorso alla realizzazione del reato, ma anche a chi vi ha partecipato con attività

<sup>28</sup> ALESSANDRI, *Confisca*, cit., p. 54; GULLO, *La confisca*, in *Giust. pen.* 1981, II, p. 52. Già il Chiarotti, al fine di salvaguardare la nozione lata di appartenenza, e il connesso principio di personalità della confisca e nel contempo l'interesse pubblico alla confisca, ritenendo che “una rigida applicazione della nozione di appartenenza secondo il significato ad essa attribuito, potrebbe portare all'aberrante conclusione di escludere la possibilità di confisca ogni qualvolta sulla cosa confiscanda esistesse un qualsiasi diritto avente per oggetto la cosa appartenente a persona estranea al reato” aveva suggerito di ammettere la confiscabilità dei diritti sulla cosa appartenenti al penalmente responsabile, restando salvi i diritti parziali dei terzi (CHIAROTTI, *La nozione*, cit., p. 103).

<sup>29</sup> Cass. sez. I, 12 maggio 1987, Savino, in *C.E.D. Cass.* 175951: “la confisca, anche se obbligatoria, non può essere disposta nei confronti di chi sia riconosciuto estraneo al reato. nel caso di confisca di cose in comproprietà tra condannato ed estraneo la misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 cod. pen. ha effetto soltanto per la quota di comproprietà di spettanza del condannato, o di chiunque altro sia riconosciuto non estraneo al reato”. Favorevoli alla confisca parziale della cosa: Cass. sez. II, 17 ottobre 1984, in *Giust. pen.* 1985, III, 492; Cass. sez. II, 12 gennaio 1959, in *Giust. pen.*, 1959, II, 859.

<sup>30</sup> Cass. sez. I., 23 agosto 1994, MORIGGI, in *C.E.D. Cass.* 198942, invero relativa ad un'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12-“sexies” D.L. 22 aprile 1994 n. 246, per cui l'effetto ablativo può coesistere con la titolarità, di terzi estranei al reato, di garanzia reale sulla medesima, atteso l'oggetto circoscritto della misura di sicurezza patrimoniale: “Se è vero che la nozione di appartenenza di cui all'art. 240, comma quinto, cod. pen., ha portata più ampia del diritto di proprietà e si estende, quindi, anche alla titolarità di un diritto ipotecario sulla cosa da confiscare, pur tuttavia è ammissibile la confisca di bene immobile, appartenente ovvero nella disponibilità dell'interessato, sottoposto a ipoteca in favore di terzo estraneo al reato addebitato al primo, essendo pur sempre libera la disponibilità della cosa da parte del titolare del diritto di proprietà, non precludendo la misura di garanzia reale la sua circolazione giuridica e ben potendo, al momento dell'esecuzione della misura ablativa, procedersi a salvaguardia dell'interesse del titolare della garanzia reale sulla cosa confiscata, dal momento che oggetto della confisca è solo il diritto reale (di proprietà o di altro contenuto) di un determinato soggetto ritenuto responsabile della violazione penalmente sanzionata e giustificatrice dell'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale in questione”. Nello stesso senso, con riguardo alla confisca *ex art. 240 c.p.*, Cass. sez. II 13 novembre 1956, Garofalo, in *RIDPP*, 1957, 282, nella quale si menziona il potere del terzo di far valere i suoi diritti nei confronti dello Stato.

<sup>31</sup> Lozzi, *Appartenenza*, cit., p. 721.

altrimenti connessa<sup>32</sup> e comunque chi ha tratto dal reato un illecito profitto<sup>33</sup>; sulla base di questa impostazione, si è sostenuto che ben potrebbe essere confiscata una cosa rientrante tra gli oggetti elencati dall'art. 240 c.p. allorché appartenente alla persona giuridica nella quale è incardinato l'autore del fatto<sup>34</sup>.

Dal canto suo, la giurisprudenza ha escluso che possa considerarsi 'estraneo' colui che non ha partecipato al processo, e tuttavia risulta implicato nel reato<sup>35</sup>, o per avervi partecipato con attività variamente connessa<sup>36</sup>, o anche per aver evidenziato un collegamento diretto o indiretto con il reato<sup>37</sup> e perfino chi abbia partecipato all'utilizzazione dei profitti del reato<sup>38</sup> o sia implicato moralmente con lo stesso<sup>39</sup>.

<sup>32</sup> MANZINI, *Trattato*, cit., III, p. 389; GUARNERI, *Confisca*, cit., p. 42, i quali precisano che l'attività 'connessa' che esclude l'estraneità al reato può consistere nel favoreggiamento e nella ricettazione; DE MARSICO, *Codice penale illustrato*, a cura di Conti, Milano 1934, I, p. 965, il quale fa leva su un argomento letterale: "è notevole che la legge dica 'estranei' anziché 'non partecipi' al reato. Se avesse usato quest'ultima locuzione, la confisca si sarebbe potuta ordinare solo in danno, oltre che dell'autore, di chi avesse in un grado qualunque, concorso nel reato commesso dall'autore; basta invece che esse appartengano a chi ha avuto una qualsiasi parte o in quel reato o in un altro connesso al primo da un vincolo di accessorietà. Da ciò la confiscabilità della refurtiva passata al ricettatore e dell'arma micidiale passata al favoreggiatore". *Contra*, SANSONO, *La nozione di estraneo ai sensi dell'art. 240 c.p. in RIDPP*, 1949, p. 196; CIVOLI, *Confisca in diritto penale*, in *Digesto italiano*, 1893, pp. 900 e 94; SALTPELLI, *Confisca in diritto penale*, in *Nuovo dig.* III, p. 791; ROMANO DI FALCO, *Commento al c. p.*, Roma 1930, vol. I, parte II, p. 895, per i quali 'estraneo', ai sensi dell'art. 240 c.p. sono tutti coloro che né commisero né parteciparono in alcuna forma allo stesso reato. GOZZER, *Confisca del veicolo contro il proprietario non conducente*, in *GM*, 1989, p. 967, rileva come l'interpretazione opposta sarebbe del tutto in contrasto con l'art. 27 Cost. e con il principio di stretta legalità, che opera anche per le misure di sicurezza, ex art. 199 c.p. e 25 co. 3 Cost.

<sup>33</sup> PIOLETTI, *Articolo 127*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali*, a cura di Cammelli, Bologna 2000, p. 401.

<sup>34</sup> Sull'argomento: ALESSANDRI, *Confisca*, cit., p. 55. In giurisprudenza, in questo senso, Cass. sez. I, 19 gennaio 1979 in *Giust. pen.*, 1979, II, p. 529 e Pret. Napoli 13 maggio 1976, in *FI*, 1977, II, p. 30.

<sup>35</sup> Cass. sez. I, 17 marzo 1972, Mustafa, in *C.E.D. Cass.* 120524: "La nozione di 'persona estranea al reato' è diversa da quella di 'persona estranea al processo', così che non ricorre la prima delle due ipotesi nel caso del terzo che – pur risultando implicato nel reato – sia per circostanze più o meno fortuite sfuggito al procedimento penale". Negli stessi termini Cass. sez. I, 6 luglio 1988, Tartaro, in *C.E.D. Cass.* 178817.

<sup>36</sup> Cass. sez. III, 3 aprile 1979, Ravazzani, in *C.E.D. Cass.* 141690: "Per poter ordinare la confisca non è necessario che le cose appartengano al condannato, ma è sufficiente che dal procedimento risulti che le cose da confiscare non appartengano a terzi estranei al reato; può ritenersi estraneo al reato soltanto colui che alla commissione del reato medesimo non abbia partecipato in alcun modo con una qualsiasi attività di concorso o altrimenti connessa, ancorché non punibile". Conforme, Cass. sez. I, 20 ottobre 1948, in *Riv. pen.* 1949, II, p. 85; Cass. sez. I, 14 novembre 1978, in *Riv. Pen.*, 1980, p. 878.

<sup>37</sup> Cass. sez. III, 15 gennaio 1979, Hollyer, in *C.E.D. Cass.* 140832: "Il rinvio alle disposizioni dell'art. 240 cod. pen. effettuato nel capoverso dell'art. 301 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale) sulla confisca – che, ai sensi dell'art. 342 deroga alla disciplina comune della misura di sicurezza – è eccezionalmente limitato, tra le cose che servono alla commissione del reato, ai mezzi di trasporto "appartenenti a persona estranea al reato", espressione da intendersi non nel senso di persona che sia rimasta estranea al procedimento penale, ma nel senso di persona che risulti non aver avuto alcun collegamento, né diretto né indiretto, con la commissione del contrabbando".

Conforme, in tema di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del mezzo di trasporto utilizzato per il compimento dei reati in materia di immigrazione clandestina, Cass. sez. I, 9 giugno 2000 Xhaxho Xemal, in *C.E.D. Cass.* 216425, per cui il collegamento indiretto consiste nel volontario consenso all'uso della *res* per la commissione del reato; nella fattispecie, trattandosi di un peschereccio adoperato per il trasporto di clandestini dall'Albania all'Italia e pertanto sequestrato e confiscato all'esito del processo svoltosi a carico dei componenti dell'equipaggio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata respinta dal giudice dell'esecuzione la richiesta di restituzione avanzata dal proprietario dell'imbarcazione, considerando che non vi erano elementi tali da far pensare che costui fosse stato ignaro dell'illecito uso dell'imbarcazione medesima e che risultava inverosimile la tesi da lui sostenuta, secondo la quale lo spostamento del mezzo dall'Albania all'Italia sarebbe stato disposto al fine, del tutto antieconomico, di effettuare rifornimento di carburante e far applicare sullo scafo della pittura antiruggine.

Per Cass. sez. III, 20 ottobre 1948, Giannelli, in *RIDPP*, 1949, 196: "agli effetti della confisca degli autoveicoli usati per il trasporto di merci indebitamente procacciate sono estranei al reato coloro che non vi abbiano concorso e ne siano rimasti completamente al di fuori, onde è legittimo il provvedimento di confisca nei confronti del proprietario favoreggiatore".

Per una ipotesi ora depenalizzata, Pretura Lamezia Terme, 2 dicembre 1987, Giampà, in *GM*, 1989, p. 967: "può essere disposta la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 80 bis cod. strad. a carico del proprietario, anche nel corso del procedimento penale per guida senza patente instaurato contro il solo conducente, dovendo ritenersi il proprietario, bensì estraneo al procedimento, ma non persona estranea al reato, allorché si accerti una sua partecipazione, anche indiretta, alla condotta criminosa". Conforme Cass. sez. IV, 25 ottobre 1984, Paparella, in *Riv. Pen.*, 1986, p. 136.

<sup>38</sup> Cass. sez. II, 18 novembre 1992, Tassinari, in *C.E.D. Cass.* 193422: "Il concetto di 'appartenenza' di cui all'art. 240 cod. pen. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, essendo sufficiente che le cose da confiscare, di cui il reo ha la disponibilità, non appartengano a terzi estranei al reato, intendendosi per estraneo soltanto colui che in nessun modo partecipi alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati. Poiché la misura di sicurezza della confisca ha carattere non punitivo ma cautelare, fondato sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servono per commettere il reato, ovvero ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, essa può essere disposta anche per i beni appartenenti a persone giuridiche dovendo a tali persone, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti. (Fattispecie relativa a confisca di compendi immobiliari, azioni e quote di società, autoveicoli, saldi di conti correnti bancari appartenenti a società i cui legali rappresentanti erano stati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di contrabbando di tali tabacchi".

Nello stesso senso Corte Cost., n. 2 del 1987, cit., che ha negato la confiscabilità dei beni di interesse artistico e storico qualora essi, esportati abusivamente, risultino di proprietà di chi non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

<sup>39</sup> Cass. sez. III, 28 settembre 1995, Marraro, in *C.E.D. Cass.* 203084: "Ex art. 19 Legge 28 febbraio 1985, n. 47 la confisca è obbligatoria ogni volta che il giudice penale accerti che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente dalla persona del condannato e addirittura dalla stessa condanna penale (potendo l'accertamento della lottizzazione abusiva conseguire ad una declaratoria di amnistia o di prescrizione del reato); in conseguenza della natura "reale" e non "personale" della confisca, la restituzione dell'area abusivamente lottizzata non è consentita dall'art. 19 citata Legge n. 47 del 1985 neppure a favore di proprietari estranei al processo penale; ricorrendo alla disciplina generale di cui all'art. 240 cod. pen., la restituzione del terreno, abusivamente lottizzato non è consentita quando il proprietario richiedente, pur essendo rimasto estraneo al processo, non può dirsi materialmente o moralmente estraneo al reato o quando il terreno confiscato non è giuridicamente suscettibile di lottizzazione (ex ultimo comma art. 240 c.p.)".

*Le strane vicende del “frutto proibito” del falso*

In sostanza, si ritiene “estraneo al reato” soltanto l’acquirente in buona fede, in base a titolo idoneo, ex art. 1153 c.c. e in mancanza di titolo idoneo, ex art. 1161 c.c.; in questo senso si pone da ultimo anche la sentenza Pludwinski, cit. (“l’appartenenza della cosa ... deve essere limitata con riferimento alla tutela dei principi di affidamento e della circolazione giuridica dei beni mobili e quindi all’acquirente in buona fede”); e tale soluzione appare ragionevole, se si considera che l’acquirente in buona fede è vittima della frode.

Tuttavia, proprio il desiderio di rivalsa dell’acquirente in buona fede e il tempo, che diffonde l’oblio su tante vicende, e fa passare gli oggetti di generazione in generazione, sono le cause principali della reimmissione in circolo delle opere restituite; l’attuale disciplina fa sì che, come ha notato autorevole dottrina, “l’opera falsa rimane soggetta ad ogni possibile impiego, un pericoloso punto di partenza per contrattazioni truffaldine, commercio di opere truffaldine, inquinamento del patrimonio artistico”<sup>40</sup>.

Di qui la necessità di rimeditare il contrasto tra l’interesse individuale alla restituzione dell’opera falsa e l’interesse collettivo alla espunzione del falso dall’ordinamento.

#### 4. *Il diritto giurisprudenziale in tema di restituzione dell’oggetto falso all’acquirente in buona fede*

Fin dall’entrata in vigore della legge Pieraccini, la giurisprudenza di merito, allo scopo di mitigare il rischio di libera circolazione delle opere e reperti dichiarati falsi, ha praticato l’usanza di disporre la restituzione agli acquirenti di buona fede, previa cancellatura delle sottoscrizioni false, ovvero previa apposizione in calce o sul retro, di diciture attestanti la falsità dell’opera o del reperto.

Il fondamento normativo di tale provvedimento si rinviene attualmente nell’art. 537 comma 2 e 4 c.p.p. che consente al giudice di disporre, anche in caso di proscioglimento, la cancellazione totale o parziale dell’atto falso.

È evidente come l’applicazione di tale norma alla materia del falso artistico costituisca un caso di analogia, invero non vietata nella materia processuale, tenuto conto che l’art. 537 c.p.p. concerne specificamente “atti o documenti”. Analogia consentita, tanto più, laddove si individui nella fede pubblica il bene giuridico leso delle condotte incriminate dalla legislazione speciale in materia artistica.

Ciò che lascia perplessi è l’estensione della disposizione fino al punto da intendere per “cancellazione totale o parziale” anche l’apposizione della dicitura attestante la falsità dell’opera o del reperto. E soprattutto l’applicazione della norma anche in caso di archiviazione.

Inoltre lo stesso art. 537 comma 2 c.p.p. vieta la cancellazione quando possano essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. Il che avviene inevitabilmente quando l’avente diritto alla restituzione sia l’acquirente in buona fede, vittima del reato ed estraneo al procedimento.

Le perplessità aumentano, poi, laddove si consideri che anche questa soluzione compromissoria non sembra soddisfare le esigenze sottese alla repressione della circolazione delle opere e reperti falsi. L’esperienza degli operatori del settore insegna che la semplice reintelaiatura dell’opera pittorica, in modo da occultare la dicitura attestante la falsità apposta sul retro, ovvero l’idonea ‘risistemazione’ della tela, in modo da eliminare fisicamente la medesima dicitura apposta in calce all’opera, sono in grado di favorire una nuova e libera circolazione dell’esemplare, senza che residuino tracce della vicenda giudiziaria e del relativo accertamento.

<sup>40</sup> In questo senso: LANZI, *La tutela del patrimonio artistico attraverso la repressione delle falsificazioni delle opere d’arte. Carenze e limiti della legislazione vigente*, in AA.VV., *La tutela penale*, cit., p. 223.

A questo proposito, appartiene alla cronaca recente la notizia<sup>41</sup> della pendenza di un dibattimento presso la V sezione penale del tribunale di Milano per la ricettazione e il commercio di un dipinto ad olio intitolato ‘Piazza d’Italia’, a suo tempo attribuito a Giorgio De Chirico e da questi disconosciuto, su cui la Corte di Appello di Roma si pronunciò già nel 1951 accertandone la falsità e ordinando la restituzione all’acquirente di buona fede, previa cancellazione della sottoscrizione dell’artista; orbene, una volta restituita, l’opera è stata reimmessa nel circuito artistico, la cancellazione è stata abrasa, la firma è riemersa e il quadro è stato facilmente commercializzato come opera autentica di De Chirico, e ciò benché sull’argomento fosse stato pubblicato un libro del celebre storico dell’arte Ragghianti<sup>42</sup>.

La conclusione è semplice: la doppia vita della ‘Piazza d’Italia’ prova dal punto di vista fattuale come la cancellazione della firma e la stessa dicitura “trattasi di opera falsa” non costituiscano null’altro che inutili palliativi rispetto ad un male, la cui gravità merita rimedi ben più radicali.

##### 5. Considerazioni conclusive de iure condendo

In breve, da quanto esposto consegue che il rischio di nuovo impiego delittuoso, di nuove contrattazioni truffaldine, e quindi di un ulteriore inquinamento del patrimonio artistico non può essere escluso *in radice* da null’altro se non dalla confisca obbligatoria e incondizionata delle opere dichiarate false, così come d’altra parte avviene con riguardo a tutti gli altri oggetti la cui pericolosità per la collettività è così evidente da non consentire eccezioni alla regola della confisca obbligatoria. Con conseguente distruzione dei falsi privi di pregio e la conservazione degli altri, a causa della possibilità di revisione del giudizio di attribuzione<sup>43</sup> su nuove e più sicure basi<sup>44</sup>.

La soluzione appare poco scandalosa, solo che si consideri che non mancano situazioni in cui la obbligatorietà della confisca concerne *res* la cui pericolosità appare meno evidente della poliforme dannosità delle opere d’arte e dei reperti archeologici falsi.

In particolare, la legislazione speciale contempla la confisca obbligatoria non solo delle armi (art. 4 comma 8 e 23 legge 18 aprile 1975 n. 110) del materiale radioattivo (art. 32 legge 31 dicembre 1962 n. 1860) e dei farmaci non consentiti (art. 9 legge 14 dicembre 2001 n. 376), ma anche dei supporti riproducenti opere dell’ingegno privi del bollino SIAE e comunque illecitamente duplicati (art. 171 *sexies* legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto di autore), dei videogiochi non conformi alla legge (art. 110 TULPS), delle specie protette importate e compravendute illegalmente (art. 4 legge 7 febbraio 1992 n. 150), degli animali selvatici per i quali la caccia è proibita (art. 28 legge 11 febbraio 1992 n. 157), della fauna ittica pescata in violazione della legge (art. 25 legge 14 luglio 1965 n. 963).

Il fatto, invece, che in questa materia la legge abbia fatto recedere le plurime esigenze collettive di eliminazione del falso dal mercato rispetto al desiderio dell’acquirente di mantenere il possesso dell’ombra di

<sup>41</sup> In *E polis Roma*, 2 dicembre 2006.

<sup>42</sup> RAGGHIANI, *Il caso De Chirico*, Firenze 1979.

<sup>43</sup> PIOLETTI, *La disciplina*, p. 513.

<sup>44</sup> Quanto alla sorte delle opere confiscate, è antico il suggerimento di raccolta e schedatura di tutti i falsi d’arte (FERRARI, *È possibile lottare contro i falsi d’arte* in *Corriere della sera*, 8 febbraio 1979); tra l’altro essi servirebbero ai periti d’arte per i loro accertamenti o anche per comprendere le concezioni artistiche di un’epoca a partire dalla personale interpretazione data da un falsario all’artista imitato (DALLA VIGNA, *L’opera d’arte nell’età della falsificazione*, Bergamo 1987, p. 18). In particolare, la mostra “Falsi d’autore” citata ha gettato luce sulla cultura antiquaria e medioevaleggiante della Siena di inizio Novecento e ha provato l’elevato grado di cultura artistica dei falsari dell’epoca, oltre che l’altrettanto sviluppata tecnica pittorica.

*Le strane vicende del "frutto proibito" del falso*

---

un'opera autentica, costituisce l'ulteriore riprova della scarsa attenzione con cui il legislatore nel corso degli anni ha provveduto alla salvaguardia dell'arte e dei beni culturali in Italia, benché si tratti di materia di primaria importanza.

Né ostacoli di sorta sembrano provenire dall'orientamento della Corte costituzionale di *favor* nei confronti dei soggetti estranei al reato, tenuto conto che le declaratorie di incostituzionalità delle disposizioni relative alla confisca obbligatoria hanno riguardato finora oggetti la cui detenzione, vendita ecc. non è assolutamente vietata, perché soggetta a disciplina amministrativa (questo è il caso della pronuncia n. 1 del 10 gennaio 1997 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 301 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione sul mercato<sup>45</sup>; nonché il caso della pronuncia n. 299 del 9-17, luglio 1974 n. 299, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 87 legge 17 luglio 1942 n. 907, tra l'altro limitatamente alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nella parte in cui la legge impone la confisca anche alla ipotesi della appartenenza a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza<sup>46</sup>).

Proprio la giurisprudenza costituzionale fornisce lo spunto per una interpretazione favorevole alla confisca obbligatoria dei falsi d'arte e archeologici anche a danno di terzi estranei al reato, salvo il caso in cui questi dimostrino di aver acquistato senza incorrere in qualsivoglia difetto di vigilanza; tuttavia la necessità di conformità con l'art. 240 comma 2 n. 2 c.p. e ragioni di opportunità sollecitano una possibile modifica legislativa, che estenda anche alla materia dei falsi la disciplina della confisca incondizionata e soggettivamente illimitata.

---

<sup>45</sup> Cit. alla nota 10.

<sup>46</sup> In *G.U.* 24 luglio 1974 n. 194.

Tav. XI – Deposizione di Cristo (sec. XVI; autore ignoto), olio su tela; cm 72 x 100. Asportato da abitazione privata nel 2003; recuperato dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale nel 2006.

BRUNO LA CORTE\*

## IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

A nome del Corpo ringrazio il dott. Giovanni Ferrara e gli organizzatori per l'attenzione nell'invitarmi a questa giornata di studi che impone una riflessione sulla situazione del patrimonio culturale e sulle attività di contrasto nelle aree a rischio di interventi clandestini.

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un sensibile incremento del numero di fruitori di percorsi culturali (musei, mostre tematiche, aree archeologiche, ecc.), dato, questo, destinato ad un'ulteriore crescita attesa la grande campagna di sensibilizzazione a favore dell'arte nel suo complesso, promossa dalle Istituzioni.

Non si tratta di un fenomeno che interessa solo l'Occidente: analogo riscontro viene fornito nei Paesi in via di sviluppo che al momento di costituirsi quali entità statali autonome nel contesto della comunità internazionale, identificano il proprio patrimonio culturale quale elemento aggregante dell'unità del Paese, in grado di amalgamare realtà etniche e sociali spesso disomogenee.

È opinione corrente, infatti, che il patrimonio culturale contribuisca alla formazione della coscienza e dell'identità nazionale e che al manifestarsi del benché minimo allarme a minaccia dell'assetto geopolitico vengono prontamente costituiti specifici comitati incaricati di redigere un programma di protezione dei beni di interesse storico-artistico, teso a disciplinare in modo univoco la loro gestione e a tradurre tale intendimento in norme di diritto internazionale universalmente riconosciute.

Pur riconoscendo, infatti, l'idea universalistica che le opere di interesse artistico appartengano all'intera umanità è pur vero che esse costituiscono la testimonianza più concreta delle radici di quel popolo e di ogni popolo e che questi le rivendicano per avere una loro legittimazione storica, quale autentico elemento di identificazione della loro unità nazionale.

Questo aspetto configge, ovviamente, con il fenomeno delle spoliazioni dei beni culturali che alimentano un mercato degli illeciti, la cui entità è presumibilmente seconda soltanto a quanto analogamente avviene per le sostanze stupefacenti.

Tale fenomeno, oltre ad arricchire le tasche di personaggi senza scrupoli, insensibili al danno morale causato all'identità nazionale, arricchisce raccolte e collezioni private impossibili da censire attraverso gli ordinari procedimenti di catalogazione.

L'illecito traffico dei beni culturali, purtroppo, nell'ultimo decennio ha assunto proporzioni di preoccupante allerta, trasformandosi in un vero business internazionale gestito, nella quasi totalità, da organizzazioni criminali che per l'approvvigionamento delle opere si avvalgono di squadre di ricettatori e scavatori clandestini dediti al saccheggio di complessi sepolcrali arcaici, compendi gentilizi, ville e siti ecclesiastici.

L'ininterrotta attività ad opera dei c.d. tombaroli, d'altronde, è favorita dalla mitezza della pena prevista per questo genere di illecito: la nostra legislazione, infatti, tratta il furto delle opere dal sottosuolo alla stregua del furto semplice; la sanzione prevista per lo scavo archeologico clandestino si riduce, quindi, ad una semplice

---

\* Ten. Col., Comandante del Gruppo Tutela Patrimonio Archeologico.

contravvenzione ed altrettanto miti – parlando di conservazione del patrimonio storico-architettonico e di danni causati all'ambiente ed all'eco-sistema – appaiono le pene per i reati relativi agli abusi edilizi, alla demolizione, al danneggiamento e al restauro improprio di edifici di interesse storico, sepolcreti ipogei e monumenti.

Il primo dato che emerge da un'inchiesta di Legambiente è il deciso incremento di quantitativi di cemento illegale. Le statistiche affermano che nel corso del quinquennio 2001-2005 la produzione abusiva conta 29.000 cantieri in più rispetto al lustro precedente.

È notorio, infatti, come spregiudicati imprenditori non esitino ad 'annegare' nel cemento beni ed opere di inestimabile valore culturale, pur di realizzare strade, viadotti, ferrovie, nuove strutture edilizie e quant'altro.

Noti ormai alle cronache del tempo i danneggiamenti arrecati alle strutture antiche della *Domus Agrippinae* – nell'ambito del progetto giubilare 2000 – per la costruzione della rampa di accesso al parcheggio sulla collina del Gianicolo.

Lo sbancamento del rilievo riportò alla luce l'importante *domus* romana del I sec. d.C., ma i lavori non si fermarono e solo il rinvenimento presso una pubblica discarica di numerosi reperti fittili, frammenti di affreschi parietali e preziose tessere musive, condusse i militari della Guardia di Finanza al sequestro conservativo dell'intera area e al successivo recupero dei manufatti. L'operazione si concluse con la denuncia dei responsabili per danneggiamento del patrimonio artistico nazionale.

Con riferimento alle profanazioni di complessi tombali arcaici, osserviamo che i 'clandestini', come vengono generalmente definiti dalle Soprintendenze, sono una categoria che non conosce arresti generazionali. Hanno assunto nel tempo una struttura del tipo imprenditoriale e dopo aver reclutato – spesso tra i nuovi arrivati dall'Est europeo – un'idonea squadra di scavatori, compiono ricognizioni sulle aree sensibili, testando il terreno con un'asta di metallo (chiamato in gergo 'spillo') intuendo la geologia e la compattezza del suolo.

Una volta individuato l'ipogeo, si incomincia a scavare; lo scavo clandestino è un'operazione che spesso può durare giorni, la quasi totalità dei quali procedendo nel tentativo di eludere la sorveglianza delle Forze dell'Ordine deputate alla tutela del patrimonio.

In genere si tratta di antichi sepolcri a camera franati e colmi di detriti o con la volta ceduta, sfuggiti, proprio per tale motivo, all'attenzione dei razziatori del passato. Già, perché anche nel passato usava 'andare a tombe'.

Si narra, infatti, che tra gli appunti affidati da Michelangelo in punto di morte ad un suo allievo di bottega, ci fossero numerosi schizzi realizzati dal genio del Rinascimento durante le sue 'visite' alle tombe di Tarquinia.

Analoga attività venne compiuta dal giovane contemporaneo Raffaello per lo studio delle 'grottesche' della *Domus Aurea*, poi riportate nei soffitti delle stanze vaticane e, dai suoi discendenti, nell'*Antiquarium Giustiniani*.

L'opera del tombarolo tuttavia può risultare spesso infeconda; può avvenire, infatti, che ci si imbatta in un sito tombale già profanato o, addirittura, 'cannibalizzato', ovvero derubato del corredo funebre, dagli stessi Etruschi delle generazioni successive alla prima sepoltura.

Il danno arrecato dal tombarolo non è, in ogni caso, costituito dal solo furto del reperto: la perdita più importante afferrisce alla decontestualizzazione dell'opera dal sito originario che non permette la ricostruzione scientifica e lo studio della fase storica del sepolcreto e, agli studiosi, di compiere quella serie di indagini che integra il lavoro di ricerca degli archeologi e degli storici ed in particolare, di constatare l'eventuale presenza delle rarissime iscrizioni ed epigrafi, fonti di innegabile valore scientifico per la risoluzione dell'enigma dell'alfabeto etrusco.

Ingenti, inoltre, i danni causati dai profanatori all'ambiente: si registrano profonde mutazioni nella morfologia delle aree vincolate e gravi trasformazioni dei rilievi causate da mezzi meccanici utilizzati per gli sbanca-

menti di terreno per accelerare le operazioni di accesso e profanazione delle tombe. Risultato di tali spregevoli condotte è l'illeggibilità scientifica delle stratificazioni geologiche e quindi, anche in questo caso, l'impossibilità di ricostruire l'entità storica ed antropologica dell'insediamento.

In proposito si segnala la trapanazione operata nel tempo nel pianoro in località Monterozzi di Tarquinia, una catena di dune celanti gli antichi sepolcreti delle *gentes* patrizie locali: il danneggiamento del sito ha reso impossibile la ricostruzione della mappa storica della necropoli ed il censimento e la catalogazione dei giacimenti arcaici.

A presidio del patrimonio artistico nazionale la Guardia di Finanza interviene e sviluppa le proprie attività di contrasto attraverso le seguenti direttrici:

- analisi delle implicazioni del fenomeno nella considerazione che il traffico illecito di beni appartenenti al patrimonio artistico nazionale possa costituire un agevole strumento di sottrazione di redditi o cespiti patrimoniali all'imposizione fiscale, se non addirittura una modalità per riciclare denaro sporco;
- sorveglianza del mercato ufficiale dell'antiquariato, nell'ambito del quale possono celarsi transazioni di beni sottoposti a regime vincolato, ovvero contraffatti;
- controllo ai valichi di confine, soprattutto con paesi extracomunitari, al fine di impedire l'esportazione clandestina, sia di opere d'arte che di reperti archeologici. I suddetti controlli vengono effettuati in stretta connessione con l'esercizio di compiti di polizia doganale e di frontiera;
- azione di vigilanza con perlustrazione ed appostamenti nelle zone qualificate come di particolare interesse archeologico e a rischio di saccheggi.

Il Corpo, da sempre impegnato nell'attività di prevenzione e repressione di reati della specie, opera con lo spiegamento di un consistente apparato di uomini e mezzi, sia a terra che in mare, in piena collaborazione con le competenti Soprintendenze distribuite sul territorio, gli enti pubblici a vario titolo interessati, nonché con le altre Forze dell'Ordine.

In particolare, la Guardia di Finanza, in virtù dei poteri derivatigli in campo tributario e atteso che l'illecito traffico di reperti storico-artistico sottende anche reati di evasione fiscale, esplica la propria attività spaziando da controlli di carattere prettamente amministrativo fino a quelli più propriamente aderenti ai compiti di tipo tributario.

Riveste un ruolo particolarmente importante la componente aeronavale del Corpo: il dispositivo offre un imprescindibile contributo sinergico nell'espletamento dell'attività di vigilanza delle principali zone archeologiche marine, nonché nel recupero di reperti sommersi tramite l'ausilio di sommozzatori specializzati. Al riguardo è opportuno ricordare il Protocollo d'Intesa siglato nel 2000 a Palermo tra il Corpo e la Regione Sicilia per la tutela dei beni archeologici sommersi, in forza del quale la Guardia di Finanza costituisce il prioritario referente istituzionale.

Nel corso del biennio 2005-2006, il diuturno impegno profuso nel settore ha consentito di sottoporre a sequestro 9.977 reperti di interesse archeologico e 1653 opere non autentiche e di denunciare 412 soggetti per violazioni di natura penale, correlate allo specifico settore.

Tra le numerose operazioni condotte dal Corpo negli ultimi mesi, corre obbligo annoverare due complesse ed articolate indagini condotte al fine di individuare un illecito traffico di materiale proveniente da siti sepolcrali profanati e che ha consentito di recuperare al patrimonio artistico nazionale uno straordinario nucleo di manufatti ceramici finiti nella rete di mercanti d'arte internazionali e destinati alle rotte sino-nipponiche, di cui possiamo ammirarne alcuni esemplari in rassegna<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Nel corso della Convegno, presso l'Aula Magna della Corte d'Appello, è stata esposta una selezione di opere di interesse archeologico recuperate dalle Forze dell'Ordine. La Guardia di Finanza ha esposto un nucleo di tre vasi attici ed apuli, integrati da una breve scheda didascalica recuperati dall'indotto illecito nel corso di un intervento nel settore antiquario.



ANNA MARIA REGGIANI\*

## IL RECUPERO DELLE OPERE D'ARTE. DIFESA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

L'attività di recupero dei beni usciti clandestinamente dal nostro paese, accanto al tema della difesa del patrimonio contro il traffico illecito, pone con evidenza quello non meno urgente della valorizzazione di quanto viene restituito alle sedi di appartenenza.

Se il primo argomento è dibattuto da tempo, il secondo sta diventando di viva attualità a seguito dell'intensificarsi dell'attività di riconsegna, spesso sotto i riflettori del circo mediatico. In questo caso, si può dire che difesa e valorizzazione, anche se ripartite per competenza fra differenti livelli istituzionali, interagiscono fra loro tanto che non è possibile a livello operativo stabilirne i confini.

L'azione di tutela e promozione, che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali persegue, è accompagnata da tempo da un'opera costante di repressione e prevenzione dei crimini che sono commessi in danno del patrimonio, che è quella svolta dalle Forze dell'Ordine, in particolare dal Comando Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri (TPA).

La prevenzione deve però essere coniugata con l'impegno da parte delle nostre strutture, dislocate a vari livelli, a promuovere i beni culturali nazionali, rendendoli visitabili per sottrarli a quella pericolosa 'penombra' che, se non contrastata, favorisce la diffusione indisturbata del crimine. Non a caso nel 1999, nella seduta di apertura del V Convegno Internazionale, dedicato alla "Circolazione illecita delle opere d'arte"<sup>1</sup>, l'allora Sindaco di Roma, Francesco Rutelli, rivolto ai Carabinieri rappresentati nel loro massimo livello, ebbe a dire nel suo discorso inaugurale:

"Sull'Italia pesano tanti luoghi comuni negativi: taluni hanno fondamento, molti sono retaggio di vecchie opinioni che sarebbe il caso di cominciare a smantellare; una di queste è che noi siamo un paese in cui è stato a lungo facile, e lo è tuttora, fare razzia del patrimonio artistico e culturale. Credo che la storia di questi trent'anni d'impegno dimostri che questa idea non è più vera; e che, pur trovandoci noi di fronte ad una capacità di azione criminale indubbiamente sofisticata – le cui tecniche, spesso spregiudicate, sono favorite dalla distribuzione sparsa e frammentaria dei beni artistici sul territorio – tuttavia, grazie al vostro lavoro e a quello delle Forze dell'Ordine, autorità responsabili delle investigazioni, non solo si è posto un argine, ma si è invertita la tendenza".

Un amore per la cultura, peraltro eccessivo, tanto da considerare i reperti alla stregua di 'feticci', non può essere una giustificazione per il loro trafugamento e successiva detenzione. In questo senso, il nostro paese ha il merito di avere avviato una 'campagna di moralizzazione' a livello internazionale, basata su quei valori etici che sono il presupposto per la formazione del museo moderno.

Appare anche evidente la necessità di definire il ruolo dei soggetti e delle strutture culturali all'interno di una società in continua evoluzione; questo è possibile solo definendo un 'codice deontologico', che valga a tutela delle opere d'arte e dei conservatori dei musei, i quali vanno posti al riparo dal contatto con quel mondo variegato di lestofanti, informatori corrotti, trafficanti e contrabbandieri di opere d'arte, che spesso si insinua a margine della struttura museale.

\* Direttore Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

<sup>1</sup> AA.VV., *La circolazione illecita delle opere d'arte. Internazionalizzazione del traffico illecito, attività di contrasto e banche dati*, Atti del 5° Convegno Internazionale, Comando Tutela Patrimonio Artistico - Roma 1999, in *BdN*, Suppl. al n. 34-35, Roma 2000, pp. 19-20.

Nel corso del dibattito svolto a margine della problematica della circolazione delle opere d'arte, è stato universalmente accettato che la figura giuridica del museo debba corrispondere a un modello definito dall'UNESCO e che si osservino alcuni requisiti stabiliti dall'ICOM - International Council of Museums, l'organizzazione non governativa associata all'UNESCO e impegnata a preservare, assicurare e comunicare il valore del patrimonio culturale dei cinque continenti. Nel 1986, l'ICOM ha adottato all'unanimità, nel corso della sua quindicesima Assemblea Generale, riunita a Buenos Aires, il codice di deontologia per i musei, modificato nel 2001, nel corso della ventesima Assemblea Generale a Barcellona. Nel 2004, a Seoul veniva ribadito che: "Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto".

La restituzione delle opere, oltre alle questioni legate al codice deontologico, pone quelle derivate dalla necessità di individuare un momento storico sul piano internazionale, che funga da spartiacque per l'attività di restituzione, onde evitare di provocare conseguenze difficilmente gestibili sul piano politico. Infatti, se si ammette quel principio di storicizzazione dei reperti decontestualizzati, in quanto pervenuti nei grandi Musei internazionali che si sono costituiti sulla base del collezionismo rinascimentale, è altresì da più parti riconosciuto un cambio di mentalità radicale nei confronti delle opere d'arte, che è inquadrabile nel movimento di pensiero, formatosi dopo il secondo conflitto mondiale e che ha portato alla Convenzione UNESCO del 1970, concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali; la convenzione è stata ratificata dall'Italia nel 1975 (nello stesso anno quindi, in cui fu istituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali), con legge del 30 ottobre n. 873, che è entrata in vigore il 2 gennaio 1979.

Alla base del nuovo rapporto che si sta costruendo con i musei statunitensi, è una intesa siglata nel gennaio del 2001, che sancisce una volta per tutte, che un museo non può essere fondato su alcuna attività di tipo illecito, con esplicito riferimento al saccheggio di oggetti artistici. Grazie a questo memorandum, gli Stati Uniti si sono impegnati a restituire opere delle quali sia dimostrata la provenienza illecita, mentre in cambio il nostro paese, in un quadro di collaborazione scientifica, ha accettato di organizzare mostre tematiche, rendendo disponibili materiali dei musei italiani. Tre sono i punti qualificanti:

- la pubblicizzazione e la pianificazione delle esposizioni offerte dall'Italia;
- la catalogazione, lo studio e il restauro dei reperti in mostra;
- la regolamentazione e il controllo degli scavi per evitare furti ed esportazioni illegali di materiale archeologico.

Nel presente intervento quindi, piuttosto che elencare puntualmente i recuperi in corso, mi limiterò a descriverne un paio, da considerarsi esemplari dal punto di vista della comunicazione, dell'instaurazione di quello stretto e indispensabile legame fra Museo e pubblico e di aderenza allo spirito del Memorandum.

Grazie all'intesa raggiunta con gli Stati Uniti, il direttore del Metropolitan Museum of Art di New York, Philippe di Montebello, ha accettato di restituire il cratere di Euphronios, che il Museo aveva acquistato nel 1972, per una cifra considerata incredibile già a quei tempi (un milione di dollari).

La stampa italiana e quella internazionale hanno dato ampio risalto all'accordo raggiunto con il Metropolitan Museum, riguardante anche altri oggetti oltre al 'vaso di Eufonio' e agli 'argenti di Morgantina'. Il felice esito della vicenda è stato raggiunto dopo un lungo negoziato, a conclusione del quale il Metropolitan Museum ha riconosciuto la proprietà del Governo Italiano sugli oggetti contesi, impegnandosi a non effettuare in futuro acquisti di cui non sia certa la provenienza, mentre il Ministero ha aderito alla richiesta di concedere prestiti di lunga durata al Museo americano (fino alla durata massima di quattro anni).

*Il recupero delle opere d'arte. Difesa e valorizzazione del patrimonio*

Entrambe le parti possono compiacersi del risultato conseguito: il Ministero, che ha affermato il riconoscimento della proprietà dello Stato italiano sugli oggetti di scavo, sulla base della Legge del 1939; il Metropolitan Museum che potrà ottenere in prestito per lunghi periodi, importanti opere d'arte non avulse dalla cornice storica di appartenenza.

Come ha avuto occasione di dichiarare Giuseppe Proietti, oggi Segretario Generale del Ministero, negoziatore dell'accordo, in varie fasi della sua carriera: "Un oggetto isolato può essere bello dal punto di vista estetico, ma esposto insieme al suo corredo di scavo diventa qualcosa di più", ponendo l'accento su quel contesto storico artistico che limita il carattere di 'feticcio', che le opere finiscono per vedersi attribuire. Il successo è stato conseguito per la determinazione e la costanza dell'azione italiana avviata poco dopo l'acquisto degli oggetti da parte del Metropolitan nell'ormai lontano 1972, e di cui sono stati protagonisti con il Ministero, il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e la Magistratura, con la collaborazione del FBI. Philippe de Montebello non ha mancato di sottolineare come la fine della controversia costituisca un 'mutamento epocale' ('sea change') avvenuto nei musei nel periodo di più fresca data, che implica "l'adozione di nuove linee guida etiche e di politiche di acquisizione più restrittive... inchieste rigorose vengono ora condotte prima di ogni acquisto e non vi sono dubbi che nel futuro un numero molto minore di reperti corrisponderà ai nostri criteri".

A questa svolta culturale, è stata di sostegno la riflessione derivante dall'accettazione di una deontologia professionale. Il codice deontologico dell'ICOM, infatti, in vari passaggi, esplicitamente riporta che i "professionisti museali non devono identificare o autenticare oggetti di cui abbiano motivo di credere o di sospettare che siano stati illegalmente o illecitamente acquisiti, trasferiti, importati o esportati. Non devono mai agire in alcun modo che possa, anche soltanto in apparenza, favorire direttamente o indirettamente una simile attività. Qualora vi sia motivo di sospettare una condotta illecita, le autorità competenti ne devono essere informate" (§ 7.5 dello Statuto). Anche il rinnovo del Memorandum avvenuto nel 2006, è da considerare un successo non essendo all'epoca dato per certo, per l'aver sollevato un certo malumore nelle lobbies e nelle associazioni di collezionisti e di commercianti d'arte; si presume che la trasformazione nel comportamento di musei come il Metropolitan abbia di fatto spianato la strada ai giuristi e diplomatici. Anche il Museum of Fine Arts di Boston ha aderito con slancio al Memorandum, prendendo atto della effettiva natura furtiva di alcuni pezzi e ha prontamente messo a disposizione per la restituzione, avvenuta nel settembre 2006, un gruppo di undici vasi dei quali sei sono di produzione attica e cinque sono italoti (luani e apuli) (v. schede allegate).

Alla serie, è stata aggiunta una statua di marmo di Paro, alta m. 2.20 dell'imperatrice Sabina: nel corso di ricerche per la valorizzazione di Villa Adriana, ebbi modo di segnalare al Comando TPA dei Carabinieri la provenienza dubbia della statua, deducibile del resto dalla lettura di C. Vermeule, *Greek and Roman Sculpture in America*, Los Angeles 1981, n. 270: infatti, la scultura compariva nell'archivio di Giacomo Medici. La statua con il capo velato, adotta il tipo della Grande Ercolanense di solito usato per la scultura funeraria, e costituisce una delle migliori esemplificazioni del tipo di Sabina con l'insolita acconciatura (forse usata solo in ambito privato) con nodo a treccia sul capo. Sabina ha il capo ricoperto da una *palla* cerimoniale; il viso è caratterizzato da una bellezza ideale e dal contorno purissimo dell'ovale, che pur riproducendo, nonostante l'età avanzata, tratti giovanili "non del tutto sprovvisti di fascino" dell'Imperatrice, li trasferisce volutamente fuori del tempo, in una sfera ideale. Il velo sul capo induce ad ipotizzare che la rappresentazione sia il frutto di una consacrazione compiuta dopo la morte. L'insieme delle predette argomentazioni induce a ritenere che la scultura fosse stata commissionata per essere collocata in uno spazio 'speciale' di ambito romano-laziale (v. scheda allegata e Fig. 1).

Il Ministero ha offerto in cambio in prestito temporaneo (per un periodo di quattro anni), una statua di marmo pentelico, una copia romana databile al I-II secolo d.C. ugualmente di pregevole fattura, raffigurante



Fig. 1 - L'imperatrice Vibia Sabina.



Fig. 2 - Eirene.

'Eirene' che è stata rinvenuta nei pressi di Palombara Sabina (Rm) ed esposta provvisoriamente nel museo di Valmontone, sempre nella provincia di Roma. Anche questa statua era in qualche modo collegata con Giacomo Medici; infatti, la sua testa era stata rubata nel 1993 dai depositi di Villa Adriana, dove era transitoriamente ospitata, ma per fortuna è stata recuperata e restituita alla Soprintendenza, dopo un 'passaggio' nel magazzino svizzero gestito dal trafficante. Il restauro definitivo è avvenuto presso il laboratorio bostoniano, ove il capo è stato definitivamente ricollocato sul corpo, colmando l'ampia lacuna sopra il petto (Fig. 2).

Per celebrare questo evento straordinario e per dare un nuovo corso alle attività di promozione, è stata ideata un'iniziativa del tutto inedita, 'Archeologia in festa', fondata sulla precisa volontà del Ministro per i Beni e le Attività culturali, Francesco Rutelli, di dare la più ampia comunicazione all'attività museale. Si tratta, infatti, di una manifestazione di valorizzazione diffusa, consistente in un insieme di esposizioni itineranti che dà la possibilità ai Musei, che non sono sedi di esposizione definitiva dei reperti, di fare avvicinare i visitatori a questi importanti capolavori.

La serie di mostre, finanziate dalla Direzione Generale, ha preso l'avvio al Museo Nazionale Romano, cui è seguito il Museo di Antichità di Torino, i Musei Archeologici Nazionali di Cagliari e di Ferrara, mentre sono previste tappe al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia a Reggio Calabria, al Museo Archeologico di Siracusa, a Palazzo Litta a Milano, sede della Direzione Regionale e sono pervenute prenotazioni dall'estero, dall'Istituto Italiano di Cultura di Budapest. Il ciclo di manifestazioni dovrebbe concludersi entro il 2007.

Il Ministro Francesco Rutelli ha dato un ampio risalto all'accordo con il Museum of Fine Arts di Boston dichiarando: "L'altissimo valore delle opere trasferite, ma soprattutto la qualità e l'intensità del rapporto che abbiamo stabilito con il Museum of Fine Arts di Boston, resteranno agli atti come fondamentale momento di reciproco aiuto nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio culturale dell'umanità. L'accordo sottoscritto farà sicuramente da riferimento alle prossime e, speriamo, altrettanto proficue intese con altre istituzioni museali nel mondo".

L'esposizione delle opere segna quindi l'avvio di nuovi rapporti tra il Museo di Boston e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in un ampio programma, grazie al quale, saranno adottate nuove misure per la condivisione di informazioni riguardanti le future acquisizioni del Museo americano e per il prestito di opere per particolari iniziative espositive. Nell'accordo, sottoscritto alla presenza del Ministro Francesco Rutelli, da Malcolm Rogers, Direttore del Museum of Fine Arts di Boston, e dal Segretario Generale Giuseppe Proietti, sono previsti anche scambi di conoscenze e di professionalità relative alla conservazione delle opere, borse di studio, intese su procedure per il restauro. Le mostre itineranti, curate dall'arch Stefano Ferrante, si avvalgono di due teche in polimetilmetacrilato, che oltre ad offrire una maggiore trasparenza, leggerezza e robustezza in fase di montaggio e trasporto, filtrano, grazie alla struttura molecolare, la maggior parte delle radiazioni ultraviolette, proteggendo i reperti dall'eventuale irraggiamento solare diretto. È stato progettato altresì un sistema a led ad alta resa cromatica, personalizzando per ciascun pezzo la disposizione e il puntamento delle singole gemme luminose, per ottenere un'illuminazione omogenea sull'intera superficie dei vasi, evitando ombre e riflessi che possano recare disturbo alla piena godibilità delle raffinate decorazioni dei vasi.

Prima di concludere, accennerò ad una complessa operazione condotta a Fiano Romano, in sinergia fra Carabinieri del Comando TPA e Guardia di Finanza, sotto la guida della Procura della Repubblica di Roma, che ha permesso di recuperare dodici imponenti lastre di marmo lunense decorate a rilievo, la parte inferiore di una statua di togato, resti di un'iscrizione e numerosi elementi di decorazione architettonica, accumulati per essere occultati. Le lastre erano state accuratamente protette e disposte in fila sotto un sottile strato di terra. Il ritrovamento è stato eccezionale: i rilievi infatti, fanno parte di un fregio narrativo con scene di combattimenti



Fig. 3 - Recupero delle lastre con scene gladiatorie a Fiano Romano.

gladiatori e dovevano appartenere ad un imponente monumento funerario, come lasciano presupporre i lacerti di iscrizione rinvenuti (Fig. 3). La scena figurata si dispiega senza soluzione di continuità e propone, secondo modelli noti, successivi episodi che vedono impegnate sei coppie di combattenti. A queste, si alternano sul fondo, figure di suonatori dei quali si conserva un *cornicen* (ovvero un suonatore di tromba ricurva) e due *tubicines* (ovvero suonatori di lunghe trombe). In una compare un gladiatore ormai caduto a terra, sopraffatto dall'avversario che alza il braccio sinistro nel gesto della *missio* (ovvero di richiesta di grazia). Si arrende anche il gladiatore della prima coppia di combattenti posta sul lato destro, mentre l'avversario rivolge lo sguardo in attesa del verdetto finale dell'*editor*. Densa di *pathos* è anche l'ultima scena, dove è rappresentato un gladiatore morente, caduto e con lo scudo ormai abbandonato. Sono figure di intenso dinamismo, in cui i corpi appaiono saldamente impostati e resi con notevole plasticismo. Il fregio doveva essere stato commissionato da un personaggio di un certo rilievo, che si è affidato ad artigiani in grado di misurarsi con una narrazione impegnativa e che, in origine, doveva dipanarsi su più lastre. I gladiatori del fregio di *Lucus Feroniae*, infatti, si distinguono per un accentuato realismo che si carica di un forte *pathos*, particolarmente evidente nel volto degli atleti soccombenti e di quelli morenti. Sulla base dei dati storico-stilistici il monumento può essere inquadrato nel terzo venticinquennio del I sec. a.C., alla vigilia del principato di Augusto. Questa testimonianza proveniente dal territorio capenate, pur nella sua altissima qualità, non costituisce un episodio isolato: sono note, infatti, altre importanti attestazioni dal territorio sabino-capenate (Fig. 4).

Quanto ai giochi gladiatori, si ricorda che erano giunti a Roma attraverso la cultura etrusca, anche se la loro origine non è accertata. L'ipotesi di una mediazione etrusca, basata su testimonianze letterarie [Nicola Damasceno (I a.C.) riportato però da Ateneo di Naucrati (II-III d.C.), Tertulliano (II-III d.C.) e Isidoro da Siviglia (VII d.C.)] non trova effettivi riscontri in dati archeologici e nelle necropoli etrusche più che rappresentazioni identificabili con giochi gladiatori si può parlare di giochi di carattere funerario. Appare così più probabile una origine osco-lucana dei *munera* gladiatori: diversi sarcofagi dipinti rinvenuti a Paestum, databili al IV secolo *ineunte*, sono decorati da fregi ispirati ai giochi funerari; anche i vasi italoti della seconda metà del IV sec. a.C. offrono coppie di gladiatori in attesa del loro turno accanto a gladiatori in lotta, mentre le più antiche testimonianze certe di area etrusca risalgono solo alla seconda metà del III a.C.

Nell'attività nel campo della restituzione, l'Italia nel rispetto del principio di "dare ad ogni opera la sua patria culturale", si attiene ad un comportamento di coerenza che l'ha portata a restituire all'Albania la testa di Butrinto, all'Etiopia la stele di Axum, alla Libia la Venere Capitolina, al Perù la maschera del Signore di Sican, e all'impegno a rendere anche la Venere di Cirene alla Libia, chiudendo definitivamente, in tal modo, il periodo in cui le opere d'arte erano considerate bottino di guerra.



Fig. 4 - Lastre con scene gladiatorie da *Lucus Feroniae*.

## PUGLIA

### TARANTO - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE



**Anfora apula a figure rosse attribuita al Pittore di Dario, 340-330 a.C. (altezza cm 88,3)**

L'anfora, proveniente dalla Puglia, raffigura l'assassinio di Atreo, una figura molto cara alla mitologia greca, figlio di Pelope e di Ippodamia, fratello di Tieste e padre di Agamennone e Menelao. Atreo e Tieste furono vittime della maledizione caduta sulla loro famiglia, gli Atridi. La maledizione si estese a tutti i discendenti e solo Oreste, nipote di Atreo, riuscì a liberarsene con l'aiuto di Apollo. La scena rappresenta in modo drammatico l'uccisione di Atreo per mano di Egisto, frutto dell'incestuosa unione tra Tieste e la figlia Melopea.



**Loutrophoros apula attribuita al Pittore del Sakkos Bianco, 320-310 a.C. (altezza cm 80)**

Proveniente dalla Puglia, il vaso è decorato nella parte centrale da una scena raffigurante Pelope e Ippodamia su un carro. Pelope, che nella mitologia greca diede il nome alla regione del Peloponneso, era figlio di Tantalos, che lo uccise e offrì le sue carni agli dei durante un banchetto per mettere alla prova la loro onniscienza, ma gli dei respinsero inorriditi il piatto di carne, punirono Tantalos e riportarono in vita Pelope, riunendo le parti smembrate del suo corpo. Pelope sposò Ippodamia, figlia di Enomaios, dopo aver vinto e ucciso quest'ultimo durante una corsa di carri.



**Cratere a campana apulo attribuito al Pittore di Hoppin, 380-370 a.C. (altezza cm 36,2)**

Il cratere, di provenienza apula, è dipinto con scene di Achille e Troilo. Il racconto pittorico rievoca un fatto di sangue che ci riporta ai tempi dell'assedio greco alla città di Troia. Troilo, il più giovane dei figli del re troiano Priamo, in groppa al suo cavallo con la mano destra tiene strette le redini, la sinistra sostiene una lunga lancia. Il cavallo, slanciato e dai tratti eleganti, con alta criniera e lunghissima coda, si avventa contro Achille, colto nel momento in cui sta per sferrare il suo attacco. Ha il corpo seminudo, ma è in assetto da guerra con scudo e spada di fattura greca. Il suo piede sinistro è in avanti mentre il destro, arretrato, ne sostiene lo slancio facendo leva sulle dita. Il braccio destro è proteso in avanti, quasi a guidare l'assalto, il sinistro brandisce in alto la spada. Il destino del giovane è ormai segnato.

## LAZIO

### ROMA - MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA



**Kalpis attica a figure rosse, pittore di Berlino, 485 a.C. (altezza cm 40,2)**

La kalpis proviene dall'Etruria e vi è dipinto il dio Apollo mentre offre un sacrificio davanti a importanti divinità del pantheon greco: Artemide, Hermes e Latona posti al fianco di un altare.



**Cratere attico a figure rosse del Pittore della Centauromachia del Louvre, 440-430 a.C. (altezza cm 35,3)**

Il cratere, proveniente dall'Etruria, è abilmente dipinto con scene di cacciatori traci, facilmente riconoscibili dalla minuziosa definizione degli abiti e dei copricapo.



**Lekythos attica a figure nere del Pittore Diosphos, 490 a.C. (altezza cm 20,8)**

Sulla lekythos, di chiara provenienza etrusca, è dipinta la scena di una delle fatiche di Ercole. In particolare è rappresentata l'immagine di Ercole, assistito dal nipote Iolao, che suonando nacchere, chiamate anche crotali, spaventò gli uccelli voraci e chiassosi che nei boschi attorno al lago Stinfalo, in Arcadia, devastavano i campi con le loro penne bronzee ed i loro escrementi velenosi e, nutrendosi di carne umana, tormentavano gli abitanti. Erano talmente numerosi che volando oscuravano il sole. Al suono prodotto da Ercole si alzarono in volo terrorizzati e fuggirono in tutte le direzioni, talmente spaventati da scontrarsi fra loro. L'eroe continuò a suonare finché anche l'ultimo uccello scomparve all'orizzonte. Compiuta l'impresa, Ercole concimò con gli escrementi i campi e portò ad Euristeo come prova i corpi di alcuni uccelli. Particolarmente interessanti sono le iscrizioni, prive di senso, che servivano esclusivamente a conferire maggior pregio all'oggetto.



**Pelike attica a figure rosse del Pittore di Nausicaa, 450 a.C. (altezza cm 21,3)**

La pelike, proveniente dall'Etruria, è decorata con pitture che ricordano il mito di Fineo e le Boradi. Fineo, figura della mitologia greca, figlio di Agenore e di Cassiopea e marito di Cleopatra figlia di Borea, ebbe da lei due figli. Questi si innamorarono di Idea che li accusò di averle fatto violenza e per questo Fineo non esitò ad accecarli, suscitando lo sdegno di Borea, loro avo, il quale a sua volta accecò Fineo per punirlo. Infine, per aver dato ospitalità al troiano Enea, suscitò le ire di Giunone e Nettuno che, come punizione, gli inviarono le Arpie (figure femminili alate con aguzzi artigli con cui rapivano i bambini e le anime) a contaminargli le mense. Fu liberato da questo flagello solo molto più tardi ad opera di due Argonauti, Colai e Zete.




**Hydria attica a figure nere attribuita alla cerchia del Pittore di Antimenes, 530-520 a.C. (altezza cm 46,2)**

Il vaso, proveniente dall'Etruria, in particolare dall'area di Vulci, mostra sul corpo quattro cavalieri barbari in marcia mentre nella fascia ristretta inferiore sono raffigurati due leoni che sbranano un animale. Sulla spalla una scena di partenza di guerrieri sul carro.

## BASILICATA

POTENZA – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA BASILICATA  
“DINU ADAMESTEANU” - PALAZZO LOFFREDO



**Nestoris lucana, pittore di Amykos, 420-410 a.C. (altezza cm 49,6)**

La nestoris proviene dalla Lucania ed è decorata nella parte centrale del corpo con scene raffiguranti atleti in conversazione con giovani donne. L'alta fascia sottostante presenta una minuziosa decorazione di tipo geometrico.



**Nestoris lucana attribuita al Pittore di Amykos, 420-410 a.C. (altezza cm 28)**

Di provenienza lucana, come la precedente, il vaso è stato attribuito al Pittore di Amykos, uno dei ceramografi più famosi nell'area di Metaponto, per la raffinatezza del linguaggio pittorico e la leggiadria delle figure. Rappresenta un guerriero osco seduto su una roccia con in mano lo scudo e una lancia. Il copricapo è tipico della cultura lucana. Davanti al guerriero è raffigurata una fanciulla che gli offre una spada corta. Sul lato opposto è rappresentata una donna che indossa il chitone e porta in mano un tirso mentre si volta verso un satiro itifallico che la insegue protendendo le braccia.

## CAMPANIA

### NAPOLI – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE



**Lekythos attica a figure rosse, attribuita al pittore di Terpaulos, 500-490 a.C. (altezza cm 37)**

Non se ne conosce la provenienza, ma si tratta certamente di un vaso molto raro per la presenza della decorazione figurata sulla spalla. Inoltre le scene rappresentate sono sovrapposte e mostrano la morte di Egisto accoltellato da Oreste, Clitennestra con la doppia ascia che si scaglia contro lo stesso Oreste, mentre Telamede cerca di fermarla. In uno spazio tanto ridotto, il pittore ha magistralmente rappresentato scene complesse della mitologia.

**LAZIO**

**TIVOLI - VILLA ADRIANA  
MUSEO DEL CANOPO**



**Statua in marmo raffigurante Vibia Sabina, 136 d.C.  
(altezza m 2,2)**

La statua proviene con molta probabilità da Villa Adriana a Tivoli e raffigura la moglie dell'imperatore Adriano.

PAOLO GIORGIO FERRI\*

## USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE

### BREVI CENNI ALLE PROBLEMATICHE DI MAGGIORE RILIEVO IN TEMA DI BENI CULTURALI

Il sistema legislativo italiano è per lo più ispirato alla fondamentale esigenza di conservazione del patrimonio culturale nazionale, essendovi consapevolezza dei danni derivanti dalle condotte che comportano una decontestualizzazione dei beni culturali ed il conseguente danno che si può arrecare all'intero patrimonio dell'umanità.

Le disposizioni in materia sono pertanto abbastanza severe, anche se la sanzione penale può presentare profili di incostituzionalità per contravvenzione al principio della determinatezza della pena (la reclusione è infatti addirittura alternativa alla pena della multa).

Non è inoltre richiesto che vi sia un "danno per il patrimonio storico e culturale nazionale", poiché l'elencazione dei beni da tutelare è sufficientemente dettagliata nelle tipologie; ed il danno è perciò presunto. Tutto ciò peraltro quando da più parti si chiedeva un adeguamento alla normativa comunitaria ed in particolare alle soglie di valore stabilite nell'appendice al regolamento comunitario 3911/92 e alla direttiva 93/7/EC. Non dovrebbe sorgere però un problema di disapplicazione della normativa penale italiana, in favore di quella comunitaria, proprio perché quest'ultima fa comunque salve le deroghe in materia.

Va tuttavia sottolineato che è però necessario che l'autore del fatto abbia contezza dell'interesse culturale del bene da esportare, proprio perché, trattandosi di delitto punito a titolo di dolo, occorre che vi sia consapevolezza rispetto a tutti gli elementi della fattispecie.

Il bene uscito illegalmente viene inoltre ad essere confiscato, a meno che non appartenga a persona estranea al reato. E tale è lo Stato quando il bene sia un reperto archeologico scoperto in Italia dopo il 1909. In questo caso non ha quindi significato parlare di provvedimenti ablativi, dovendo la cosa essere meramente restituita all'avente diritto.

Va anche segnalato come sovente in materia si assista ad operazioni del tutto fittizie, poiché vengono attestati in importazione temporanea beni che solo 'sulla carta' hanno lasciato il territorio italiano. È chiaro allora che, con il reato di tentata esportazione clandestina – se e qualora ne ricorrano gli estremi –, concorreranno fatti di falso ideologico punibili pure a mente degli artt. 48 e 479 del codice penale.

Coerentemente con le finalità non solo repressive della normativa in questione, è poi prevista un'attenuante speciale quando il colpevole fornisca collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero del bene culturale sottratto (art. 177 D. L.vo in commento) o trasferito in territorio estero.

Quanto alle problematiche che possono sorgere con altri ordinamenti, occorre sottolineare come l'esportazione clandestina di bene culturale venisse, fino a pochi anni or sono, ritenuta reato avente natura fiscale; e

---

\* Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma.

questa tesi aveva anche un qualche addentellato normativo perché, in effetti, lo Stato Italiano per consentire e autorizzare l'esportazione di un bene culturale verso l'estero a suo tempo chiedeva il pagamento di un'imposta. Ad oggi è stata peraltro abolita detta imposizione.

Va pure chiarito che sovente, rispetto alla fattispecie ora in esame, vi possono essere alcuni fraintendimenti nei rapporti internazionali. E se è vero che per un dato ordinamento non è reato esportare clandestinamente un bene culturale italiano; tuttavia lo è quasi sempre l'esportazione clandestina del proprio patrimonio artistico. E se ciò si verifica non appare conferente rifiutare anche parzialmente l'assistenza internazionale, non venendo meno il requisito della reciprocità.

Sul punto va infatti sottolineato che il reato di esportazione clandestina è una fattispecie comune a quasi tutti gli ordinamenti; dato che quasi tutti gli Stati vogliono tutelare il proprio patrimonio culturale, dimenticando talora solo di proteggere quello altrui.

Sono state addirittura create separate aree di tutela. I paesi del Commonwealth hanno così una loro area, avendo raggiunto un accordo sulla protezione reciproca del loro patrimonio artistico; l'Europa ne ha un'altra, essendo vigenti come strumenti comunitari il Regolamento e le Direttive europee. E così si verifica pure in altre aree geografiche; ma se andiamo a leggere questi accordi o queste normative, vediamo che hanno contenuto quasi uguale.

Si è infatti, per ragioni storico-politiche, diviso il mondo in aree di influenza. Ma è chiaro che di fronte ad una delinquenza che opera con triangolazioni del tipo, ad esempio, Italia/Giappone, Giappone/Svizzera, Svizzera/U.S.: diviene assai difficile contrastare tali fenomeni e contenere la criminalità di settore che conosce bene le legislazioni e si avvantaggia delle difficoltà di coordinamento.

Va pure osservato come la divisione tra Paesi per così dire importatori ed esportatori di beni culturali non soddisfi più alcuno, né sotto il profilo dei principi, né con riguardo alla concreta esperienza: i beni culturali vengono ad essere ritenuti un valore universale dell'intera specie umana e la loro decontestualizzazione è danno per tutti e non solo per il Paese che la riceve. E d'altra parte in pratica, sovente, uno stesso ordinamento risulta essere Paese d'importazione di beni culturali altrui ed esportatore del proprio patrimonio.

Si deve anche segnalare come le fonti normative e giurisprudenziali in materia siano state influenzate, almeno in passato, dai principi – in genere dominanti – della libera proprietà dei beni ed in specie di quelli culturali e del conseguente loro libero commercio. E tanto nei paesi di common law, quanto in quelli di civil law.

Una mutata sensibilità e di conseguenza una mutata considerazione dei valori segnalati sta portando, negli ambiti quantomeno interpretativi (prima del concetto stesso di bene culturale e poi della buona fede del terzo e/o della sua diligenza), ad attribuire valore alle norme imperative di altri ordinamenti rispetto a quello richiesto. E ciò con particolare riguardo alla materia dei beni culturali.

In tale linea già si ponevano le convenzioni e raccomandazioni dell'UNESCO; nonché, almeno in ambito europeo, l'art. 30 (già 36) del Trattato istitutivo dell'Unione Europea: norme che tutte rinviano per la definizione del c.d. 'tesoro nazionale' alle legislazioni degli Stati membri (anche se si riserva, ad esempio, alla Comunità Europea un giudizio di congruità).

Si vedano pure il regolamento 3911/92 e la direttiva 93/7/EC, le quali ultime fonti, richiedendo una stretta cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea, in materia di beni culturali, impongono di conseguenza di valorizzare le disposizioni imperative di altri ordinamenti. Sul punto è poi sufficiente il richiamo alla citata direttiva la quale, per l'appunto, obbliga alla restituzione dei beni culturali esportati in maniera illecita, offrendo piena vigenza alle differenti legislazioni nazionali in materia di esportazione.

D'altra parte pure in linea con le tendenze normative e giurisprudenziali segnalate si pone la *Convention on the international return of stolen or illegally exported cultural objects* del 1995 (nota come convenzione

Unidroit). E difatti per valutare se il possessore del bene culturale abbia esercitato la dovuta diligenza al momento dell'acquisto, tra gli altri indici, oltre la qualità delle parti, il prezzo pagato, la circostanza secondo la quale il possessore deve consultare ogni registro e documento che può ragionevolmente ottenere; si viene richiedendo come condizione tra le essenziali che il possessore medesimo abbia avuto a "consultare la specifica legislazione dello Stato richiedente".

Sulla stessa linea d'altra parte appaiono alcuni dei codici di comportamento e primo tra tutti l'*ICOM code*, vale a dire quell'insieme di disposizioni che l'*International Council of Museums* ha redatto negli anni ottanta.

Senza andare in ulteriori dettagli e per non smarrire il significato della digressione, preme ora sottolineare come e nella misura in cui si vorrà dare ingresso alle norme imperative dell'ordinamento di origine del bene culturale: le differenze tra i paesi che adottano i principi di common law rispetto a quelli di civil law verranno ad essere, se non eliminate, senz'altro ridotte, proprio perché il rapporto sarà significativamente influenzato dalla normativa del paese di provenienza dell'oggetto. Venendo altresì ad essere negato il ricorso al principio di ordine pubblico dello Stato richiesto, che in passato, ed ancora in parte nel presente, viene invocato per giustificare l'omessa restituzione di bene culturale, respingendo delibazioni di decisioni di altri ordinamenti.

Con l'affermarsi in tema dei beni culturali di un differente ordine pubblico internazionale – the public international policy – il quale per l'appunto si componga delle norme e dei divieti imperativi dei vari ordinamenti dei paesi di origine (che in termini non giuridici può essere espresso con l'affermazione, oramai condivisa da tutti, che i beni di che trattasi in quanto decontestualizzati ricevono danno non solo economico ma soprattutto culturale), verranno ad essere mutati gli in-put normativi e giurisprudenziali specie – tornando al discorso che ci occupa – riguardo alla buona fede e alla prova della diligenza, che, in quanto concetti per così dire elastici, si arricchiscono di quei contenuti che una data epoca ed un comune sentire sociale assegna loro.

D'altra parte in Italia, già dalla legge n. 88/98, si è anticipato quello che è il contenuto della Convenzione Unidroit, poiché ripudiando nella materia, per i profili non solo probatori ma anche sostanziali, il principio della tutela del possessore di buona fede: si pone a carico di costui un onere di dare prova del requisito soggettivo ora in esame (la buona fede che varrà poi solo per ottenere un equo indennizzo e non per ritenere il bene), con tutti gli inconvenienti conseguenti all'abbandono di quella presunzione che in genere, viceversa, lo assiste in altre materie (presunzione che per i beni culturali appare eccessiva sia per gli interessi economici e culturali in gioco; sia perché provare l'elemento soggettivo chi si è attrezzato a nascondere il dolo ovvero a giustificare la negligenza è sovente operazione impossibile specie ove le condotte siano state tenute in territori talora lontani).

È vero che la riforma per il momento riguarda prevalentemente i rapporti regolati dal diritto comunitario europeo conseguenti ad illecita esportazione verificatasi dopo il 31.12.1992 (come pure le relazioni con quegli Stati che abbiano ratificato la Convenzione Unidroit); ma è pur certo che influenzerà – quantomeno nella revisione degli indici di valutazione della buona fede – sia le scelte legislative che quelle giurisprudenziali in materia di circolazione dei beni culturali siano essi regolati dal diritto nazionale ovvero da quello internazionale extra-comunitario: pena una contraddizione ed una disparità di trattamento, altrimenti difficilmente sanabile.

Va poi ricordato quel che segue: nei rapporti con gli altri ordinamenti (verso cui, attesa la natura del reato in esame, si proietta immancabilmente ogni attività investigativa) si possono in genere imputare due differenti tipologie di reati. Alla prima appartengono le fattispecie regolate dalle leggi specifiche di tutela del patrimonio artistico; mentre all'altra si riferiscono le norme che puniscono il reato di contrabbando, proprio perché il bene culturale – anche se talora ripugna – può essere considerato una merce alla stregua di altre (anche se con la recente Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 si è stabilito che: "le attività, i beni e i servizi culturali abbiano una duplice natura, economica e culturale in quanto portatori d'identità, di valori e di sentimenti non debbano pertanto es-

sere trattati come dotate esclusivamente di valore commerciale”. Si ricorda che alla Convenzione in parola ha aderito il Consiglio dell’Unione Europea con decisione del 2 maggio 2006).

E poiché ogni nazione ha storicamente, almeno in passato, ritenuto di dover marcare i propri confini, sia giuridicamente che fisicamente – e giuridicamente ha introdotto il reato di contrabbando –: è allora chiaro che la reciprocità vi sarà con quasi tutti gli ordinamenti, anche con quelli che non riconoscono l’esportazione illecita di bene culturale come fattispecie a sé stante.

Si ricorda poi come tale normativa (quella sul contrabbando) possa essere addirittura più vantaggiosa rispetto a disposizioni specifiche; e ad esempio nell’ordinamento U.S. si prevede che nei reati di contrabbando vi sia inversione dell’onere della prova: infatti all’imputato è richiesto di “justify his possession” che va “explained to the satisfaction of the jury”.

Senza scendere in ulteriori particolari, va quindi segnalato come sia difficile che i beni culturali, specie se di “outstanding cultural importance”, non vengano affatto tutelati di fronte ai fatti-reato di cui ora si discute.

D’altra parte, la normativa in esame che – si ripete – è comune a molti ordinamenti, è pure in linea con i principi ispiratori delle convenzioni e raccomandazioni dell’UNESCO ad iniziare da quella datata 14.11.1970 alla quale hanno aderito paesi c.d. importatori quali l’Australia, il Canada, gli U.S. e di recente l’Inghilterra e la Svizzera; è poi conforme alle disposizioni dell’Unione Europea, il cui regolamento e le direttive sono state sopra citate; nonché all’accordo noto come Convenzione Unidroit e alle obbligazioni che gli Stati del Commonwealth vengono assumendo reciprocamente.

Sembra quindi difficile che possa essere negata la richiesta di rogatoria fondata sul reato di esportazione clandestina di cui ora si discute, attese le norme specifiche interne degli Stati richiesti e gli obblighi internazionali derivanti dalle convenzioni, di cui sopra si è data rapida rassegna. E ciò anche se l’unico reato per il quale si chiede assistenza è quello in esame.

Va inoltre segnalato come ai reati di esportazione illecita si possa accompagnare, almeno come iniziale indicazione accusatoria, la fattispecie di cui all’art. 483 C.P. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): può infatti ipotizzarsi che colui il quale attraversa la frontiera italiana con un bene culturale non denunciato, possa rendere mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale addetto ai controlli; il quale ultimo, contestualmente o al termine del servizio, registrerà circostanze difformi da quelle che avrebbe dovuto riportare, se e qualora il transito del bene stesso fosse stato autorizzato e/o noto. D’altra parte nelle rogatorie si viene sovente ad indicare un tema di accusa suscettivo di sviluppi proprio grazie alle investigazioni da condurre in territorio estero; e, se tutto fosse già provato, non vi sarebbe bisogno dell’assistenza internazionale che viene invece domandata proprio perché il materiale probatorio è in fieri.

La fattispecie ex art. 483 c.p. viene ovviamente indicata non solo per completezza, ma anche e soprattutto in relazione ai problemi inerenti l’assistenza internazionale e al relativo principio di reciprocità: il reato in questione è ovviamente nei patrimoni sanzionatori – si può dire – di tutti gli ordinamenti ed anzi sovente costituisce ipotesi che aggrava il reato di illecita esportazione (la c.d. frode nelle operazioni di import-export), rendendo possibili – all’estero – alcuni atti di indagine (ad esempio perquisizioni e sequestri). Inoltre la fattispecie medesima non è mai considerata come avente natura fiscale, sicché la richiesta rogatoria non potrà essere rifiutata, quanto meno per l’aspetto di cui ora si discute, vale a dire la falsità delle operazioni connesse all’import-export del bene.

Va anche ricordata, a questo punto, quella collaborazione per così dire preventiva, ad oggi ancora raramente attuata, la quale dovrebbe invece comportare una continua vigilanza da parte delle Autorità di quei Paesi che abbiano ratificato una delle tante convenzioni di settore, le quali, se non espressamente, almeno nelle finalità, impongono un dovere di spontanea denuncia. Il tutto, senza necessariamente attendere le informazioni

e gli *in-put* dalle Autorità investigative – ad esempio – italiane (si richiama tutta la normativa internazionale di settore, come pure la Convenzione di Strasburgo del 1990 - art. 10 - e gli accordi di Schengen - art. 46).

Il nostro Paese avrebbe ovviamente a disposizione maggiori notizie; e per altri versi il mercato di beni artistici italiani sarebbe sotto debito controllo in territorio estero, scoraggiando il traffico clandestino, ma premian- do nel contempo i dealers onesti, non più esposti alla concorrenza illecita né ad azioni di rivendica anche dopo svariati anni da parte dei proprietari privati del possesso. E se verrà attuata questa cooperazione preventiva, potranno essere vinte molte delle situazioni di grave pregiudizio in danno del patrimonio culturale dell'Italia; e nel contempo verranno annullate quelle aree o zone di privilegio o di elezione (fiere, porti franchi, case d'asta ecc.), le quali in passato ed ancora oggi rappresentano luoghi ove il commercio di beni artistici italiani di illecita provenienza è particolarmente fiorente.

Va anche sottolineato come la collaborazione internazionale in materia di beni culturali divenga necessità sempre crescente e ciò tra l'altro è confermato, per parte italiana, sia dalla ratifica della convenzione Unidroit; sia dalla stipula dell'accordo bilaterale U.S.-Italia del 19 gennaio 2001. Con quest'ultimo atto, al fine di contrastare efficacemente gli scavi abusivi, viene stabilito che si debbono: a) inasprire le pene previste per contrastare il così detto brigantaggio archeologico; b) espandere le politiche che mirano al prestito di reperti archeologici e alla comune ricerca scientifica; c) "rafforzare la cooperazione tra le nazioni del bacino mediterraneo per la protezione del patrimonio culturale dell'area, riconoscendo che le frontiere politiche e le frontiere culturali non coincidono". E queste prospettive appaiono veramente incoraggianti e non è escluso che l'attività normativa dei due ordinamenti ora in considerazione (U.S. ed Italia) finisca per consacrare quel principio condiviso da molti che vorrebbero che un bene culturale di difficile attribuzione quanto ad area geografica, venga restituito a quella nazione al cui patrimonio maggiormente si riferisce (si eviterebbero tra l'altro quelle zone grigie di mercato che tanto avvantaggiano la criminalità di settore). D'altra parte questo principio è stato ripreso e sviluppato dalla Convenzione UNESCO "on the protection of the underwater cultural heritage" del 2.11.2001 (si vedano gli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 18).

Tutto quanto sopra esposto conduce a considerare che in materia sia più che opportuna e addirittura necessaria una opera di sensibilizzazione a livello giudiziario e politico. Con interventi nella materia non solo di tipo normativo, con promozione di una migliore legislazione nazionale ed internazionale; ma anche con la più che possibile revisione di quei canoni di valutazione, specie di quelli più esposti al mutamento dei tempi e della coscienza sociale dalla quale, avendo contenuto elastico, finiscono per trarre oggettiva valenza. Si allude ai concetti di proporzionalità, di buona e mala fede, di diligenza, di reciprocità sostanziale ecc. che ovviamente possono e sono stati differentemente interpretati e proposti nel tempo e nei singoli casi; concetti che sono ad oggi in 'giusto travaglio' proprio per la materia dei beni culturali, in molti ordinamenti, grazie ed a seguito delle pressioni di quella collettività internazionale particolarmente sensibile alle relative istanze.

Ovviamente gli interventi stessi saranno maggiormente utili se verranno sostenuti da contatti diretti e continui, così da evitare fraintendimenti e migliorare la conoscenza delle reciproche problematiche, in uno spirito non solo di collaborazione ma anche di promozione di nuove tematiche, veramente preziose ed indispensabili in questa materia soggetta ad interpretazioni talora sorprendentemente benevole; ma nella maggior parte dei casi anche a valutazioni che tengono conto piuttosto degli interessi privati e nazionali che dei superiori valori della cultura e della pari dignità dei popoli, con danno per l'intera umanità.

*De jure condendo* va detto che, in ordine alla fattispecie ora in esame, sarebbe opportuno un coordinamen- to tra la legislazione italiana e quella europea per quel che concerne le soglie di valore, prescindendo comunque – come peraltro si è ora verificato – da qualsiasi riferimento a concetti di danno, da punire semmai per altro titolo di reato. Si potrebbe poi ovviare a lacune nel regime sanzionatorio, riservando l'intervento penale solo a

quei casi di contemporanea violazione della normativa italiana e comunitaria; ed irrogando, per fatti evidentemente meno gravi, sanzioni di tipo amministrativo (in tale prospettiva potrebbe essere utilizzato l'art. 165 del D. L.vo in parola).

Sarà poi opportuno prevedere che l'attenuante per chi collabora al recupero di beni trasferiti all'estero si applichi anche ai reati spesso concorrenti, con l'esportazione clandestina e con il furto archeologico.

Solo per inciso, altri mezzi investigativi da estendere a tutte le fattispecie penali di settore possono essere previsti ed accompagnare quella collaborazione di cui sopra (art. 177 D. L.vo in commento): prevedendo, ad esempio, acquisti o vendite simulati; la possibilità di ritardare l'intervento della Polizia Giudiziaria pure in presenza di reato già perpetrato ecc.. Il tutto, *mutatis mutandis*, riproducendo la normativa di cui agli artt. 97 e segg. del D.P.R. n. 309/90, in materia di stupefacenti (nella medesima direzione si poneva il Disegno di legge n. 3216/97, in *Atti Parlamentari Camera dei Deputati, XIII legislatura*).

Dovrebbe essere poi previsto un espediente che consenta di dichiarare che tutti i beni illecitamente usciti sono *ex lege* inventariati e registrati, con valore *ex tunc*, una volta localizzati in territorio estero: e questo può essere di aiuto per il recupero di beni culturali in quei Paesi che accordano tutela solo ai beni registrati o inventariati.

Sarebbe anche utile prevedere una apposita fattispecie incriminatrice per chi, in determinate condizioni, impedisce il rientro di bene culturale che egli sa proveniente da illecita esportazione: questa fattispecie eviterebbe di dover ricorrere a costruzioni più o meno ardite, specie quando per i reati base vi è difetto di giurisdizione.

Al riguardo si segnala come sovente la delinquenza di settore venga a 'congelare' – per lo più presso istituti di credito di paesi esteri che maggiormente tutelano il segreto bancario – il bene culturale illecitamente esportato, per periodi di tempo superiori ai cinque o sei anni. Dopo tale termine, infatti, il reato si è prescritto, senza che, per altri aspetti, il bene abbia perduto valore alcuno. Ne consegue che non vanno trascurati quegli aspetti di riforma che mirino a realizzare una fattispecie di tipo permanente per il reato de quo ovvero una differente decorrenza dei termini di prescrizione, anche perché è comunque probatoriamente difficile fissare il tempo della consumazione di questo reato, vertendosi, sovente, per l'appunto in ipotesi di esportazione clandestina.

Occorre tuttavia ricordare che, essendovi continuità di disciplina a decorrere dal giugno 1909, la confisca appare una delle sanzioni tra le più efficaci per combattere tale fenomeno, visto che va pronunciata anche in caso di estinzione del reato, per prescrizione.

Appare pure utile ricordare i recenti indirizzi giurisprudenziali sull'estensibilità del provvedimento ablativo in parola anche nei confronti del terzo in buona fede, nei limiti che appresso si indicano. Ed infatti: "... perché – taluno – possa qualificarsi persona estranea al reato e far valere il diritto al dissequestro e alla restituzione del bene, – questi – ha l'onere di dimostrare di non aver mantenuto una condotta colposa, costituito dalla mancanza di diligenza nel controllo sull'operato del soggetto che ha materialmente e illecitamente" compiuto il fatto costituente reato (cfr. Cass. Sez. I, sent. 1927 del 9.12.2004). Più in generale va ricordato che: "In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'articolo 240 comma primo cod. pen., l'applicazione della misura è esclusa quando la cosa destinata a commettere il reato appartenga a persona estranea al reato stesso, ma l'onere di provare una siffatta preclusione grava sull'interessato, il quale dunque deve documentare, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'estraneità al fatto e la buona fede, intesa quest'ultima come esclusione di atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'indebito uso della cosa. Ne consegue che, quando non risultino chiarite le circostanze in base alle quali l'autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell'illecito, la confisca è legittima" (cfr. Cass. Sez. VI, sent. 37888 del 8.7.2004). E queste massime debbono senz'altro orientare l'interprete, ove si consideri che nel caso di specie si verte in ipotesi di confisca obbligatoria.

Sarebbe, infine, opportuno che la documentazione che autorizza l'esportazione, ovvero l'importazione del bene culturale, sia la più dettagliata possibile nella raffigurazione e nella descrizione delle sue provenienze e valori. A tal proposito sarebbero pure auspicabili accordi commerciali e doganali con altri Paesi in modo che i c.d. *forms* di ingresso che concernono i beni culturali siano sufficientemente dettagliati ed accompagnati dalla fotografia dell'oggetto medesimo.

A questo punto non sarebbe inutile effettuare un brevissimo excursus sulle norme internazionali di maggior rilievo che regolano la materia, con richiami alla giurisprudenza di settore.

Va subito segnalato come questa stessa normativa non sempre risulti coordinata con quelle nazionali, laddove sarebbe invece di fondamentale importanza un'attenta lettura delle relative disposizioni, sia per comprendere appieno le osservazioni di cui ai paragrafi che precedono, sia perché con la loro conoscenza è possibile dare un contenuto a fattispecie che hanno taluni degli elementi essenziali in bianco. Inoltre, potrebbero discendere interpretazioni del tutto nuove e tuttavia saldamente legate a dati normativi, se non del tutto trascurati, di certo non sempre del tutto armonizzati tra di loro e, quindi, compiutamente attuati (al riguardo, non risulta che vi sia mai stato uno studio organico in materia; ma è possibile raccogliere taluni indirizzi normativi e giurisprudenziali solo attraverso la lettura di alcune riviste specializzate).

Appare tuttavia evidente come un esame della normativa convenzionale di settore, possa essere utile, non tanto per accertare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penale in commento, quanto piuttosto per un confronto con l'ordinamento in cui il bene sia stato esportato, al fine di recuperarlo al patrimonio culturale italiano.

Con queste prospettive, non sono ovviamente sufficienti le indicazioni ed i richiami di cui appresso; ma in questa sede è possibile solo un breve excursus, rinviando coloro che intendano comprendere meglio tali aspetti ad ulteriori approfondimenti sui testi di seguito citati.

Vanno anzitutto ricordate le Convenzioni e le Raccomandazioni UNESCO.

E se le convenzioni in parola non sono self-executing, tuttavia dalla loro ratifica discendono in capo agli Stati contraenti precisi obblighi di adattamento legislativo e giurisprudenziale, volti ad attuare quantomeno quelle disposizioni fondamentali che non possono essere tradite come finalità – irrinunciabili – attraverso lo strumento delle riserve, talora, viceversa, adoperato, ad esempio, dagli U.S..

Risulta invero sufficientemente chiaro come non sempre alle convenzioni UNESCO di che trattasi sia stata data piena attuazione; e come molte volte si sia aderito alle stesse sull'onda di – legittime – pressioni internazionali e/o culturali, per poi scegliere di limitarne la portata con interventi legislativi e giurisprudenziali di attuazione, quasi si temesse il loro completo impatto. Ma una mutata sensibilità in materia e la creazione di un sempre più vasto ordine pubblico internazionale di settore, potranno dare i frutti sperati.

Ciò premesso si vengono elencando gli obblighi principali che vincolano tutti gli Stati – e non pure i privati – che hanno ratificato la convenzione base dell'UNESCO, vale a dire quella di Parigi del 14.1.1970:

A) Non possono così essere consentiti quegli import-export di beni culturali quando tale attività impedisce l'aggiornamento di quegli inventari dei beni medesimi, specie rispetto agli oggetti di particolare importanza e comunque rispetto ai beni notificati.

B) Dovranno pure essere interdetti gli import-export che impediscano quella *preservation in situ* di certi beni culturali e la protezione di certe aree riservate a future ricerche.

C) Sarà poi vietato e punito l'import-export che avvenga in assenza di certificazione con la quale il Paese di origine del bene culturale autorizzi l'esportazione di che trattasi. Si veda sul punto il combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 6, 8, e 10 convenzione UNESCO di cui ora si discute, secondo quella linea interpretativa pure sollecitata dalla Raccomandazione di Stoccolma del 2.4.1998.

Al riguardo si richiama pure l'art. 4 della Raccomandazione UNESCO del 19.11.1964, il quale, riprendendo il tema di cui sopra, esorta e prescrive ai Paesi Membri di vietare qualunque importazione di quei beni culturali che non siano stati "svincolati da ogni restrizione con atto dello Stato dal quale il bene medesimo viene esportato"; con la conseguenza (art. 7 stessa Raccomandazione) che "ogni condotta di import-export o il trasferimento di proprietà effettuato in violazione delle regole adottate dallo Stato di origine dei beni ..... deve considerarsi illecita" (su questo punto può essere anche richiamata la *European Convention on the protection of the archeological heritage* e segnatamente l'art. 10).

La casistica ora esposta potrebbe essere arricchita con altri esempi, ma appare già sufficiente ad illustrare quali strumenti interpretativi possano essere adoperati in conseguenza del combinato disposto della Convenzione e delle Raccomandazioni dell'UNESCO; e la giurisprudenza dell'ordinamento richiesto della restituzione potrebbe, come legittimo orientamento – in attuazione della Convenzione di che trattasi e delle sue finalità –, ritenere nelle sue decisioni che il detentore di bene culturale non sia in buona fede quando il suo titolo sia viziato ad esempio da operazioni di import-export contrarie alla normativa convenzionale ora citata.

Si avrebbe così uno sviluppo di quella collaborazione e cooperazione che le norme pattizie medesime sollecitano in ogni passo, per combattere le pratiche di illecito import-export, vero ostacolo rispetto a quello "understanding between nations" e certo danno al "common heritage of mankind".

Al riguardo si ricorda che con la dichiarazione UNESCO di Parigi del 17 ottobre 2003 si viene a richiedere non solo una cooperazione tra gli Stati; ma addirittura si stabilisce una sorta di giurisdizione universale avverso "gli atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l'umanità" (ovvia la discrezionalità nell'ambito di tale categoria). Atti dei quali sono responsabili secondo il diritto internazionale anche e direttamente gli Stati che non abbiano preso le "misure appropriate per interdire, prevenire, far cessare e sanzionare ogni distruzione intenzionale di tale patrimonio" (e per quel che riguarda l'Autorità Giudiziaria: punire con adeguate sanzioni ogni fatto di volontaria decontestualizzazione che possa ripercuotersi significativamente sul patrimonio culturale mondiale).

Vanno pure ricordate le disposizioni della *Convention on the international return of stolen or illegally exported cultural objects* (nota come convenzione Unidroit), il cui merito principale è quello di combattere ogni forma di decontestualizzazione – si veda l'art. 5 –; dettando pure nuove disposizioni in materia di buona o mala fede.

E difatti per valutare se il possessore del bene culturale abbia esercitato la dovuta diligenza al momento dell'acquisto, tra gli altri indici, oltre la qualità delle parti, il prezzo pagato, la circostanza secondo la quale il possessore deve consultare ogni registro e documento che può ragionevolmente ottenere; si dovrà richiedere come condizione, tra le essenziali, che il possessore medesimo abbia controllato la specifica legislazione dello Stato di origine del bene medesimo (almeno di fronte ad ipotesi di illecita esportazione); visto che è comunque chiamato a verificare che il bene culturale non sia stato illegalmente esportato ed anzi sia accompagnato dall'idoneo certificato, come prescritto dall'ordinamento di origine (si veda il combinato disposto degli artt. 4 e 6 Convenzione in parola).

D'altra parte gli accordi titolati *European Convention on the protection of the archeological heritage* estendono la tutela ad ogni oggetto archeologico a prescindere dal loro valore economico, secondo gli indirizzi della moderna archeologia (sono così tutelati "all remains and objects and any other traces"). Le stesse convenzioni impongono poi agli Stati membri di prevedere sanzioni per chi ometta la denuncia di beni archeologici rinvenuti. Tali accordi internazionali prescrivono pure il rispetto di idonei standards per la conservazione dei reperti archeologici, condannando ancor prima gli scavi illeciti avverso i quali chiama gli Stati alla più ampia collaborazione. Sul punto tali accordi richiedono anche vigilanza in ordine al trasferimento di reperti archeologici ottenuti da fonti non controllate.

Degna di attento esame deve essere pure la legislazione che la Comunità europea ha dettato in materia, ad iniziare dal Regolamento n. 3911/92, per ricordare poi la Direttiva n. 93/7/EC. Questa normativa, com'è noto, produce effetti per tutti gli Stati membri: e per la precisione, trattandosi di regolamento, lo stesso è immediatamente efficace senza che siano necessari atti interni specifici di esecuzione (se vi è bisogno di normativa di accompagnamento la stessa viene adottata con atti di integrazione e non di esecuzione).

Quanto alle direttive è certo che le stesse vincolano comunque gli Stati membri alle quali sono indirizzate, indipendentemente dalla loro concreta attuazione. Le stesse, poi, specie se dettagliate e per i contenuti che non abbisognano di normativa di accompagnamento: vengono ritenute immediatamente efficaci e comunque da seguire nelle interpretazioni, pure se tale processo logico-interpretativo non trova affatto fondamento nel diritto nazionale, in ipotesi non ancora adeguato alla direttiva medesima.

Orbene, va ricordato, tra l'altro, che con la normativa internazionale ora in parola viene ad essere richiesta la più alta collaborazione al fine di ricercare il bene illecitamente rimosso e di identificare l'attuale possessore (non appare più possibile opporre la c.d. confidentiality di fronte alle legittime richieste avanzate dal paese di origine. D'altra parte analogo obbligo di informazione impone l'art. 7 co. 1°, secondo inciso, della Convenzione UNESCO del 1970). Non solo. Lo Stato membro che al suo interno viene a constatare la presenza di beni culturali dei quali abbia "reasonable grounds for believing" che provengano da illecita acquisizione (ad esempio reperti archeologici frammentati), è tenuto ad informare della circostanza *de qua* il Paese di origine dei beni medesimi. È fatto poi carico allo Stato ove si è verificata l'importazione illegale di adottare tutte quelle idonee misure per la fisica preservazione dell'oggetto culturale, secondo idonei standards. Dovrà lo Stato medesimo proporsi altresì come fattivo intermediario tra le parti (il proprietario, privato del possesso e l'attuale detentore dell'oggetto). Sono poi previste speciali procedure per ottenere la restituzione del bene culturale illecitamente esportato, anche in danno del terzo acquirente in buona fede.

Sempre a livello europeo non va poi dimenticato come, con diverse Risoluzioni, il Consiglio d'Europa, già dal 02.12.1977 (con la risoluzione n. 36), abbia raccomandato l'esercizio del potere di rinuncia ogni qualvolta ciò possa facilitare la restituzione del bene al presunto proprietario (ed in linea con la citata risoluzione si pongono le altre dettate in materia e da ultimo quella del 26.5.1986, sulla restituzione dei beni culturali al loro Paese di origine).

Né può inoltre essere trascurata la circostanza che i reati aventi ad oggetto il traffico illecito di beni culturali sono tra quelli per i quali è previsto il c.d. mandato di arresto europeo: segno evidente che, a livello comunitario, si vengono rafforzando quei momenti di cooperazione che debbono presiedere tali beni, in quanto al centro di un precipuo ordine pubblico internazionale, almeno europeo.

E così, seppure per via consuetudinaria, si creeranno a livello europeo fattispecie delittuose di comune contenuto e soggette quindi alla procedura preferenziale del mandato di arresto europeo. Trattasi, d'altra parte, di una vera e propria applicazione, almeno in fatto, della *European Convention on offences relating cultural property* del 1985, mai purtroppo ratificata dagli Stati che pure parteciparono ai lavori preparatori.

Non appare infine dubbio che un congruo aiuto per il recupero del bene culturale illecitamente esportato può venire pure da quel complesso di norme che le categorie interessate si sono date.

Queste regole, anzi, pur formando un corpo di norme subordinate, sono state ritenute spesso più efficaci di altre rispetto alla problematica che si viene affrontando.

Ed invero l'autoregolamentazione, oltre ad essere in genere tempestiva rispetto al fenomeno che intende disciplinare, ha un seguito senz'altro superiore di quello che deriva da una legislazione imposta, la quale talora non ha la stessa capacità di penetrare i reali problemi. Tant'è che tali codici rappresentano – almeno di recente, assieme ai certificati che dovrebbero accompagnare tutte le compravendite – uno degli strumenti maggiormente

caldeggianti dall'UNESCO, proprio per contrastare il traffico illecito dei beni culturali. E se l'evidente limite dei codici di comportamento è l'aspetto sanzionatorio sul piano dell'ordinamento generale (peraltro non sono trascurabili le pene che l'associazione può infliggere ad un suo membro che rischia, nei casi più gravi, l'espulsione e l'inibizione all'uso del logo); tuttavia, una corretta impostazione delle valutazioni che possono discendere dalla violazione del codice medesimo, rende del tutto evidente che l'infrazione stessa, specie se volontaria, è quanto meno indice di una probabile mala fede e, sul piano penale, di una condotta dolosa.

Non è infatti difficile sostenere che il comportamento di chi viola le proprie regole vada censurato e sanzionato sotto ogni profilo; né per altri versi gli sarà agevole invocare l'ignoranza delle norme della sua categoria. Questa interpretazione appare seguita dalla giurisprudenza più accorta e sensibile; ed è in linea con gli indirizzi fissati dalle convenzioni in materia. D'altra parte, i codici di comportamento, al pari delle Raccomandazioni UNESCO, hanno proprio il compito di orientare le interpretazioni di chi è chiamato a decidere della fattispecie.

Occorre infatti, si ripete, dare un contenuto a situazioni soggettive (buona e mala fede) le quali sono legate per lo più a massime di esperienza e quindi all'evolversi del comune sentire. Senza un oggettivo parametro, ogni valutazione al riguardo, sarebbe un arbitrio o comunque una dubbia operazione, con astrazione da dati concreti.

Sul punto vale la pena di ricordare per la loro importanza e diffusione, l'*ICOM code* – che come già si è accennato detta norme comportamentali per i musei di quasi tutto il mondo –; nonché i codici di categoria quali il *CINOA* e lo *IADAA* – sottoscritti in Europa da quasi tutte le case d'asta –; e il *Professional Art Dealers Association of Canada*, il *National Antique and Art Dealers Association of America inc.*, ovvero l'*Art and Antique Dealers League of America*, per i *dealers* di quest'ultimo continente.

Un'ultima tendenza va segnalata a proposito dei codici di comportamento che in Svizzera le categorie si sono dati: gli operatori debbono infatti compiere precisi accertamenti sulla provenienza del bene culturale; non essendo sufficiente al riguardo eventuali assicurazioni offerte dal dante causa. Ciò perché, altrimenti, vengono ritenuti in mala fede rispetto all'acquisto e non possono neppure beneficiare del *time-limit* che invece loro competerebbe, mai comunque riconosciuto all'autore dell'illecito (questi stessi principi hanno poi ispirato la legislazione federale svizzera sul “trasferimento internazionale dei beni culturali” del 20 giugno 2003).

Tornando ad esaminare l'*ICOM code* (ovviamente il più importante non fosse altro perché si rivolge ai curatori dei Musei di tutto il mondo), va evidenziato come questo stesso codice (approvato il 4 novembre 1986 e modificato il 6 luglio 2001 ed il 8 ottobre 2004) imponga a coloro che vi aderiscono i seguenti obblighi: a) i musei debbono attenersi alle norme vigenti – di qualunque rango – in materia di beni culturali, siano esse nazionali o internazionali; b) i musei stessi possono a titolo oneroso o gratuito acquisire beni culturali qualora: 1) venga dimostrato dal cedente un valido titolo, 2) non siano state violate le leggi del paese di origine e 3) non siano frutto di recente danno a monumenti o a siti antichi, trattandosi di reperti archeologici.

I musei infine: c) sono tutti chiamati a collaborare fattivamente con le Autorità preposte, presentando, per iniziare, denuncia, se vi sono “reason to believe or suspect illicit or illegal transfer, import or export”; cooperando, poi, anche al fine di restituire il bene al paese di origine, le cui norme siano state violate.

Va pure detto che, proprio la giurisprudenza (ad esempio quella di molti stati U.S., o almeno di quelli più significativi perché teatro di un fiorente mercato di beni culturali) sembra attualmente essere più esigente nei confronti dell'acquirente richiedendo che questi compia precisi accertamenti sulla bontà del titolo del suo dante causa (ad esempio tramite l'IFAR); non essendo più sufficienti le dichiarazioni o assicurazioni di quest'ultimo, specie se il bene culturale è di “outstanding cultural importance”.

Quanto sopra evidenziato consente di sostenere come i beni culturali siano al centro di una attività di normazione e giurisprudenziale volta soprattutto a conoscere e a valorizzare i beni medesimi. E non sembra

soprattutto che talune, precise deduzioni possano essere disattese negli ambiti delle richieste di assistenza giudiziaria. In altri termini e per esemplificare, ancora ai nostri giorni viene, con una certa frequenza, eccepito, con riguardo ai reperti archeologici, che la parte richiedente deve provare da un lato la provenienza e proprietà dell'oggetto; e dall'altro quando si è verificato l'illecito scavo e conseguente acquisizione, seguita dall'illegittima esportazione clandestina.

Alle prime due eccezioni – che hanno ad onore del vero qualche pregio – vanno tuttavia contrapposti, sia gli accertamenti peritali, o gli altri elementi comunque raccolti, idonei a soddisfare le esigenze probatorie circa la provenienza del reperto; sia, per gli aspetti concernenti la titolarità, quanto prescrive la legislazione del paese di origine del bene che, in quanto *lex rei sitae* o dal caso *lex loci*, regola (a mente delle norme di diritto internazionale privato, suffragate anche dall'art. 2 della Raccomandazione UNESCO 5.12.1956) le attribuzioni del bene medesimo, proprio perché fonte normativa rispetto alla prima acquisizione. E ciò sia nei confronti di quegli ordinamenti che ammettono la proprietà privata dei reperti archeologici di nuova scoperta (e sono veramente pochi, in verità, specie se i beni sono di “outstanding cultural importance”; comunque il privato non viene quasi mai tutelato nelle sue pretese in caso di acquisizione ignota); ma a maggior ragione allorché, come nella stragrande maggioranza dei casi, la proprietà viene ritenuta pubblica, perché attribuita allo Stato o ad altre sue più o meno dirette articolazioni.

Anche le ulteriori eccezioni sono, però, se non ‘speciose’, senz'altro risolvibili con semplici, conferenti e conclusive deduzioni di ordine logico. Se, difatti, nessuna attività di inventario e/o banca dati potrà mai catalogare materiale che provenga da scavo clandestino, proprio perché, in quanto tale, sfugge ad ogni controllo, tuttavia, proprio l'omessa catalogazione dell'oggetto potrà essere ritenuto un indice di probabile, illecita acquisizione. Vi è di più. Per gli oggetti di considerevole valore culturale ed economico, la stessa circostanza che il reperto non sia mai stato studiato e pubblicato nei suoi consueti ambiti scientifici, sarà un altro elemento che depone per il clandestino ed illegittimo acquisto prima ed illecita esportazione poi.

In altri termini, la globalizzazione dell'informazione e l'interesse oramai mondiale – talora anche diffuso in ambiti non propriamente scientifici – conduce a ritenere che ogni acquisizione e/o scoperta di un certo rilievo, se legittima, venga doverosamente pubblicata e ancor prima corredata con gli opportuni studi comparativi. In mancanza di tali informazioni e scientifici accertamenti, diviene evidente come i reperti archeologici di cui si viene a contestare il lecito possesso siano con buona probabilità di recente e clandestina scoperta, comunque sanzionata da quel complesso di norme internazionali – e nazionali – la cui vigenza ed obbligatorietà oramai risale, nel tempo, a diversi decenni.

Argomentare contro siffatto modo di dedurre, palesa sicura insensibilità di fronte al problema degli scavi clandestini; e non tiene conto delle norme di settore e delle loro finalità. Ma soprattutto richiede una *probatio diabolica* ingiustificata e molto più severa rispetto a mille altre situazioni ove le c.d. fanciful probabilities vengono invece puntualmente disattese.

Si può, quindi, legittimamente concludere affermando che ogni qualvolta il mercato internazionale e/o nazionale venga trattando reperti archeologici di ignota acquisizione e provenienza, le transazioni riguardanti l'oggetto sono e debbono essere ritenute illegittime non solo *de jure condendo*, ma anche sulla base del diritto positivo.

Va pure sottolineato che proprio le incertezze sulla provenienza dell'oggetto culturale (statisticamente sembra che il 70% dei reperti archeologici – detenuti tanto da collezionisti privati, dai dealers e dai musei – siano di ignota provenienza) appaiono essere uno degli indizi che depongono sulla clandestinità dell'oggetto. Ciò perché – si ripete – le tipologie e i riferimenti comparativi sono stati codificati e nulla di vero significato culturale appare trascurato sino al punto di non conoscerne i dati temporali e l'origine.

Ne consegue che i detentori dell'oggetto di dubbia provenienza potrebbero essere ritenuti responsabili di quelle fattispecie penali che meglio, di volta in volta, vanno configurate: vuoi come fatti di furto e/o appropriazione indebita, vuoi come conseguenti ricettazioni ovvero riciclaggi. Vuoi, se il bene è stato trasferito in territorio estero, dei reati di illecita esportazione e di illecita importazione nel paese di destinazione, ogni qualvolta quest'ultimo sia capace di offrire tutela al patrimonio culturale di altre nazioni.

E questo ancora di più se si considera che al giorno d'oggi, sotto il profilo interpretativo, è possibile, per le Autorità richieste di assistenza, valutare le normative dettate in materia, applicando, con un processo, pari a quello dell'assimilazione, le disposizioni di altri ordinamenti giuridici e, segnatamente, ad esempio, dell'Italia; e ad un tempo riconoscere quell'ordine pubblico internazionale che indiscutibilmente in materia si è formato.

Ordine pubblico che ha consentito di disegnare non solo un concetto di buona fede del tutto peculiare per la materia dei beni culturali; ma viene ad essere relativizzata la stessa supposizione di buona fede, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà a cui va incontro il proprietario privato del possesso.

Si può concludere l'esame della fattispecie di cui all'art. 174 D. L.vo n. 42/04 ricordando come il ritorno dei beni culturali nel paese di origine – o, ancor prima, la loro mancata illecita esportazione – non solo consente “alla collettività di recuperare ovvero di conservare parte della propria memoria ed identità; ma anche contribuisce a mantenere vivo quel dialogo tra culture che poi è il momento di formazione della storia in un continuo processo di mutuo rispetto tra le nazioni”. Vi è di più. Occorre ricordare e sottolineare come i beni culturali abbiano a guadagnare sia sotto il profilo estetico ma soprattutto nel loro intrinseco valore “in beauty and truth”: solo se sono inseriti nel loro ambiente naturale e sociale.

In altri contesti il bene medesimo perde, per così dire, la sua ‘anima’ sia in senso oggettivo, che agli occhi del visitatore e ancor più dell'esperto: i quali, viceversa, ben potranno soddisfare meglio i loro legittimi interessi culturali e di ricerca nella misura in cui verrà incentivata quella la pratica dei prestiti, della quale vi è previsione in più fonti normative e segnatamente nella Raccomandazione UNESCO di Nairobi del 26.11.1976.

Tutte queste pratiche in tanto saranno poi concretamente realizzabili, in quanto abbiano il loro fondamento in una normativa internazionale comune e di base; alla ratifica della quale tutti gli Stati verranno invogliati, se non altro per non rimanere culturalmente isolati, perché fuori dal circuito dei prestiti, degli scambi e delle prelazioni possibili (d'altra parte, anche in ossequio all'art. 151 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, nei consideranda relativi alla decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come assunta in data 14 febbraio 2000: si afferma che occorre “favorire gli scambi culturali per migliorare la diffusione delle conoscenze e stimolare la cooperazione e la creatività”).

Con tali prestiti e scambi, inoltre, nessuno, nell'altro versante – quello della criminalità –, potrà pensare di ottenere tutti quei vantaggi economici che oggi accompagnano il traffico dei beni culturali; illeciti profitti che, com'è ovvio, incentivano gli scavi clandestini e/o in genere le condotte di decontestualizzazione, con tutti quegli scempi a cui quotidianamente possiamo assistere. Attività illecite che poi, com'è statisticamente dimostrato, accresce gli appetiti non solo di coloro che trafficano in opere d'arte vere; ma anche di quel settore della criminalità che, sfruttando l'elevata domanda, propone contraffazioni e falsi sempre più perfetti ed in maniera sempre più abbondante.

Concludendo l'esame di questo paragrafo, sia consentito segnalare come molto sia stato compiuto, seppure con estrema difficoltà ed in tempi spesso assai lunghi; come stia, seppure lentamente, cambiando la sensibilità e l'opinione internazionale rispetto ai problemi connessi alla circolazione illecita dei beni culturali; e come, al fine, ai processi di armonizzazione si siano affiancati quelli di assimilazione tra i differenti ordinamenti, grazie a quelle valutazioni delle norme imperative dei Paesi di origine rispetto al bene oggetto di controversia. Non

è perciò del tutto avventato prevedere in materia il risultato finale dell'unificazione che è poi creazione di una uniforme legislazione.

Mi preme ora porre all'attenzione talune problematiche non sempre affrontate con linearità dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con riferimento ai beni culturali. Ed al riguardo sia consentito evidenziare quel che segue.

Quanto ai reperti archeologici, si assiste sovente alla loro restituzione al privato una volta che questi sia stato assolto, ovvero l'azione penale venga dichiarata improcedibile per qualunque ragione (ad esempio per prescrizione, come sta accadendo con maggiore frequenza dopo l'entrata in vigore della legge Cirielli e delle sue disposizioni sulla continuazione). Ma al riguardo va ricordato quell'indirizzo giurisprudenziale – invero da condividere – e che ha, peraltro, un sicuro rilievo per gli aspetti civili e restitutori, anche in sede penale, poiché il prevenuto, per ottenere la restituzione di quanto sequestrato, deve provare lo *ius possidendi* non essendo sufficiente lo *ius possessionis*, specie quando il *petitum* ha ad oggetto reperti archeologici. In effetti, per giurisprudenza costante, lo *ius possessionis* disgiunto e non accompagnato da una rigorosa prova in ordine allo *ius possidendi*: non legittima – sotto il profilo civilistico – alla restituzione dei reperti, ove si consideri la proprietà pubblica degli stessi risale alla legge n. 364 del 1909. È infatti il privato che deve fornire prova del suo lecito possesso visto che la sua istanza si volge contro presunzione di appartenenza allo Stato di ogni reperto: e chiunque eccepisce deve – in diritto civile – fornire prova della sua domanda, non potendo tra l'altro vantare alcuna usucapione, vista la clandestinità della sua detenzione – art. 1163 cod. civ. –; detenzione sovente mai denunciata alla competente Soprintendenza. Si può, al riguardo, a ragione, parlare di una clandestinità che può essere vinta solo con condotta normativamente disciplinata e tipica: onde poco importa eventuale pubblicità che il privato abbia offerto del suo possesso (e questo viene indicato per dare rilievo alla fattispecie di cui agli artt. 48 e 68 legge 1089/39 e succ. mod., non solo in sede penale, ma anche civile).

Va inoltre ricordato come i reati di ricettazione e di riciclaggio di beni culturali siano non solo ricorrenti ma pure particolarmente insidiosi quando hanno ad oggetto tali beni; ed una loro autonoma disciplina dovrebbe essere contenuta in un corpo normativo che voglia regolare per intero la materia.

In particolare questi beni culturali sono spesso interessati da operazioni sia reali che fittizie, volte a cancellare o comunque occultare la provenienza od origine delittuosa dei beni medesimi, ovvero la loro illecita esportazione in territorio estero; fatti che costituiscono, per l'appunto, sovente, il delitto di riciclaggio.

Per esemplificare, molte delle triangolazioni, ove il bene culturale viene fisicamente trasferito in territorio estero, solo per nascondere la vera provenienza: dovrebbero essere riconsiderate e censurate a mente della fattispecie ora in commento (quella che costituisce riciclaggio). Infatti tali triangolazioni vengono effettuate per collocare l'oggetto artistico in territori esteri ove la normativa è più permissiva; per poi essere avviato in quei mercati che invece offrono maggiori possibilità di profitto. Si assiste infatti all'esportazione di beni culturali dall'Italia verso quei paesi che non hanno, ad esempio, sottoscritto le convenzioni UNESCO; proprio perché da qui potranno essere recapitati anche in quegli ordinamenti che hanno ratificato le convenzioni in parola: con il vantaggio che i beni culturali non saranno assoggettati a quei controlli e a quelle limitazioni vigenti in caso di operazioni di import-export tra due paesi entrambi firmatari degli accordi in parola.

Va ricordata pure un'altra condotta particolarmente insidiosa, diffusa purtroppo nella delinquenza di settore. Ed infatti, il reperto archeologico scavato illecitamente, anche se rinvenuto integro, viene talora volontariamente spezzato in più frammenti; e comunque, se trovato in tali condizioni, non viene affatto restaurato. Tale condotta, che può, a prima vista, apparire contraria agli interessi di coloro che commercializzano i reperti archeologici, è, viceversa, assai utile alla delinquenza di settore, contribuendo, tra l'altro, a riciclare i reperti

medesimi. Ed infatti ciò agevola da un lato l'esportazione del bene perché è indubbio che un bene frammentato viene occultato con maggiore facilità e genera limitato sospetto nel corso di eventuale controllo doganale, per il minor valore che viene attribuito – specie in territorio comunitario – a frammenti pur di un unico reperto, da persone in genere non esperte e non in grado di apprezzare l'importanza del bene (che talora può essere sottovalutato, in tali condizioni, anche dagli esperti). D'altro canto i frammenti stessi vengono in genere suddivisi tra i partecipi di un medesimo sodalizio criminale. E ciò sia perché con tale operazione viene per così dire 'spartito il bottino' dell'illecita attività; sia perché si rafforzano i legami del sodalizio stesso. Sia, infine, perché, paradossalmente, l'organizzazione criminale consegue maggior profitto in termini economici, creando un legame duraturo – ed estortivo – con l'acquirente.

Si assiste così ad un pericoloso sistema di vendita di frammenti di vasi, generalmente di altissimo livello qualitativo, destinati ad essere ricomposti, in parte o del tutto, in pochi anni. Questo rivela, come già ricordato, una studiata ed accorta politica delle vendite da parte dei mediatori e trafficanti, che immettono sul mercato solo una parte del vaso, aumentando poi di volta in volta i prezzi degli altri frammenti (talora invero utilizzati come promozione rispetto ad altre compravendite); frammenti che servono per completare l'oggetto, oramai necessari a colui che possiede il pezzo principale: sia perché desideroso di renderlo il più possibile completo; sia perché preoccupato dal fatto che taluni frammenti – in gergo i così detti 'orfanelli' – possano denunciarne con esattezza la provenienza e l'illegittimità dell'acquisto.

Ma è evidente e va segnalato come l'acquirente non sia immune da censure perché gli acquisti di frammenti di per sé denotano la provenienza da scavo clandestino del reperto, in quanto il mercato, in caso di acquisizione legittima, propone pezzi per lo più interi, con certificazione di accompagnamento e con studi di corredo, in uno con una proprietà di un soggetto ben individuato.

Analogo è il caso in cui oggetto della condotta criminale venga ad essere un dipinto – specie se di grandi dimensioni: ad esempio un trittico o una pala di altare –, il quale talora è tagliato, per formare diverse e all'apparenza distinte opere d'arte. Tutto questo ovviamente agevola la vendita che si realizza in più lotti e con maggiore guadagno; ed inoltre, la differente composizione realizzata, ostacola le ricerche del bene, proprio perché non è affatto semplice la comparazione tra le opere eventualmente rinvenute e le fotografie dell'originario dipinto da ricercare. E ciò ancor più se, come sovente accade, vengono apportati ritocchi e restauri, finalizzati ad occultare l'illecita provenienza delle singole porzioni (invero l'esperto è, talora, agevolato nelle sue ricerche investigative dalla postura ed in genere dall'orientamento – dello sguardo, del volto ecc. – dei soggetti raffigurati, i quali finiscono così per fornire indicazioni in ordine allo smembramento dell'opera pittorica).

Altro espediente utilizzato dalla criminalità di settore per ammantare di liceità la provenienza di un bene che si sa essere, invece, di illegittima acquisizione, è quello di richiedere notizie alle banche dati – ad esempio l'IFAR di New York, ovvero l'Art Loss Register di Londra – le quali documentano, nei loro archivi, le opere denunciate come sottratte. Ovviamente, le notizie sulla provenienza delittuosa di un determinato reperto archeologico saranno negative se proveniente da scavo clandestino; ed in quanto tale non potrà essere mai registrato come oggetto furtivo. Tuttavia, il dealer disonesto (che è stato, talora, addirittura, trovato in possesso delle foto di scavo) potrà così mostrare al suo acquirente la certificazione della banca dati interpellata; e d'altro canto, se inquisito, avrà una giustificazione e ragioni per accampare una condotta sorretta da buona fede, per aver fatto tutto il possibile al fine di accertare la lecita provenienza del bene.

Va pure ricordato che, di frequente, la stessa delinquenza di settore 'introduce' fittiziamente un bene culturale in una collezione al fine di conferirgli una legittima provenienza e di celare – ad esempio – la recente acquisizione da scavo clandestino (questo avviene soprattutto rispetto ai beni seriali, ovvero a quelle collezioni

*Uscita o esportazione illecite*

---

non interamente documentate. Senza poi contare che spesso i reperti autentici sono sostituiti con dei falsi e la collezione viene smembrata, con la vendita dei beni di maggior pregio). Ed affermare che il bene stesso proviene da quella collezione mentre a quella *universitas* non è mai appartenuto: può costituire fatto punibile a mente delle disposizioni sul riciclaggio.

Vi è di più. Portare un bene presso una casa d'asta per venderlo e riacquistarlo attraverso prestanome o società di comodo: è un'operazione fittizia, destinata esclusivamente a 'ripulire' l'oggetto e ad attribuirgli un valore talora arbitrario. Questa condotta è poi particolarmente insidiosa sia perché si possono alterare i valori di mercato (valori che com'è noto sono spesso incerti e determinabili solo per comparazione con altre opere di pari interesse culturale); sia perché, in genere, negli acquisti che avvengono in 'overt market', il c.d. time limit, ossia il termine per agire in rivendica, è molto breve.

Ancora: i beni culturali di provenienza illecita vengono talora veicolati presso esercizi commerciali 'compiacenti' e sono inseriti nella documentazione o registri obbligatori. Si utilizzano, inoltre, descrizioni volutamente generiche e/o sommarie, così da poter in seguito sostituire a piacimento i beni con altri di pari illegittimità ed ancor più recente acquisizione.

A quanto sopra si è osservato (trattasi tuttavia di mera esemplificazione), consegue che è davvero indispensabile una regolamentazione autonoma dei delitti di ricettazione e di riciclaggio (ma altrettanto potrebbe affermarsi per i fatti di danneggiamento), quando tali condotte delittuose hanno ad oggetto beni culturali, i quali vengono sottoposti alle appliances sopra indicate (altre se ne possono però annoverare), attesa la loro natura e gli ingenti guadagni che la delinquenza di settore si propone di raggiungere.

Sarebbe poi opportuno prevedere che, ad esempio, tutti i reati che hanno come oggetto i beni culturali abbiano natura eventualmente permanente. E già con tale modifica potrebbero essere contrastate condotte che si assumono essere state tenute lontano nel tempo, esonerando la pubblica Accusa da un onere di prova sovente diabolico, con risposte – spesso – meramente indiziarie, a cui ovviamente segue l'impunità per molti di questi gravi fatti delinquenziali.



DANIELA RIZZO, MAURIZIO PELLEGRINI\*

## MAGISTRATURA E ARCHEOLOGIA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO

Nell'ultimo anno la stampa e la televisione hanno riservato ampi spazi ai brillanti risultati conseguiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali grazie alle trattative concluse con alcuni tra i più prestigiosi musei americani. Mi riferisco agli accordi culturali firmati con il Metropolitan Museum of Art di New York e con il Boston Museum of Fine Arts, che hanno consentito il rientro in Italia di reperti archeologici giunti illecitamente in America tra il 1970 e la fine degli anni '90.

Si tratta indubbiamente di un ottimo risultato, fino a qualche anno fa insperato, raggiunto attraverso un lungo e paziente lavoro coordinato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, dott. Paolo Giorgio Ferri, fin dall'inizio affiancato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria meridionale e dalle Forze dell'Ordine.

È difficile poter sintetizzare in così poco tempo 10 anni di lavoro, in cui si sono alternati successi, sconfitte e colpi di fortuna, ma credo sia utile ripercorrere, seppure brevemente, la lunga strada compiuta a partire dal 1997, anno in cui la Procura della Repubblica romana ha aperto un capitolo importantissimo per il nostro Patrimonio archeologico, oggi non ancora concluso.

Il primo vero, grande, colpo di fortuna si ebbe infatti in quell'anno, quando arrivò a Roma dalla Procura di Latina il fascicolo relativo ad un sequestro operato dalla Polizia svizzera e dai Carabinieri Tutela patrimonio Culturale nei confronti di Giacomo Medici, un cittadino italiano che aveva la sua base operativa al Porto Franco di Ginevra. Il sequestro era composto da un ingente quantitativo di materiale archeologico (Fig. 1), circa 3800 reperti, e da una copiosa documentazione fotografica (fotografie e polaroid contenute in album o in buste e numerosi negativi), in cui erano raffigurati migliaia di reperti, per lo più in frammenti e sporchi di terra, provenienti al 90% dal territorio italiano.

La prima grande scoperta ottenuta confrontando i materiali sequestrati con i pochi documenti a nostra disposizione, provenienti dalla Sotheby's di Londra, è stata quella di ritrovare nel magazzino di Medici al Porto Franco oggetti che recavano il cartellino della nota casa d'asta con l'indicazione della data e del lotto, apparentemente ac-



Fig. 1

\* Funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale - Roma.



Fig. 2

viaggi all'estero e in particolare quelle in cui lui stesso, o altri noti personaggi che operavano da molti anni nel mercato illecito, venivano ritratti accanto a oggetti archeologici famosi, come il cratere di Eufronio al Metropolitan o la kylix di Onesimos restituita di recente all'Italia dal Getty Museum (Fig. 6).

Ci rendemmo conto quindi che proprio quelle fotografie avevano un riscontro reale con le polaroid e le foto sequestrate: il nostro trafficante aveva infatti fotografato nelle vetrine dei diversi musei stranieri, europei e americani, la maggior parte dei reperti che aveva trattato e che si ritrovavano nelle fotografie in sequestro, il più delle volte in uno stato di conservazione precedente al restauro.

Compreso, dunque, che le fotografie conservate con tanta cura dal nostro soggetto costituivano 'la memoria storica' dei suoi traffici, abbiamo cominciato a verificare tutta la bibliografia disponibile relativa ai principali musei americani e europei, individuando numerosi reperti esposti ad esempio nei musei di Berlino, Monaco, Copenaghen, Ginevra, oppure Los Angeles, Boston, New York, Princeton, Tampa, Toledo, o addirittura in Giappone.

I dati raccolti furono utilizzati dal dott. Ferri per avviare una serie di Rogatorie in diversi paesi europei e, soprattutto, in America; e proprio dall'America cominciò ad arrivare la documentazione di acquisto dei reperti

quistati regolarmente ad una vendita pubblica e, quindi, in possesso di una legittima provenienza (Fig. 2). In realtà quegli oggetti erano stati messi in vendita dallo stesso Medici attraverso la sua società ginevrina e riacquistati mediante una società di comodo.

Il nostro lavoro in collaborazione con il magistrato è proseguito poi con l'analisi approfondita di tutta la documentazione sequestrata, arrivata nel 2000 in Italia dalla Svizzera insieme ai bellissimi reperti archeologici (Fig. 3). In particolare ci concentrammo sulla cospicua documentazione fotografica, che si è rivelata una vera e propria miniera di informazioni: ad un iniziale e logico sconcerto, determinato dalla consapevolezza che quel numero così elevato di oggetti non poteva che essere il frutto di un numero ancora più elevato di scavi clandestini, seguì un vero e proprio senso di rabbia alla vista di alcune immagini che documentavano le fasi di uno scavo illecito a danno di un ambiente di una villa vesuviana (Fig. 4), in cui gli affreschi di ben tre pareti che apparivano ancora *in situ*, si ritrovavano, in qualche fotografia successiva, strappati senza alcuna precauzione e sezionati in pannelli, per un più facile trasporto (Fig. 5).

E probabilmente fu proprio quel senso di rabbia che ci fece capire la giusta chiave di lettura per ottenere dalle fotografie e dai documenti sequestrati un risultato tangibile.

Prendemmo in esame tutte le fotografie che il trafficante italiano aveva scattato nel corso dei suoi

*Magistratura e archeologia contro il traffico illecito*



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6

‘incriminati’, costituita prevalentemente da schede in cui erano riportate, tra l’altro, le cifre pagate e i nomi dei venditori e/o donatori, che ci consentì di raccogliere, di volta in volta, ulteriori ed importantissime notizie sui materiali e sulle modalità della loro acquisizione da parte dei musei.

Ma intanto la ‘vulcanica’ attività della Procura non si fermava e procedeva con nuove indagini, nuovi sequestri e, soprattutto, con la scoperta di nuovi documenti, che andavano ad integrare gli altri già sequestrati, permettendoci in tal modo di delineare sempre con maggior precisione la reale portata del fenomeno del traffico illecito ed il ruolo sostenuto dai diversi personaggi, sempre gli stessi, che da almeno 40 anni facevano muovere il mercato illegittimo dei reperti archeologici.

Citiamo, ad esempio, il rinvenimento di un manoscritto contenente le memorie di un noto trafficante americano, Robert Hecht, profondo conoscitore di ceramica greca e ben introdotto nei musei europei e americani che, proprio per le sue grandi capacità di venditore e per la sua innata furbizia, supportata, va detto, da una non comune preparazione in campo archeologico, non appena aveva tra le mani un oggetto archeologico di valore riusciva a individuare immediatamente il museo straniero in cui sarebbe stato facile piazzare il pezzo.

Nel manoscritto erano riportati particolari episodi legati alle vendite di reperti nei principali musei del mondo: raccontava, ad esempio, la vera storia della vendita al Metropolitan di New York del famoso cratere di Eufronio, scavato illegalmente in una tomba di Cerveteri, descrivendo il momento in cui lo vide per la prima volta, o come lo fece uscire dall’Italia e le trattative condotte per spuntare un prezzo migliore. Prove importantissime che nel 1972 non si riuscì a raccogliere per ottenere subito la restituzione del cratere, nonostante le lunghe indagini avviate subito dopo lo scavo clandestino a Cerveteri ed il procedimento penale aperto presso il Tribunale di Civitavecchia.

L’intenso lavoro della Procura di Roma a tutela del patrimonio archeologico italiano ha ottenuto fino

ad oggi risultati molto importanti, e gli effetti positivi si possono cogliere non solo attraverso l'elevatissimo numero di reperti archeologici recuperati, ma soprattutto nel significativo calo degli scavi clandestini nelle principali necropoli etrusche, da sempre bersagliate da scavi illeciti eseguiti, fino a qualche anno fa, anche in pieno giorno.

La netta diminuzione di scavi illeciti nelle aree archeologiche etrusche di Cerveteri, Vulci, Tarquinia, Veio ecc. sembra dunque una diretta conseguenza delle importanti indagini aperte in Italia e in diversi paesi stranieri, dei numerosi sequestri operati e, soprattutto, della pesante condanna di primo grado inflitta a Giacomo Medici dal Giudice del Tribunale di Roma dott. Guglielmo Muntoni e del successivo rinvio a giudizio di Robert Hecht e di Marion True, ex curatrice della sezione greco romana del J.P. Getty Museum.

L'esemplare sentenza di condanna del Medici, senza precedenti in Italia per reati contro il patrimonio archeologico, le indagini ancora in corso e l'avvio del delicato processo, che coinvolge personaggi eccellenti del mercato internazionale di reperti, ha determinato anche un positivo rallentamento delle acquisizioni da parte delle istituzioni museali straniere, che non rischiano più di comprare reperti archeologici privi di provenienza certa.

Ne è prova il recente rinvenimento del bellissimo fregio in marmo da Fiano (Fig. 7) suddiviso in 12 lastre e decorato con scene gladiatorie, recuperato grazie ad una brillante operazione coordinata sempre dalla Procura di Roma in collaborazione con la Guardia di Finanza di Roma e i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Le fotografie di queste lastre hanno girato tra i diversi trafficanti almeno per 4 anni senza trovare un acquirente; qualche anno fa le stesse lastre sarebbero state acquistate senza alcun problema ed oggi certamente le avremmo viste esposte in un prestigioso museo straniero<sup>1</sup>.

È dunque possibile frenare il mercato illecito di opere d'arte sia con una più aspra repressione del fenomeno in sede penale, auspicabile soprattutto da parte di quei Tribunali che per competenza territoriale trattano quotidianamente i reati di scavo illecito e ricettazione, sia con una maggiore apertura dello Stato italiano verso le istituzioni museali straniere. Prestiti a lungo termine e scambi culturali possono contribuire a far vivere i musei americani ed europei senza che questi seguitino a rifornirsi, come per il passato, in quel mercato illecito che, inevitabilmente, viene alimentato proprio dalla continua richiesta di oggetti archeologici di valore, pagati spesso un prezzo fino a dieci volte più alto del reale.



Fig. 7

<sup>1</sup> Cfr. articoli e immagini alle pp. 59-65, figg. 3 e 4.

Mi fa piacere sottolineare come questo nostro lavoro, iniziato nel 1997 e ampliato grazie a nuovi dati emersi nell'ambito di altri più recenti sequestri, sia stato utilizzato per le trattative che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha intrapreso con alcuni musei americani, che si sono conclusi con la restituzione di 13 reperti da parte del Museum of Fine Arts di Boston e di 4 reperti da parte del Metropolitan Museum of Art di New York, che passeremo ora ad illustrare:

1 – *Kylix laconica* attribuita al Pittore di Hunt (Fig. 8), databile al 550-525 a.C.

Decorata nel tondo con figure di due uomini armati; sulla sinistra un soldato armato con lancia appoggiata al suo fianco e scudo dietro di lui. Il suo compagno è piegato in avanti e sta indossando gli schinieri. Il suo scudo è appoggiato dietro di lui e la corazza occupa la parte centrale del tondo. Un uccello ed una borsa da equipaggiamento completano la scena. Nell'esergo due volpi.

2 – *Psykter attico* attribuito a Smikros (Fig. 9), databile al 510 a.C. circa

Mancante di gran parte del collo, della bocca e di tutta la parte inferiore, il vaso è decorato con una teoria di cavalieri; tra le figure, nomi iscritti.

I cinque cavalieri, che portano le lance e indossano identico copricapo (*petasoi*) e corte casacche colorate di ispirazione tracia, rappresentano la migliore gioventù di Atene, una ricca classe di cittadini che può permettersi di possedere e mantenere un cavallo.

3 – *Anfora attica* attribuita al Pittore di Berlino (Fig. 10), databile al 490 a.C. circa

L'anfora di tipo A rientra nelle forme che l'artista predilige e che ben si adattano al repertorio figurativo preferito, costituito prevalentemente da figure singole sui due lati del vaso; i due personaggi rappresentati, un suonatore di cetra da un lato e un giovane che ascolta attento sull'altro, sono centrate talmente perfettamente che i contorni delle figure stesse sembrano fare eco al profilo del vaso.

4 – *Dinos apulo* attribuito al Pittore di Dario (Fig. 11), databile al 340-320 a.C.

Decorato con scene tratte da una commedia, forse di Epicarmos, con Eracle alla corte di Busiride, il mitico re d'Egitto. Alla destra di un altare e di una colonna sta Busiride, vestito in costume teatrale orientale; regge uno scettro e brandisce un coltello da macellaio. Secondo il mito, Busiride sacrificava qualsiasi straniero si avventurasse nel suo regno: Eracle, raffigurato a sinistra dell'altare, sta per diventare la prossima vittima. Due egiziani stanno infatti stringendo una fune attorno alle sue caviglie e, sul retro del vaso, alcuni servi stanno preparando il necessario per il sacrificio, portando un blocco da macellaio con due grandi coltelli, altri versano acqua in un calderone e portano dolci e vino su un vassoio. La storia ha un lieto fine: Eracle si libera e uccide il re Busiride, mettendo fine alla pratica del sacrificio umano.

5 – *Cratere a calice attico a figure rosse*, eccezionale opera di Euphronios (Fig. 12), databile al 515 a.C.

Decorato con un episodio della guerra di Troia: Sarpedonte, figlio di Zeus e capo di un contingente licio che combatté al fianco dei Troiani, fu ucciso da Patroclo ed il suo corpo, sotto la direzione di Hermes, viene trasportato da Sonno e Morte nella sua terra per il funerale.

In base all'accordo firmato con l'Italia nel novembre del 2005, il Metropolitan Museum of Art restituirà all'Italia nel 2008 questo famoso cratere, che tante polemiche suscitò nel mondo scientifico al momento del suo trafugamento da una tomba di Cerveteri.



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

Questi gli oggetti che per ora sono tornati o torneranno in Italia, insieme agli altri 13 importanti reperti restituiti dal Museum of Fine Arts di Boston, che sono stati ampiamente illustrati dal Direttore Generale Anna Maria Reggiani.

Attualmente sono in via di conclusione le trattative che il Ministero ha avviato con il Princeton University Museum of Art, il Cleveland Museum e con collezionisti privati americani, che porteranno a nuovi ed importanti 'ritorni' di capolavori provenienti dalle più importanti aree archeologiche italiane.

Vale però la pena di esaminare rapidamente anche qualcuno dei 52 oggetti che l'Italia, ormai da diversi anni, ha chiesto in restituzione al Getty Museum e che, nonostante i numerosi e faticosi incontri avvenuti con i legali della prestigiosa istituzione americana, ancora oggi sono esposti nelle vetrine di quel museo.

1 – *Lekanis e tavola cerimoniale in marmo policromo* (Fig. 13), provenienti dall'Italia meridionale: sono databili alla fine del IV sec. a.C.

La lekanis mostra nella parte interna Teti e le Nereidi in volo verso sinistra, una su un ippocampo, le altre su mostri marini, mentre trasportano le armi di Achille.

La tavola cerimoniale raffigura due grifoni che attaccano un cerbiatto caduto.

Le polaroid rinvenute nella documentazione fotografica sequestrata in Svizzera (Fig. 14), che mostrano i reperti fotografati nel porta bagagli di un'automobile, non hanno bisogno di alcun commento.

2 – *Antefissa a forma di Menade e Sileno danzanti* (Fig. 15)

L'antefissa proviene dall'Etruria meridionale ed è databile agli inizi del V sec. a.C.

Tra le fotografie del sequestro Medici si è rintracciata una foto (Fig. 16) che mostra il tentativo di accostamento di due frammenti di due diverse antefisse, nonché altre fotografie (Fig. 17) che mostrano la parte superiore di altre antefisse dello stesso tipo appena estratte da uno scavo clandestino.

Analizzando la prima fotografia (cfr. Fig. 15), si è accertato che la parte inferiore corrisponde all'antefissa acquisita dal Getty Museum tramite la collezione Fleischman, mentre i frammenti delle altre antefisse della seconda fotografia sono stati ritrovati nelle collezioni della Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen (Fig. 18). Il museo danese ha recentemente ammesso di aver acquistato le antefisse direttamente dal Medici. Un ulteriore frammento, che va ad integrare una delle antefisse di Copenhagen (Fig. 19), è stata rintracciata tra le fotografie sequestrate a Fritz Burki, restauratore di fiducia di Hecht e collegato al Medici.

3 – *Kantharos a figure rosse con maschera* (Fig. 20), databile al 480 a.C.

Il vaso, particolarissimo, è attribuito ad Euphronios, in questo caso in veste di vasaio, e al Pittore della Fonderia per la decorazione. Le fotografie sequestrate mostrano il vaso nelle diverse fasi del restauro prima della vendita al Getty Museum.

Si consideri che il kantharos è stato acquistato dal Getty in diversi lotti di frammenti a partire dal 1985 fino al 1996, secondo una forma di acquisizione ormai da tempo consolidata in quel museo che consente di ricomporre, in tutto o in parte, gli oggetti che arrivano in frammenti, in differenti anni e da diversi venditori, ovviamente dietro pagamento di un prezzo che diventa ogni anno più alto, giustificato dall'esigenza scientifica di ricomposizione dell'opera.

4 – *Coppa attica a figure nere*, attribuita alla scuola del Pittore di Lisippo (Fig. 21), databile al 520 a.C.

Decorata nella parte interna con sei commensali ad un simposio, distesi attorno ad un gorgoneion centrale. Nella parte esterna Eracle e Dioniso e Eracle e Tritone.



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21




Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24




Fig. 25

5 – *Kalpis attica a figure rosse*, attribuita al Pittore di Kleophrades (Fig. 22), databile al 480 a.C.

Decorata con il mito di Phineo, re della Tracia, ma anche profeta, che aveva barattato la vista in cambio di una vita più lunga. Grazie alle sue doti di indovino, rivelava agli uomini le intenzioni degli dei e questi lo punirono inviandogli le Arpie. Nella scena che decora il vaso si vede Fineo seduto ad una tavola imbandita e le Arpie che gli volano intorno rubando il cibo dal suo piatto.

6 – *Cratere a calice attico a figure rosse*, attribuito al Pittore di Egisto (Fig. 23), databile al 470 a.C.

Il vaso monumentale è particolarmente importante per il soggetto rappresentato, l'uccisione di Egisto da parte di Oreste. Questi, figlio di Agamennone e Clitennestra uccide Egisto seduto sul trono e poi volta il capo verso la madre che si slancia verso i due.

È evidente lo stato di conservazione del cratere nella polaroid sequestrata.

Le prove dell'illegittima acquisizione degli oggetti sono inequivocabili, ma nonostante ciò e nonostante il grosso clamore creato dalla stampa sul caso del Getty Museum, capolavori come la Venere di Morgantina (Fig. 24) e l'Atleta di Lisippo (Fig. 25), indiscutibilmente appartenenti al patrimonio archeologico italiano, restano in ostaggio all'estero, in barba a leggi, memorandum d'intesa e accordi culturali.

Nelle more della stampa degli atti del convegno, nel mese di settembre 2007, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha firmato un accordo con il J.P. Getty Museum che prevede la restituzione allo Stato italiano di 40 oggetti archeologici dei 52 richiesti.

Alla soddisfazione che oggi proviamo nel vedere premiato, almeno nei fatti, il nostro lungo e faticoso lavoro, base fondamentale per tutte le trattative intraprese dal Ministero - ricordiamo le restituzioni del Metropolitan, del Fine Arts di Boston e presto del Princeton -, si deve aggiungere la conferma che i risultati ottenuti sono scaturiti proprio dal silenzioso e costante impegno dei tecnici della Soprintendenza schierati al fianco dell'Autorità Giudiziaria inquirente; probabilmente, se non si fosse attuata questa particolare forma di collaborazione, non si sarebbe arrivati ad una così eclatante conclusione.

Ma alla gioia di rivedere in Italia materiali che ostinatamente abbiamo 'inseguito' per 12 anni, si contrappone una profonda amarezza nel constatare che, nella generale corsa all'accaparramento dei meriti, soprattutto da parte di chi non ne aveva alcun titolo, è mancato anche il solo ringraziamento per chi ha svolto con dedizione, serietà e discrezione gran parte del lavoro, iniziato come un semplice riscontro tra foto di materiali e documenti, e che si è poi trasformato in una vera e propria indagine.

FRANCESCA QUADRI\*

## LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA LEGISLATIVO

La tutela del patrimonio culturale, nella nota definizione di “testimonianza materiale avente valore di civiltà”, si fonda su di un sistema che ricomprende non solo una disciplina precettiva atta a configurare il ‘regime giuridico’ dei beni culturali, ma anche un assetto sanzionatorio mirante a non disperdere il valore che gli stessi beni rivestono per il senso identitario di una Nazione.

È appena il caso in questa sede di sottolineare come l’attività pubblica di tutela di una categoria di beni che sono “più di fruizione che di appartenenza” debba configurarsi non solo con finalità di conservazione del patrimonio culturale, ma anche, secondo quanto stabilito dall’art. 9 della Costituzione, con valore strumentale rispetto agli obiettivi di promozione e di sviluppo della cultura di cui la tutela costituisce veicolo.

Muovendo da queste premesse, non può che condividersi ogni sforzo volto a potenziare e dotare della massima efficacia ed effettività il sistema legislativo di tutela.

Non va, peraltro, trascurato che la tutela del patrimonio culturale, intesa come attività mirante ad individuare e garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali ai fini della loro pubblica fruizione, rientra tra le materie affidate ai sensi del novellato art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, su cui ricade la responsabilità di un efficace ed esauriente esercizio della relativa funzione.

Ciò che sembra essere emerso dall’ampio dibattito offerto sul tema e dalle proposte avanzate dagli studiosi ed operatori del settore nonché, soprattutto, dalla testimonianza di quel pool di magistrati che, nella loro esperienza quotidiana, mettono alla prova la tenuta di questo sistema, è la necessità di rafforzare l’apparato sanzionatorio, adeguandolo alle esigenze reali della tutela, calibrandolo in base alla comune esperienza processuale, potenziando le possibilità investigative, rendendolo resistente alle tecniche sempre più raffinate usate dalla criminalità del settore allo scopo di sfuggire alla legge.

È di ieri la notizia che sulle aste ‘e-bay’ sono apparse pergamene miniate di grande valore e che la vigilanza da parte del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze anche sui siti Internet ha permesso di portare alla luce il caso di ricettazione da parte di un antiquario di Pistoia e di ritrovare ventiquattro pagine di pergamene miniate, parziale provento di un furto ai danni della Chiesa di San Paolo, a Pistoia.

L’esigenza di una revisione delle sanzioni poste a garanzia dell’osservanza delle norme di tutela risale, peraltro, al parere espresso dalle Commissioni di Camera e Senato già sullo schema di Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, poi varato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Pur convenendo che i limiti imposti dalla legge-delega non consentissero, in quella sede, interventi in materia penale, le Commissioni richiamarono l’attenzione del Governo sulla opportunità di una iniziativa legislativa tesa ad aggiornare specie ed entità delle sanzioni.

---

\* Capo Ufficio Legislativo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

È noto che i vari tentativi – prima, nel 2001, attraverso la preparazione di una bozza di riforma, poi, nel 2003, attraverso la stesura di uno schema di disegno di legge che avrebbe dovuto introdurre nel codice penale uno specifico Titolo recante i “Reati contro il patrimonio culturale” – non siano mai approdati in Parlamento.

Delle proposte che sono emerse dalle relazioni abbiamo preso buona nota. Esse verranno riportate all’Autorità politica che certamente vi riserverà l’attenzione che meritano per il raggiungimento dell’obiettivo comune di rafforzare la tutela del patrimonio culturale ed impedirne la dispersione.

Un dato vorrei in particolar modo sottolineare.

La lotta all’illecita esportazione di beni culturali negli ultimi decenni ha assunto una dimensione internazionale ed è stata oggetto di regolamentazione a livello comunitario. Il sistema delineato dall’art. 30 del Trattato, dal regolamento n. 3911/92 e dalla direttiva 93/7/CEE offre strumenti efficaci per la protezione in ambito comunitario del patrimonio culturale. La direzione prescelta è quella di creare regole comunitarie comuni riguardo alle procedure volte ad ottenere la restituzione dei beni, lasciando alla legislazione degli Stati membri la valutazione sul tipo di protezione da accordare ai beni culturali. Ciò supera il problema, per le autorità preposte al controllo, di accertare la provenienza del bene e la legislazione dello Stato ad esso applicabile e, nello stesso tempo, impedisce di sacrificare il principio di sovranità di ogni Stato nella scelta del regime di protezione. Non va tuttavia trascurato il risalto dato all’esigenza di segnare una svolta verso una vera e propria armonizzazione delle legislazioni in materia di protezione del patrimonio culturale, nella convinzione che ciò potrebbe condurre al rafforzamento della tutela.

Al di fuori dei confini dell’Unione Europea, vigono le Convenzioni UNESCO del 14 novembre 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995, ratificata in Italia con legge 7 aprile 1999, n. 213. Entrambe le Convenzioni sono la testimonianza della preoccupazione con cui la Comunità internazionale vede il traffico illecito dei beni culturali nei suoi dannosi effetti per tutta l’umanità. Esse contengono altresì un vero e proprio obbligo per i singoli Stati di proteggere e preservare dalle spoliazioni il proprio patrimonio culturale come segno della storia e della civiltà di un popolo.

Il problema che si presenta per gli Stati, che avanzano la richiesta di restituzione, è quello di dimostrare la data di illecita esportazione o di sottrazione, che non può essere anteriore all’entrata in vigore delle discipline.

Non si può dunque non concordare sul fatto che se, a livello internazionale, la sottrazione e l’illecita esportazione di beni culturali è combattuta con vigore, anche attraverso il mandato di arresto europeo, a livello nazionale occorre sensibilizzare la collettività – oltre a chi opera in questo delicato settore – ed apprestare strumenti adeguati di tutela volti a prevenire ed a reprimere i reati contro il patrimonio culturale.

Che la soluzione sia da rinvenire nella introduzione di un reato permanente, nell’intento di superare le difficoltà in materia di prescrizione, ovvero di inasprire le pene, consentendo l’esperibilità di strumenti investigativi idonei per questo genere di reati e l’arresto, magari depenalizzando fattispecie contravvenzionali da sostituire con sanzioni amministrative pecuniarie spesso più dissuasive se effettivamente adeguate o affiancate dalla previsione della confisca, oppure di introdurre autonomi titoli di reato per le fattispecie del riciclaggio o della ricettazione o di danneggiamento di beni culturali al fine di assicurare maggiore efficacia al sistema penale è – ovviamente – da approfondire. Ma occorre dare atto della necessità di prendere a cuore il problema.

In particolare, ritengo che sul piano della prevenzione molto ci sia da fare. Una accurata ed esaustiva catalogazione del patrimonio culturale potrebbe già di per sé costituire uno strumento di prevenzione dei reati che vengono commessi a suo danno.

Occorre poi scoraggiare coloro che si dedicano ai reati come gli scavi archeologici abusivi. Per fare ciò è necessario stroncare un mercato che – l’esperienza ha insegnato – spesso è alimentato proprio da grandi Musei, che procedono ad acquisti senza accertare la lecita provenienza degli oggetti d’arte.

*La tutela dei beni culturali e il rafforzamento del sistema legislativo*

---

A questo scopo può essere utile incoraggiare una attività di scambio di beni culturali e di attività connesse agli scavi ed all'archeologia tra le nazioni che vi siano interessate. È chiaro che i prestiti devono essere assistiti dal rispetto di regole che garantiscano l'incolumità del bene e la temporaneità dell'allontanamento dal luogo in cui vengono abitualmente fruiti.

La Dott.ssa Reggiani, Direttore Generale del Ministero, ha ricordato il piano di scambi con il Metropolitan Museum e con il Fine Arts di Boston ed il Memorandum sottoscritto con gli USA nel 2001. Ha fatto anche cenno alla collaborazione prestata da istituzioni museali ai fini del restauro di opere d'arte.

In materia di prestiti sono state di recente varate delle linee-guida da una Commissione di esperti incaricata dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, On. Rutelli, presieduta dal prof. Emiliani. L'attività di scambio, prestito e collaborazione tra istituti museali è stata qualificata come 'ordinaria', ossia finalizzata all'accrescimento della qualità dell'offerta culturale; 'sostenibile', con un beneficio netto per il sistema culturale; ammissibile in presenza del requisito della 'qualità culturale' dell'evento cui il prestito è destinato; subordinata all'accertamento di "benefici materiali, immateriali, culturali ed identitari" per il proprietario ed il suo territorio.

Le linee-guida sono ora all'esame del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici e dovranno essere recepite in un apposito decreto del Ministro.

Lo scambio di beni culturali può rendere non conveniente il rischio di incauti acquisti e stimola il rapporto diretto tra Stati e Musei di altri paesi.

Nuove forme di scambio stanno oggi nascendo.

Desti, per esempio, molta curiosità l' 'esportazione' di grandi Musei come il Louvre ad Abu Dhabi ed il British Museum a Pechino. Non vi è dubbio che il fenomeno realizzi una forma di diffusione nel mondo dell'immagine di un paese e del suo patrimonio culturale. Bisogna comprendere se l'effetto sia quello di richiamare anche più turisti nella nazione esportatrice.

È indubbiamente utile stabilire una rete informativa internazionale. La Banca Dati del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale costituisce certamente uno strumento prezioso. Ma è chiaro che l'impegno dei più grandi Musei presenti nel mondo a fornire informazioni ed a cooperare nell'azione di tutela potrebbe ulteriormente facilitare l'opera investigativa.

In chiave di cooperazione da parte di soggetti privati, anche l'autoregolamentazione può dare buoni frutti. I codici di comportamento adottati dai maggiori musei del mondo e dalle più grandi case d'asta comportano una responsabilizzazione degli aderenti e possono sopperire a lacune sul piano della normativa degli Stati. Essi costituiscono un primo nucleo di disciplina armonizzata la cui violazione – come correttamente sottolineato – se non fa scattare il potere sanzionatorio statale, può tuttavia essere interpretata come sicuro indizio di mala fede o negligenza, stati questi molto spesso difficilmente dimostrabili attraverso gli ordinari mezzi di prova.





VOLUMI EDITI  
E IN CORSO DI STAMPA

ROMA 2007



## BOLLETTINO DI NUMISMATICA

### *Volumi editi*

#### **1. 1983 (luglio-dicembre)**

##### EDITORIALE

##### RICERCHE E DISCUSSIONI

FRANCESCO PANVINI ROSATI: *Note critiche sugli studi di numismatica medioevale italiana*

SILVANA BALBI DE CARO: *I ripostigli monetali di età medioevale e moderna del Museo Nazionale Romano di Roma - Note critiche e programmi di edizione*

##### FONTI NUMISMATICHE: *Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi*

LUCIA TRAVAINI: *Il Ripostiglio di Oschiri (Sassari)*

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Metallo e moneta: indagine storica e fisica. Alcuni bianchi di Pisa del ripostiglio di Oschiri*

##### FONTI ARCHIVISTICHE

LUIGI LONDEI: *Problemi e metodi della ricerca negli archivi*

##### NOTIZIARIO

*Bando di concorso per dissertazione in numismatica*

#### **2-3. 1984 (gennaio-dicembre)**

##### RICERCHE E DISCUSSIONI

FRANCESCO PANVINI ROSATI: *Il Gabinetto Numismatico del Museo Nazionale Romano di Roma*

CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: *Il Tevere: archeologia e commercio*

##### FONTI NUMISMATICHE: *Documentazione topografica dei rinvenimenti*

HANS-MARKUS VON KAENEL: *Roma - Monete dal Tevere - L'imperatore Claudio I*

##### FONTI ARCHIVISTICHE

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: *Fonti per una storia della monetazione meridionale*

ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: *Fonti per la storia della Zecca di Roma*

##### NOTIZIARIO

**CONTRIBUTI CRITICI:** *Divagazioni sull'economia in margine a:* D. RIDGWAY, *L'alba della Magna Grecia*, Milano 1984 (P.G. GUZZO); *Alcune riflessioni sull'incontro «Il commercio etrusco arcaico» organizzato dal Centro di Studio per l'Archeologia Etrusco-italica del CNR* (P. SERAFIN PETRILLO)

**SEGNALAZIONI:** STUDI: *Atti del Primo Congresso di Studi Fenici e Punici; Le monnayage de Lyon; La monetazione di Maria Teresa d'Asburgo per Milano; Ricerche per la Storia Religiosa di Roma; Ripostigli monetali in Italia, schede anagrafiche*

CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, *L'uso di tecniche scientifiche per lo studio della monetazione europea e del mondo mediterraneo tra 500 e 1500 d.C.*; MILANO, *La numismatica e il computer*; PRATO, *Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini: La XVI Settimana di Studi*; ROMA, *Istituto Italiano di Numismatica: Aspetti della Società Romana fra IV e III secolo*; ROMA, *Prima Conferenza Internazionale su: Prove non distruttive nella conservazione delle opere d'arte*; ROMA, *Roma 1300-1875, l'Arte degli Anni Santi*; ROMA, *Roma nell'età giolittiana: l'amministrazione Nathan*; SASSARI, *Gli Statuti Sassaesi: economia, società e istituzioni a Sassari nel Medio Evo e nell'Età Moderna*; UDINE, *Medaglisti e committenti: il ruolo della committenza nella creazione della medaglia*; WINTERTHUR (Zurigo), *Medagliere*

**RINVENIMENTI:** SORSO (Sassari), *Località S. Filittica*; TERGU (Sassari); THARROS (Oristano)

*FURTI*: STOCCOLMA, *Royal Coin Cabinet*; Ginevra, *Galerie de Monnaies*

*ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO*: MILANO, *Civiche Raccolte*

*BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA*

#### **4. 1985 (gennaio-giugno)**

##### RICERCHE E DISCUSSIONI

FRANCESCO PANVINI ROSATI: *Osservazioni sulla circolazione in Italia nel V secolo d.C. di monete d'oro romane*

ALBERTO MANODORI: *Continuità e mutamento nell'iconografia dell'imperatore dal paganesimo al cristianesimo. Note per un'analisi semantico-iconologica dei valori politici e istituzionali all'inizio dei rapporti fra stato e chiesa*

*FONTI NUMISMATICHE*: *Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi*

GIANFILIPPO CARETTONI: *La Casa delle Vestali (Atrium Vestae). Note topografiche*

LUCREZIA UNGARO: *Il ripostiglio della Casa delle Vestali, Roma 1899*

##### FONTI ARCHIVISTICHE

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: *Fonti per una storia della monetazione meridionale. Parte prima: Dai ducati Bizantini e Longobardi alla monarchia Normanno-Sveva (sec. X-1265)*

ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: *La Zecca Pontificia in Gubbio*

##### NOTIZIARIO

*Ricordo di Ernesto Bernareggi*

*CONTRIBUTI CRITICI*: *La monetazione di Maria Teresa per Milano (AA.VV.)*

*SEGNALAZIONI*: STUDI: M. RAVEGNANI MOROSINI, *Signorie e Principati. Monete italiane con ritratto, 1450-1796* (S. BALBI DE CARO); DONATO TAMBLÉ, *La traduzione del bene culturale in lingua inglese* (V. MALVAGNA); DONATO TAMBLÉ, *L'unità del patrimonio archivistico europeo: Il XX Congresso Nazionale Archivistico* (V. MALVAGNA); CONVEGNI E MOSTRE: ANCONA, *Museo Nazionale delle Marche: Le Marche nell'Alto Medio Evo*; FRANCOFORTE SUL MENO, *La Numismatica e il Computer, 2° Incontro Internazionale*; GROSSETO, *XXI Congresso Nazionale Archivistico Italiano*; LONDRA, *British Museum: Il Tempio arcaico di Artemide a Efeso: una riconsiderazione dei primi rinvenimenti*; LONDRA, *British Museum - Royal Numismatic Society: L'uso delle tecniche scientifiche per lo studio della monetazione dell'Europa e del mondo mediterraneo tra 500 e 1500 d.C.*; MILANO, *Scavi francescani in Terra Santa*; PAESTUM, *La Collezione Sallusto, un'acquisizione*; ROMA, *Le collezioni numismatiche pubbliche in Italia*; ROMA, *Problemi di catalogazione nel settore numismatico: l'impiego dell'informatica*

*RINVENIMENTI*: MILANO, *Scavi di Piazza Duomo (1982-1984)*; Sassari, *Duomo di S. Nicola*

*ACQUISIZIONI*: MILANO, *Civiche Raccolte Numismatiche: immissione della Collezione Rolla di Pavia*

*ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO*: *Progetto per un Corpus Nummorum Arabicorum Italiae* (G. OMAN)

#### **5. 1985 (luglio-dicembre)**

##### **SAGGIO DI PIANTA ARCHEOLOGICA DEL TEVERE: TAV. I**

##### SITI ARCHEOLOGICI

CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: *Premessa*

ROBERTO MENEGHINI: *Sito 1. - Strutture esistenti tra i Siti 1 e 2. - Sito 2. - Considerazioni sui Siti 1 e 2*

CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: *Siti 3-5. - Strutture esistenti tra i Siti 5 e 6. - Siti 6-7*

##### SITI NUMISMATICI

ROBERTO MENEGHINI E LUCIA TRAVAINI: *Premessa*

ROBERTO MENEGHINI: *Sito A: Monete dall'alveo del Tevere*

LUCIA TRAVAINI: *Sito B: Monete dallo scavo di Lungotevere Testaccio (anni 1979-1983)*

ROBERTO MENEGHINI: *Sito B: Considerazioni*

LUCIA TRAVAINI: *Sito C: Il ripostiglio del Testaccio (via Bodoni, 1911)*

ROBERTO MENEGHINI: *Sito D: Monete dal Ponte Ferroviario, 1907. Sito E: Monete dal Ponte dell'Industria, 1878-1879. Appendice: Rinvenimenti sporadici di monete effettuati nell'area della Tavola I dal 27 Novembre 1873 al 10 Febbraio 1955*

#### NOTIZIARIO

**CONTRIBUTI CRITICI:** *Per una numismatica medievale in Italia: ovvero numismatica è storia* (L. TRAVAINI); A. MARTINI, *I sigilli d'oro dell'Archivio Segreto Vaticano* (S. BALBI DE CARO)

**SEGNALAZIONI:** STUDI: C. ÖLÇER, *Rare Ottoman coins at European Museums (Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanlı Madeni Paraları), Istanbul 1984*

CONVEGNI E MOSTRE: CARPI (Modena), *Prima di Astolfo: ricerche archeologiche nel carpignano*; CUGLIERI (Oristano), *L'archeologia tardo-romana e altomedievale in Sardegna: prospettive di ricerca*; OZIERI (Sassari), *Museo Civico*; PADOVA, *Nuovo Museo Civico degli Eremitani: Centuriazioni e coloni nel mondo romano. Il Caso Veneto: le divisioni agrarie nel territorio patavino. Testimonianze archeologiche*; REGGIO EMILIA, *Convegno su Gasparo Scaruffi (14 novembre 1984)*

**RINVENIMENTI:** MACHERIO (Milano), *Rinvenimento di monete italiane*

**FURTI:** MANTOVA, *Seminario Vescovile*

### 6-7. 1986 (gennaio-dicembre)

#### RICERCHE E DISCUSSIONI

GIOVANNI OMAN: *A proposito della traslitterazione e della traduzione di leggende monetali arabe di Sicilia*

JEREMY JOHNS: *I titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia*

VERA VON FALKENHAUSEN: *La circolazione monetaria nell'Italia meridionale e nella Sicilia in epoca normanna secondo la documentazione di archivio*

DAVID MICHAEL METCALF: *Ritrovamenti di monete del regno di Sicilia negli stati crociati d'Oriente*

JEAN-MARIE MARTIN: *Le monete d'argento nell'Italia meridionale del sec. XII secondo i documenti d'archivio*

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO, LUCIA TRAVAINI: *Le monete argentee dei Normanni di Sicilia nella collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia*

LUCIA TRAVAINI: *Falsi e falsari in età normanna e sveva*

#### FONTI NUMISMATICHE

NICHOLAS LOWICK: *Un ripostiglio di monete d'oro islamiche e normanne da Agrigento*

LUCIA TRAVAINI: *Il ripostiglio di Montecassino e la monetazione aurea dei Normanni in Sicilia*

VALENTINO PACE: *La fibula del ripostiglio di Montecassino. Una nota sull'oreficeria italo-meridionale di età normanna*

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI: *Gruzzoli di monete medievali e moderne rinvenuti nel Castello di Salerno*

**APPENDICE:** *Un bronzo martellato di età normanna nella collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia* (L. TRAVAINI); *Quattro tari normanni donati dal barone Carlo Fasciotti al Museo Nazionale Romano di Roma nel 1909* (L. TRAVAINI); *Follaro normanno al Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster* (P. ILISH); *Monete abbasidi del Museo Civico di Bologna* (M.G. STASOLLA)

#### FONTI ARCHIVISTICHE

SILVANA BALBI DE CARO: *Su una «coniazione di nuove monete per conto e con tipi del regio governo estense»*

GINO MASSULLO: *Debito pubblico, inflazione e vendita dei beni delle comunità nello stato pontificio della prima restaurazione*

#### NOTIZIARIO

**SEGNALAZIONI:** *La zecca di Venezia: documenti e studi* (L. TRAVAINI); C. JOHNSON, R. MARTINI, *Catalogo delle Medaglie, Secolo XV, I*, Milano 1985 (R. MARTINI); R. LA GUARDIA, *La «Corrispondenza extra-ufficio» del Gabinetto Numismatico di Brera (1805-1851)*, Milano 1985 (R. LA GUARDIA); R. PERA, *Homonoia sulle monete da Augusto agli Antonini*, Genova 1984 (P. SERAFIN PETRILLO)

CONVEGNI E MOSTRE: NORMANDIA, *Rendiconto della mostra di monete siciliane*; OXFORD, *Ottavo Simposio sulla monetazione e la storia monetaria*; ROMA, *La collezione numismatica di Vittorio Emanuele III di Savoia informatizzata*; ROMA, *Tevere, un'antica via per il Mediterraneo*; TOKYO, *Secondo Convegno Italo-Giapponese di Archeologia*; ROMA, *Moneta e mercato nel secolo XIII*

RINVENIMENTI: BENEVENTO, *Tesoretto di tari siciliani*; OTTOBIANO (Pavia), *Ripostiglio di antoniniani di III secolo d.C.*; SELÇUK (Efeso), *Il tesoro venuto alla luce durante gli scavi nella chiesa di S. Giovanni*; VARIGNANO (La Spezia), *Villa romana: monete medievali, moderne e contemporanee*

ACQUISIZIONI: MILANO, *Civiche Raccolte Numismatiche: incremento delle Raccolte*

BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA

## 8. 1987 (gennaio-giugno)

### RICERCHE E DISCUSSIONI

MARIA R. ALFÖLDI: *Riflessioni sulla riforma monetaria cosiddetta soloniana*

GIUSEPPE GUZZETTA: *Brevi note sulla monetazione tarantina*

FELICE GINO LO PORTO: *Altamura nella civiltà della Peucezia*

FONTI NUMISMATICHE: *Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi*

GIUSEPPE GUZZETTA: *Il tesoretto di età classica da Montegranaro di Taranto*

GIUSEPPE GUZZETTA: *Il tesoretto monetale da Altamura*

### NOTIZIARIO

CONTRIBUTI CRITICI: *Sull'arricchimento superficiale di argento nei tetradrammi imperiali di Antiochia intorno alla metà del III secolo* (R. BERTI, M. BUFFAGNI, F. RUSSO, G. RUSSO, P. SERAFIN PETRILLO)

CONTRAFFAZIONI, IMITAZIONI, FALSIFICAZIONI: *Falsificazioni monetali: Note introduttive* (R. MARTINI); MILANO, *Via Larga. Ripostiglio di monete e contraffazioni di zecche dell'Italia settentrionale del XVI secolo* (A. DALLE VEGRE, E. VAINA, R. MARTINI); SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA, *Annotazioni su alcuni falsi* (M. MASTELLONI)

SEGNALAZIONI: CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, *Convegno internazionale di Numismatica (8-12 sett. 1986)*

### INDICI

## 9. 1987 (luglio-dicembre)

### RICERCHE E DISCUSSIONI

*Tevere, un'antica via per il Mediterraneo*. Roma, 21 aprile-29 giugno 1986

LE MONETE DAL TEVERE E IL PROBLEMA DELLA CIRCOLAZIONE MONETARIA IN ETÀ ROMANA Roma, 21 aprile 1986

#### Indirizzi di saluto

ANTONINO GULLOTTI, *Ministro per i Beni Culturali e Ambientali*

GIUSEPPE LA LOGGIA, *Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*

FRANCESCO SISINNI, *Direttore Generale dell'Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A. e S.*

#### Tavola rotonda

SABATINO MOSCATI: *Apertura dei lavori*

GIOVANNI GORINI: *La circolazione monetaria nell'Italia romana*

HANS-MARKUS VON KAENEL: *Il materiale dal Tevere al Museo Nazionale Romano*

MARIA R. ALFÖLDI: *Brevi cenni sui ritrovamenti monetali*

FRANCESCO PANVINI ROSATI: *Considerazioni di metodo*

SABATINO MOSCATI: *Conclusione*

FONTI NUMISMATICHE: *Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi*

ENRICO ACQUARO: *Il ripostiglio monetale punico di Cagliari*

PIERO BARTOLONI: *Il contenitore*

NOTIZIARIO

*RINVENIMENTI*: THARROS (Oristano), *Undicesima e tredicesima campagna di scavo (1984, 1986)*

*FURTI*: NICOTERA, Museo Civico, *Furto di materiale archeologico e numismatico*

## **10. 1988 (gennaio-giugno)**

FONTI NUMISMATICHE

*Ricerche e discussioni*

PETER HERZ: *Caligola. Potere e propaganda*

MATERIALI

ROMA, Museo Nazionale Romano

FRANZ E. KOENIG: *Roma - Monete dal Tevere - L'imperatore Gaio (Caligola) - Catalogo - Avvertenze - Abbreviazioni - Indici analitici*

MEDAGLISTICA

STEPHEN PAUL FOX: *Medaglie medicee di Domenico di Polo*

NOTIZIARIO

*SEGNALAZIONI*: Convegni e mostre

*Commissione Internazionale di Numismatica, 25-28 maggio 1987 (KOLBJØRN SKAARE)*

*RINVENIMENTI*

ROMA, *Monete dallo scavo della palestra nord-occidentale delle Terme di Diocleziano (D. CANDILIO)*

MONTECELIO (Roma), *S. Vincenzo: un complesso paleocristiano da riscoprire (Z. MARI)*

## **11. 1988 (luglio-dicembre)**

FONTI NUMISMATICHE

*Materiali*

Angera (Varese), scavi 1980-1984

MARIA TERESA GRASSI: *Rinvenimenti monetali da Angera (Varese), scavi 1980-1984 - Catalogo - Abbreviazioni - Indici analitici*

FONTI ARCHIVISTICHE

*Ricerche e discussioni*

Roma, Archivio di Stato

NERI SCERNI: *Il segno di zecca «R» sulle monete della Repubblica Romana del 1798-1799*

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Sul contenuto argenteo di alcune serie ispaniche*

NOTIZIARIO

*Segnalazioni bibliografiche*

*Nuovi studi sull'oro monetato: affinazione e alterazioni da Roma a Bisanzio (L. TRAVAINI)*

*Neapolis nella Campania antica, VII Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli Villa Livia, 20-24 aprile 1980 (ed. Napoli 1987) (P. SERAFIN PETRILLO)*

### *Convegni e Mostre*

ROMA, *Tevere: Archeologia e Commercio*, 28 maggio 1987

PARIGI, *Tavola rotonda su: Ritrovamenti di monete d'oro in Occidente e nei Balcani dal I sec. a.C. al VII sec. d.C.*, 4-5 dicembre 1987 (E. ERCOLANI COCCHI)

ROMA, *Archeologia e Informatica*, 3-5 marzo 1988

FERRARA, *La zecca di Ferrara in età comunale ed estense: studi e collezionismo*, 22 aprile 1988

ROMA, *VII Mostra della medaglia e placchetta d'arte*, 15 aprile - 14 maggio 1988

BOLOGNA, *Bononia docet: dal bolognino alle monete celebrative del IX centenario dell'Università di Bologna*, 8-30 settembre 1988

ROMA, *IV Settimana per i Beni Culturali e Ambientali. Giornata dedicata alla Numismatica oggi*, 8 dicembre 1988

GENOVA, *Monstrum: una collezione nella collezione*, 9-11 dicembre 1988

### *Rinvenimenti*

ALBISOLA SUPERIORE (Savona), *Monete dagli scavi della villa romana e da rinvenimenti nel territorio dell'antica Alba Docilia* (F. BULGARELLI)

ALBISOLA SUPERIORE (Savona), *Monete rinvenute nella villa romana negli scavi archeologici dal 1957 al 1976* (A. BERTINO)

SANTA CORNELIA (Roma), *Ritrovamenti monetali* (N. CHRISTIE, L. TRAVAINI)

## **12. 1989 (gennaio-giugno)**

### FONTI NUMISMATICHE

#### *Materiali*

Firenze, Museo Archeologico

FRANCA MARIA VANNI PECCATORI: *Il tesoro di Modigliana - Introduzione - Catalogo - Abbreviazioni - Indici analitici*

### FONTI ARCHIVISTICHE

Firenze, Archivio di Stato

LORELLA BAGGIANI, ANNA FLORIDIA: *Lettere di Don Porporino da Faenza al Cardinale Leopoldo de' Medici (1673-1674)*

### NOTIZIARIO

#### *Convegni e Mostre*

SABBIONETA (Mantova), *Le zecche dei Gonzaga - Mantova e Sabbioneta (ca. 1150-1707)*, 9 settembre 1989

TARANTO, *Il Mediterraneo i luoghi e la memoria*, 13 ottobre - 15 novembre 1989 - *Sezione Numismatica* (S. BALBI DE CARO, L. CRETARA) - *Sezione Archivistica* (C. CASTELLANI)

#### *Rinvenimenti*

THARROS (Oristano), *Campagna di scavo 1988* (L. I. MANFREDI)

#### *Furti*

NICOTERA (Catanzaro), Museo Civico. *Furto di materiale numismatico - Catalogo* (M. MASTELLONI)

## **13. 1989 (luglio-dicembre)**

*Presentazione di* FRANCESCO SISINNI

### FONTI NUMISMATICHE

#### *Ricerche e discussioni*

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Su alcune monete etrusche*

#### *Materiali*

Roma, Museo Nazionale Romano

FIRENZO CATALLI: *Il ripostiglio di Pozzaglia, 1922-23. Catalogo*

FIRENZO CATALLI: *Il ripostiglio di S. Marinella, 1927. Catalogo*

FIRENZO CATALLI: *Il ripostiglio di Ardea, 1940. Catalogo*

*Abbreviazioni - Indici analitici*

FONTI ARCHIVISTICHE

Firenze, Archivio di Stato

SILVIA BLASIO: *Lettere di Guido Antonio Zanetti a Raimondo Cocchi*

ISABELLA BOTTONI: *Un carteggio inedito tra Leopoldo de' Medici e Charles Patin*

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

C. BOTRÉ, E. FABRIZI, G. SCIBONA, P. SERAFIN PETRILLO: *Applicazioni della spettroscopia con fluorescenza a raggi X nello studio di antiche monete romane: implicazioni di carattere storico ed economico*

F. RUSSO, G. RUSSO: *Sugli intarsi in oro nella monetazione aksumita*

NOTIZIARIO

*Contributi critici*

*La dea Mnwt su monete palestinesi del IV sec. a.C.* (F. VATTIONI)

*Convegni e Mostre*

FRANKFURT AM MAIN, Vor - und Frühgeschichte - Archäologisches Museum, Karmeliterkloster. *Geld aus dem antiken Rom. Assem habeas, Assem valeas, 17 gennaio - 10 marzo 1991*

ROMA, Biblioteca Vaticana, Salone Sistino. *Tipologia delle monete della Repubblica di Roma, 21 aprile 1990 - 5 aprile 1991*

OSAKA, Municipal Museum of Art. *Monete e Medaglie Italiane: 2300 anni di storia e d'arte, 23 aprile - 26 maggio 1991*

*Rinvenimenti*

THARROS (Oristano), *Campagna di scavo 1989* (L.I. MANFREDI)

ANCONA, L'AQUILA E CALES, *Rinvenimenti di monete* (L. TRAVAINI)

*Segnalazioni bibliografiche*

ADRIANO SAVIO: *La coerenza di Caligola nella gestione della moneta*, in *Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano CXXVI* (P. SERAFIN PETRILLO)

**14-15. 1990 (gennaio-dicembre)**

FONTI NUMISMATICHE

*Materiali*

Tirol (Bolzano), Museo Archeologico Provinciale

ANNA VITTORIO: *Il tesoretto di Laives Reif - via Lichtenstein. Catalogo*

Roma, Museo Nazionale Romano

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Il tesoretto di Patrica. Catalogo*

Chieti, Museo Archeologico Nazionale di Antichità

EMANUELA FABBRICOTTI: *Un tesoretto da Avezzano. Catalogo (a cura di A. Conticello)*

Reggio Calabria, Museo Archeologico

CINZIA GENEROSO: *Il tesoretto di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) 1950. Catalogo*

INDICI ANALITICI (a cura della Redazione)

GLITTICA, MEDAGLISTICA E SFRAGISTICA

Roma, Museo Nazionale Romano

GABRIELLA BORDENACHE BATTAGLIA: *La gemma di Aspasio. Caratteristiche petrologiche, tecnica di incisione, montatura* (G. DEVOTO)

Londra, Collezione privata

LUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI: *Un cammeo inedito di Benedetto Pistrucchi*

NOTIZIARIO

*Nuove acquisizioni*

ROMA, Museo Nazionale Romano. *Dono di monete di età greca, romana, medievale e moderna da parte del gruppo Bulgari* (L. TRAVAINI)

## **16-17. 1991 (gennaio-dicembre)**

FONTI NUMISMATICHE

*Materiali*

Roma, Museo Nazionale Romano

JUAN JOSÉ CEPEDA: *Due ripostigli monetali di V secolo d.C. rinvenuti a Roma. Villa Giulia, 1992 - Pratica di Mare, 1967. Catalogo. Indici analitici* (a cura di A. CONTICELLO, R.M. NICOLAÏ)

FONTI ARCHIVISTICHE

Firenze, Museo Archeologico, Medagliere

FRANCA MARIA VANNI: *La collezione di un console svedese nel Medagliere di Firenze*

NOTIZIARIO

*Contributi critici*

LUIGI PEDRONI: *Nuovi contributi allo studio della cronologia dei primi didrammi di Roma*

*Convegni e Mostre*

MONTRÉAL, Palais de la Civilisation, *Roma 1000 anni di civiltà*, 8 maggio - 12 ottobre 1991 (D. CANDILIO)

ROMA, Palazzo delle Esposizioni, *Invisibilia. Esposizione numismatica di Palazzo Massimo*, 19 febbraio-12 aprile 1992 (S. BALBI DE CARO)

ROMA, Complesso Monumentale del S. Michele a Ripa. *VIII Mostra della Medaglia e Placchetta d'Arte*, «Il suono e la forma», 2-10 dicembre 1991 (G. ANGELI BUFALINI)

## **18-19. 1992 (gennaio-dicembre)**

FONTI NUMISMATICHE

*Materiali*

Imola, Museo Civico

ANNA LINA MORELLI: *Gruzzolo di San Cassiano (Imola). Catalogo - Abbreviazioni*

Grizzana Morandi

GIAN LUCA GRASSIGLI: *Gruzzolo di Montovolo. Catalogo*

*Indici analitici* (a cura della Redazione)

NOTIZIARIO

*Contributi critici*

AUGUSTA RAURICA, *L'officina romana per la produzione di falsi* (M. PETER)

*Note critiche sulla datazione dell'aureo di Roma* (L. PEDRONI)

*Note su un ripostiglio di monete da Ariminum* (D. SCARPATI)

*Convegni e Mostre*

MILANO: «*Moneta e non moneta*». *Usi non monetari della moneta e moneta oggetto. Convegno internazionale in occasione del centenario della Società Numismatica Italiana di Milano (1892-1992)*, 11-15 maggio 1992 (M.R. ALFÖLDI)

*Nuove acquisizioni*

PISA, Museo Nazionale. *Una importante acquisizione: i «medaglioni» romani della Collezione Simoneschi* (A. MACRIPÒ)

*Rinvenimenti*

FARA SABINA, *Tesoretto dell'oratorio di San Martino* (M.G. FIORE CAVALIERE)

## **20. 1993 (gennaio-giugno)**

### FONTI NUMISMATICHE

*Materiali*

Taranto, Soprintendenza Archeologica

MARISA CORRENTE: *Minervino Murge (Bari): un centro antico in un'area di confine*

GIUSEPPE GUZZETTA: *Minervino Murge (Bari): un tesoretto di età ellenistica. Catalogo*

Roma, Museo Nazionale Romano

ANGELO FINETTI: *Il ripostiglio di Montecelio (Roma). Catalogo*

### NOTIZIARIO

*Contributi critici*

*Due monete aragonesi «da restituire» alla zecca di Napoli* (M. PANNUTI)

*Il privilegio della «Apostolica Legatia» ed una moneta normanna di Guglielmo I re di Sicilia* (M. PANNUTI)

*La triga sui denari repubblicani e i ludi del rex* (LUIGI PEDRONI)

*Rinvenimenti*

ERCOLANO (NAPOLI), *Rinvenimenti 1992* (A. CONTICELLO AIROLDI)

SALERNO, via Mercanti 49. a) *Lo scavo* (M.A. IANNELLI). b) *Il materiale numismatico* (G. LIBERO MANGIERI)

## **21. 1993 (luglio-dicembre)**

### FONTI NUMISMATICHE

*Materiali*

Roma, Museo Nazionale Romano

GUIDO DEVOTO, PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Ripostiglio di Lucoli (L'Aquila): il «gruzzolo» di un falsario di età repubblicana. Catalogo*

INDICI ANALITICI a cura della Redazione

### NOTIZIARIO

*Contributi critici*

REGGIO CALABRIA: *Restauro di monete puniche d'argento di età annibalica nella collezione Capialbi* (P. VISONÀ, F. FAZIO)

*Rinvenimenti*

THARROS (Oristano). *Scavi 1993* (L.I. MANFREDI)

ROMA. *Due borse di nummi costantiniani dai dintorni di Roma* (M. MUNZI)  
SCAFATI (Salerno). *Rinvenimento di monete in una villa rustica* (S. PAZIENZA)  
CASTEL S. GIORGIO (Salerno). Località S. Maria a Castello. *Rinvenimento di una moneta* (S. PAZIENZA)  
FONTANAMARE (Cagliari). Il relitto di Fontanamare. *Nota preliminare* (F. FACCENNA)

## **22-23. 1994 (gennaio-dicembre)**

PALERMO MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE ANTONINO SALINAS

*La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo*

CARMELA ANGELA DI STEFANO: *Prefazione*

ROSALIA MACALUSO: *La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo. Catalogo. Indici analitici*

## **24. 1995 (gennaio-giugno)**

UOMINI LIBRI MEDAGLIERI

*Dalla Storia Metallica di Casa Savoia alle Raccolte Numismatiche Torinesi*

Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali, Torino, 21 dicembre 1995

## **25. 1995 (luglio-dicembre)**

RICERCHE E DISCUSSIONI

GIUSEPPE GUZZETTA: *La circolazione monetaria in Sicilia dal IV al VII secolo d.C.*

FONTI NUMISMATICHE

Roma, Museo Nazionale Romano

SUSANNE FREY - KUPPER: *Monete dal Tevere - I rinvenimenti «greci». Catalogo*

FRANCESCA CECI: *Moneta e archeologia. Materiale numismatico proveniente dalla zona compresa tra il Tevere e la via Nomentana. Scavi 1989-1993. Catalogo*

GLITTICA

GUIDO DEVOTO: *Il versatile «cristallo di rocca»*

FONTI ARCHIVISTICHE

FEDERICA MISSERE FONTANA: *Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte I*

CONTRIBUTI CRITICI

HANS-MARKUS VON KAENEL: *La numismatica antica e il suo materiale*

GIULIO BASILE: *Il Santo Graal ritrovato? Proposta di lettura antropologico-culturale di una moneta di Aksum. Appendice Tecnica* (GUIDO DEVOTO)

NOTIZIARIO

*Convegni e Mostre*

CADICE, 2-6 ottobre 1995, *IV Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici* (L.I. MANFREDI)

*Nuove acquisizioni*

ROMA, Museo della Zecca, *Nove modelli inediti di Benedetto Pistrucci* (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI)

*Rinvenimenti*

- KÄRNTEN-ÖSTERREICH, *Stampi per barre d'oro con marchio imperiale* (G. PICCOTTINI)  
ROMA, Via Balmuccia, *Rinvenimenti archeologici* (F. CATALLI, I.A. RAPINESI, M.R. GIULIANI)  
MONTARRENTI (SIENA), *Campagne di scavo 1982-1984* (C. CICALI)  
MONTEMASSI (GROSSETO), *Campagna di scavo 1993* (C. CICALI)  
SIENA, Piazza Duomo, *Campagna di scavo 1988* (C. CICALI)  
THARROS (ORISTANO), *Scavi 1995-1996* (L.I. MANFREDI)

**26-27. 1996 (gennaio-dicembre)**

GIANCARLO ALTERI: *Le monete del sarcofago di Catervio. Catalogo (Introduzione di ALDO NESTORI)*

**28-29. 1997 (gennaio-dicembre)**

FONTI NUMISMATICHE

LUIGI PEDRONI: *Una collezione di monete aksumite. Catalogo. Analisi microchimiche* di GUIDO DEVOTO

FONTI ARCHIVISTICHE

GIUSEPPE GIANNANTONI: *Dall'arte della stampa all'arte della moneta: la storia delle macchine per il conio*

NOTIZIARIO

*Rinvenimenti*

- PALESTRINA (ROMA), Museo Archeologico Nazionale. *Scavi presso via degli Arcioni; rinvenimenti di via dei Merli e dalla «Colombella»; raccolte «Piacentini» e «Tomassi»* (FILIPPO DEMMA)  
PALESTRINA (ROMA), Museo Archeologico Nazionale. *Le monete del santuario di Ercole a Praeneste* (ALESSANDRA TEDESCHI)  
ARCE (FROSINONE), *Tessere plumbee dalle terme di Fregellae* (LUIGI PEDRONI)

**30-31. 1998 (gennaio-dicembre)**

LE MONETE DELLO STATO ESTENSE due secoli di coniazioni nella Zecca di Modena 1598-1796  
MODENA, Palazzo Montecuccoli, 12 dicembre 1998-11 aprile 1999

**32-33. 1999 (gennaio-dicembre)**

FONTI NUMISMATICHE

Campobasso, Soprintendenza Archeologica del Molise

VALERIA CEGLIA: *Il tesoretto monetale di San Martino in Pensilis. Catalogo. Indici*

Civita Castellana, Museo Civico

M. GILDA BENEDETTINI, FIORENZO CATALLI, M. ANNA DE LUCIA BROLLI: *Rinvenimenti monetali nel territorio dell'antica Narce: il santuario suburbano in località Monte Li Santi - Le Rote. Catalogo*

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

SILVANA BALBI DE CARO, GUIDO DEVOTO, GABRIEL M. INGO, TILDE DE CARO, GIANNI CHIOZZINI: *Nuovi dati sui denari serrati*

NOTIZIARIO

*Esposizioni permanenti*

ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico: *"I metalli e la moneta" in mostra a Roma* (SILVANA BALBI DE CARO)

*Convegni e Mostre*

ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, 16 aprile-6 giugno 1999: *Sulle rotte dei Fenici, alla ricerca delle fonti della storia* (SILVANA BALBI DE CARO)

ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, 16 dicembre 1999-7 maggio 2000: *In mostra a Roma le medaglie di Cesare Merzagora* (SILVANA BALBI DE CARO)

*Contributi critici*

*Una inedita moneta abruzzese della zecca di Tocco* (MICHELE PANNUTI)

*La zecca di Melfi; contributo al problema* (MICHELE PANNUTI)

*Rinvenimenti*

ISCHIA, Lacco Ameno, *Le monete conservate nell'Antiquarium della chiesa di S. Restituta* (LUIGI PEDRONI)

### **34-35. 2000 (gennaio-dicembre)**

FONTI NUMISMATICHE

Roma, Museo Nazionale Romano

ROSA MARIA NICOLAI: *Il ripostiglio di Cisterna (Latina). Catalogo. Indici*

Taranto, Soprintendenza Archeologica della Puglia

ADA RICCARDI: *L'insediamento di Azetium*

Taranto, Museo Nazionale Archeologico

GIUSEPPE GUZZETTA: *Il tesoretto di età repubblicana da Rutigliano. Per la cronologia delle emissioni degli anni 70-50 a.C.*

San Lorenzo in Campo (Pesaro), Museo Civico Archeologico

RICCARDO VILLICICH: *Il tesoretto di antoniniani del Museo di San Lorenzo in Campo. Catalogo*

NOTIZIARIO

*Attività scientifiche e di riordinamento*

UDINE, Civici Musei. *Attività del Gabinetto Numismatico in campo medaglistico* (MAURIZIO BUORA)

*Primo contributo per una indagine conoscitiva sulle raccolte numismatiche italiane* (ELISABETTA CHINO, GIOVANNI GORINI)

*Contributi critici*

ROMA, Museo Nazionale Romano. *Un caso di falsificazione di monete d'oro etrusche* (MASSIMO MORANDI). *Appendice tecnica* (GUIDO DEVOTO)

*La medaglia di Pio IV in memoria del cardinale Gabriello Serbelloni* (ROBERTO FUSCO)

*Convegni e Mostre*

UDINE, Civici Musei. *La VII Triennale Italiana della Medaglia d'Arte 18 settembre-31 ottobre 1999* (MASSIMO MORANDI)

*Rinvenimenti*

BASCHI, Località Scoppieto (Terni). *Monete dallo scavo di un complesso produttivo di età romana (scavi 1995-1998)* (MARGHERITA BERGAMINI)

### **36-39. 2001-2002**

FONTI NUMISMATICHE

Fontanamare (Cagliari). Il relitto "A"

VINCENZO SANTONI: *Introduzione*

FRANCISCA PALLARÉS: *Storia delle ricerche*

PIERO DELL'AMICO, FRANCISCA PALLARÉS: *Il carico: il materiale fittile*

FRANCISCA PALLARÉS: *Le dotazioni di bordo*

FABIO FACCENNA: *Il contesto monetale. Catalogo. Indici*

PIERO DELL'AMICO: *La nave: considerazioni sulla struttura*

*Conclusioni di* PIERO DELL'AMICO, FRANCISCA PALLARÉS

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

GIULIO CIAMPOLTRINI, ELISABETTA ABELA, SUSANNA BIANCHINI: *Lucca. Un contesto con monete del X secolo dell'area dell'ex ospedale Galli Tassi*

ANDREA SACCOCCI: *Il ripostiglio dell'area "Galli Tassi" di Lucca e la cronologia delle emissioni pavese e lucchese di X secolo*

FONTI ARCHIVISTICHE

FEDERICA MISSERE FONTANA: *Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte II*

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

TILDE DE CARO, GABRIEL M. INGO, DONATELLA SALVI, *Indagine microchimica e microstrutturale di scorie pirometallurgiche rinvenute durante lo scavo archeologico di una struttura sacra di epoca repubblicana in Viale Trento a Cagliari (Sardegna)*

NOTIZIARIO

*Convegni e Mostre*

ROMA, Complesso dei Dioscuri, 3 dicembre 2001-2 marzo 2002: *Il lungo cammino dell'euro: libri mappe monete.* (GABRIELLA ANGELI BUFALINI)

*Recensioni*

SILVANA BALBI DE CARO, GABRIELLA ANGELI BUFALINI, *Uomini e monete in terra di Siena. La collezione numismatica della Banca Monte dei Paschi di Siena, Pisa 2001* (GIULIO GIANELLI)

## **40-43. 2003-2004**

IL 'TESORO' DELL'AGORÀ DI IASOS. *Un archivio d'argento dell'epoca di Plotino*

*Premessa di* FEDE BERTI

TRA STORIA E ARCHEOLOGIA

FEDE BERTI *Iasos, note introduttive di carattere storico e topografico*

SERAFINA PENNESTRÍ *Il ripostiglio dell'agorà di Iasos. Dalla scoperta all'edizione (1969-2004)*

FEDE BERTI *Iasos 1969: il rinvenimento del "tesoro"*

LUIGI TONDO *Il "tesoro" dell'agorà di Iasos: un archivio d'argento dell'epoca di Plotino*

*Catalogo dei tipi. Indici. Tavole*

CIRCOLAZIONE MONETARIA

LUIGI TONDO *Note sulla circolazione monetaria a Iasos dal I al VI sec. d.C.*

SERAFINA PENNESTRÍ *Monete greche, romane e bizantine dagli scavi a Iasos (1960-1979). Dati preliminari*

STRUTTURE DIFENSIVE E MATERIALI EPIGRAFICI DI RIUSO

FEDE BERTI *Le vicende di una torre di difesa*

CARLO FRANCO *Iasos nel III sec. d.C.: tre iscrizioni riusate*

## **44-45. 2005 (gennaio-dicembre)**

FONTI NUMISMATICHE

Roma. Museo Nazionale Romano

GABRIELLA ANGELI BUFALINI: *Il ripostiglio della Tenuta di Lunghezza (Roma), 1995 Una tesaurizzazione di età tiberiana. Catalogo*

TILDE DE CARO, GABRIEL M. INGO, CRISTINA RICCUCCI: *Il ripostiglio della Tenuta di Lunghezza (Roma), 1995. Indagine microchimica e microstrutturale*

Roma. Museo Nazionale Romano

GABRIELLA ANGELI BUFALINI, MARIAROSARIA BARBERA, SILVIA FESTUCCIA: *Il tesoretto di Via Turati all'Esquilino (Roma), 2002. Catalogo*

Campiglia Marittima (Livorno). Museo del Parco Archeominerario di Rocca S. Silvestro

CRISTINA CICALI: *Le monete del castello minerario di Rocca S. Silvestro. Catalogo*

## NOTIZIARIO

### Convegni

VICENZA, XII Edizione Vicenza Numismatica. Convegno, "Conservazione e restauro dei beni numismatici", 18 ottobre 2003: *Pulitura e conservazione delle monete provenienti da scavo* (M. ANGELINI, O. COLACICCHI)

*Manufatti archeologici metallici: caratterizzazione e protezione* (E. ANGELINI, T. DE CARO, S. GRASSINI, G.M. INGO)

*La Scuola dell'Arte della Medaglia della Zecca italiana. Dalla pratica alla conservazione* (L. CRETARA); *Esperienze di restauro. Modelli in cera, oggetti di conio e calchi in zolfo* (R.M. VILLANI)

### Mostre

ROMA, Soprintendenza Archeologica, Museo Numismatico in Palazzo Massimo alle Terme: Mostra archeologica "Aspetti di vita quotidiana dalle necropoli della via Latina. Località Osteria del Curato", 9 luglio 2003-28 settembre 2004 (G. PISANI SARTORIO)

ROMA, Soprintendenza Archeologica, Museo Numismatico in Palazzo Massimo alle Terme: *A.I.A.M., XI Mostra della Medaglia e Placchetta d'arte "Téchne, le forme dell'arte"*, 7 aprile-settembre 2004 (REDAZIONE)

### Varia

LECCE, Scuola di Specializzazione in Archeologia, 29 aprile 2006; IZMIR, Museo Archeologico, 22 settembre 2006. Presentazione del Bollettino di Numismatica 40-43 (2003-2004) "Il ripostiglio dell'agorà di Iasos. Un archivio d'argento dell'epoca di Plotino" (REDAZIONE)

## MONOGRAFIE

### Volumi pubblicati:

#### 1: ROMA, MUSEO DELLA ZECCA

a cura di Silvana Balbi De Caro

Vol. I: *Le monete dello Stato Pontificio*. Roma 1984 (S. BALBI DE CARO)

Vol. II: *I modelli in cera di Benedetto Pistrucchi*, 2 tomi. Roma 1989 (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI)

#### 2: MONETE ISPANICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE

di PERE PAU RIPOLLÉS

Vol. I: MILANO, Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche; BOLOGNA, Museo Civico Archeologico. Roma 1986

Vol. II: ROMA, Museo Nazionale Romano; NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale; FIRENZE, Museo Archeologico. Roma 1986

#### 3: ROMA, COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA

a cura di Silvana Balbi De Caro

Vol. I: *La Zecca di Ferrara*. Roma 1987 (E. ERCOLANI COCCHI)

#### 4: MILANO, CIVICHE RACCOLTE NUMISMATICHE

di RODOLFO MARTINI - CESARE JOHNSON

Vol. I: *Le medaglie del secolo XVI: A.V. - CAVALLERINO*. Roma 1988

Vol. II: *Le medaglie del secolo XVI: CAVINO*. Roma 1989

Vol. III: *Le medaglie del secolo XVI: Benvenuto CELLINI-Pompeo LEONI*. Roma 1994

5: CORPUS NUMMORUM BERGOMENSIVM

di PIETRO LORENZELLI

Voll. I-II. Roma 1996

6: MONETE PUNICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE

a cura di Enrico Acquaro

*Rep.*: MONETE PUNICHE; *Repertorio epigrafico e numismatico delle leggende puniche* (L.I. MANFREDI). Roma 1995

Vol. I: ROMA, Museo Nazionale Romano; SIRACUSA, Museo Archeologico (L.I. MANFREDI, LOTFI RAHMOUNI). Roma 1989

Vol. II: ENNA, Museo Comunale «G. Alessi», ROMA, Collezione Viola (S. AMATA, M.R. VIOLA). Roma 1992

Vol. III: NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale (E. ACQUARO, M.R. VIOLA). Roma 2002

7: ROMA, MUSEO DEL PALAZZO DI VENEZIA

a cura di Silvana Balbi De Caro

Vol. I: *I Sigilli della Collezione Corvisieri Romana* (C. BENOCCI). Roma 1998

8.1: ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

Vol. I: *Dactylothea Capponiana* (M.L. UBALDELLI). Roma 2001 (2002)

8.2.I: SYLLOGE GEMMARVM GNOSTICARVM

a cura di A. Mastrocinque

Testi di A. MASTROCINQUE, G. SFAMENI GASPARRO, M.G. LANCELLOTTI. Roma 2003 (2004)

11: BANCA D'ITALIA - LE COLLEZIONI NUMISMATICHE

a cura di Silvana Balbi De Caro

MUSEO DELLA BANCONOTA

Vol. I: I biglietti della Banca d'Italia, *Cento anni di storia* (S. BALBI DE CARO). Roma 2000

Vol. II: I biglietti della Banca d'Italia. Parte I: *Atlante*; Parte II: *Normativa* (con CD-Rom) (S. BALBI DE CARO, G. FINA). Roma 2000

SALA DELLA MADONNELLA

Vol. III: Soldi d'oro (S. BALBI DE CARO, M. CATTINI, M. DE CECCO). Roma 2004

13: FONDAZIONE TORINO MUSEI. MUSEO D'ARTE ANTICA

di SERAFINA PENNESTRI

Vol. I: Memorie di Torino. Medaglie, gettoni, distintivi. 1706-1970.

Vol. II: Memorie di Torino. Medaglie, gettoni, distintivi. Tavole.

**SUPPLEMENTI**

*Volumi pubblicati:*

LA NUMISMATICA E IL COMPUTER - Atti del 1° Incontro Internazionale organizzato dal Comune di Milano, Milano 21-22 maggio 1984 - *Suppl. al n. 1*. Roma 1984

STUDI PER LAURA BREGLIA

Vol. I: Generalia, Numismatica Greca - *Suppl. al n. 4*. Roma 1987

Vol. II: Numismatica Romana, Medioevale e Moderna - *Suppl. al n. 4*. Roma 1987

Vol. III: Archeologia e Storia - *Suppl. al n. 4*. Roma 1987

BONONIA DOCET. Dal Bolognino alle monete celebrative del IX Centenario dell'Università di Bologna - *Suppl. al n. 10*. Roma 1988

LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D'ARTE - Atti del 5° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, Roma 3-6 maggio 1999 - *Suppl. al n. 34-35*. Roma 2000

LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D'ARTE. PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE. - Atti del 6° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, Roma 12-16 giugno 2000 - *Suppl. al n. 36*. Roma 2001

TRAFFICO ILLECITO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. GLOBALIZZAZIONE DEL FENOMENO E PROBLEMATICHE DI CONTRASTO - Atti del 7° Convegno Internazionale - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Roma 25-28 giugno 2001 - *Suppl. al n. 38*. Roma 2002

MONETE E MEDAGLIE. Scritti di Francesco Panvini Rosati. Voll. I-II - *Suppl. al n. 37*. Roma 2004  
a cura di Giuseppina Pisani Sartorio

Vol. I: *Età antica*

Tra monete e medaglie. Le monete dell'Italia antica. La moneta a Roma. Le zecche del tardo antico. Problemi di circolazione monetale

Vol. II: *Dal tardo antico all'età moderna*

I Bizantini. L'Italia tra Medioevo e Rinascimento. Medaglie e placchette. Collezioni e collezionisti. La letteratura numismatica. Il Medagliere del Museo Nazionale Romano. Francesco Panvini Rosati: le opere

TÉCHNE, LE FORME DELL'ARTE. XI Mostra della Medaglia e Placchetta d'arte. Roma, Soprintendenza Archeologica, Museo Numismatico, Palazzo Massimo alle Terme, 7 aprile-settembre 2004 - *Suppl. al n. 39*. Roma 2004

### *Volumi in corso di stampa*

#### **46-47. 2006 (gennaio-dicembre)**

##### FONTI NUMISMATICHE

Soprintendenza ai Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento

Museo Archeologico Nazionale di Paestum

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI *La monetazione di Poseidonia-Paestum e Velia nella Collezione Sallusto. Catalogo. Indici*

##### NOTIZIARIO

###### *Rinvenimenti*

TERAMO, La Cona. *Il tempio sulla "Via Sacra" di Interamnia Praetuttiorum* (VINCENZO TORRIERI, GABRIELLA ANGELI BUFALINI)

###### *Convegni e mostre*

ROMA, Museo Nazionale d'Arte Orientale Giuseppe Tucci, *Giornate Europee del Patrimonio (23-24 settembre 2006)*. Mostra "Scrigni d'Oriente. Documenti numismatici dall'Africa settentrionale alla Cina", 23 settembre-5 novembre 2006 (LAURA GIULIANO)

MUSEO SENZA FRONTIERE, *Monete islamiche del Museo Virtuale "Discover Islam Art"* (IRENE SALERNO)

##### MONOGRAFIE

12: PARMA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

a cura di Silvana Balbi De Caro

Vol. I: *La collezione numismatica. Storia della sua formazione* (M.C. BURANI)

Vol. II: *Le monete romane. La Repubblica* (S. BALBI DE CARO, G. ANGELI BUFALINI)

8.2.II: SYLLOGE GEMMARUM GNOTICARUM

a cura di A. Mastrocinque

È vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o di parti di essa, nonché la detenzione e la vendita di copie abusive della stessa. Ogni abuso verrà perseguito ai sensi di legge.

ISSN: 0392-971X

*Esemplare non cedibile*

Registrazione Tribunale di Roma  
n. 441/84 del 12 dicembre 1984

---

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

CONDIZIONI E PREZZI PER L'ANNO 2007

FASCICOLO SINGOLO Italia: € 36,00  
Estero: € 41,00

ABBONAMENTO ANNUO (due fascicoli) Italia: € 62,00  
Estero: € 75,00

IL PREZZO DI VENDITA DI CIASCUN FASCICOLO O SUPPLEMENTO ARRETRATI IN ITALIA E ALL'ESTERO  
È PARI AL PREZZO DI VENDITA VALIDO PER L'ANNATA IN CORSO DI PUBBLICAZIONE.

FASCICOLO DOPPIO: PREZZO DOPPIO

L'importo dell'abbonamento e dei fascicoli può essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, precisando nell'apposito spazio la causale.

---

*Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Salario*  
*(Finito di stampare nel mese di Ottobre 2007)*

*Direttore responsabile: SILVANA BALBI DE CARO*  
*c.m. 00-000000000000*  
*€ 72,00*

